



COMUNE DI CALDOGNO
Provincia di Vicenza

P.A.T.


Elaborato

d02

01

Norme Tecniche

Adottato con delibera di C.C. n. 24 del 27 aprile 2011
Approvato dalla Conferenza di Servizi in data 26 aprile 2012



Sindaco
rag. Marcello Vezzaro

Regione Veneto
Direzione Urbanistica

Provincia di Vicenza
*Dipartimento Territorio e Ambiente
 Settore Urbanistica*

Responsabile settore urbanistica
geom. Giandomenico Breccia

Progettisti
*dott. arch. Ilario Faresin
 dott. arch. Marisa Fantin
 dott. urb. Francesco Sbetti*

**GRUPPO di
 PROGETTAZIONE**

REGIONE VENETO
 Direzione Urbanistica
PROVINCIA di VICENZA
 Dipartimento Territorio e Ambiente - Settore Urbanistica
COMUNE di CALDOGNO
 Settore Urbanistica

RTP
A.P.M. srl
 dott. arch. Ilario Faresin
archistudio
 dott. arch. Marisa Fantin
Sistema snc
 dott. urb. Francesco Sbetti

Informatizzazione
 Geomundi srl - dott. Paolo De Martin
Indagine geologica
 dott.ssa geol. Emanuela Tesconi
Indagine agronomica
 dott.ssa for. Roberta Meneghini

DATA: aprile 2012

INDICE	1
TITOLO I – NORME GENERALI	4
Art. 1 Finalità.....	4
Art. 2 Obiettivi generali	4
Art. 3 Contenuti e ambito di applicazione	6
Art. 4 Elaborati del P.A.T.	7
Art. 5 Efficacia, attuazione e norme di flessibilità	7
Art. 6 Piani e regolamenti di settore.....	9
Art. 7 Rapporti con la pianificazione sovraordinata	9
TITOLO II –VINCOLI E PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE.....	10
CAPO I – VINCOLI	10
Art. 8 Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – aree di notevole interesse pubblico, corsi d’acqua, zone boscate	10
Art. 9 Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004.....	11
Art. 10 Vincolo di destinazione forestale – L.R. 52/1978.....	11
Art. 11 Vincolo sismico O.P.C.M. 3274/2003	12
CAPO II – RETE NATURA 2000	13
Art. 12 Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale.....	13
CAPO III – PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE, FASCE DI RISPETTO	14
Art. 13 Ambiti naturalistici di livello regionale	14
Art. 14 Aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al P.A.I.....	14
Art. 15 Area per la realizzazione del bacino di laminazione lungo il Torrente Timonchio.....	15
Art. 16 Centri storici (tav. 1).....	15
Art. 17 Elementi generatori di vincolo e rispettive fasce di rispetto.....	15
TITOLO III – INVARIANTI, FRAGILITÀ E LIMITI ALLA TRASFORMABILITÀ.....	25
CAPO I – INVARIANTI.....	25
Art. 18 Invarianti di natura geologica	25
Art. 19 Invarianti di natura paesaggistica	26
Art. 20 Invarianti di natura ambientale.....	27
Art. 21 Invarianti di natura storico-monumentale.....	28
CAPO II – FRAGILITÀ E LIMITI ALLA TRASFORMABILITÀ.....	29
Art. 22 Compatibilità geologica	29
Art. 22.1 Aree idonee a condizione.....	30
Art. 22.2 Sotto classificazione delle aree idonee a condizione.....	31
Art. 22.3 Aree non idonee	35
Art. 23 Aree soggette a dissesto idrogeologico	36
Art. 23.1 Aree esondabili ed aree soggette a ristagno idrico.....	37
Art. 23.2 Aree di risorgiva. Risorgive puntiformi e diffuse lungo i corsi d’acqua.....	39
Art. 23.3 Aree con presenza di una o più attività estrattive, in atto, dismesse o abbandonate	41
Art. 24 Zone di tutela	43

Art. 25	Compatibilità idraulica	44
TITOLO IV - PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL P.I.		48
CAPO I – AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (A.T.O.)		48
Art. 26	Definizione e disciplina degli Ambiti Territoriali Omogenei	48
Art. 27	Dimensionamento insediativo e dei servizi	49
CAPO II – AZIONI STRATEGICHE		52
Art. 28	Aree di urbanizzazione consolidata	52
Art. 29	Edificazione diffusa	53
Art. 30	Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale	54
Art. 31	Aree di riqualificazione o riconversione	55
Art. 32	Aree idonee per interventi di riordino in zona agricola.....	56
Art. 33	Elementi detrattori: opere incongrue ed elementi di degrado	56
Art. 34	Limiti fisici della nuova edificazione	57
Art. 35	Limiti fisici all'espansione	58
Art. 36	Linee preferenziali di sviluppo insediativo.....	58
Art. 37	Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza.....	59
Art. 38	Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi....	60
CAPO III – MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE		62
Art. 39	Infrastrutture di maggior rilevanza	62
Art. 40	Infrastrutture di collegamento in programmazione	62
Art. 41	Mobilità lenta – Percorsi ciclabili	64
CAPO IV – VALORI E TUTELE CULTURALI		65
Art. 42	Ville Venete	65
Art. 43	Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale.....	65
Art. 44	Pertinenze scoperte da tutelare	66
Art. 45	Contesti figurativi dei complessi monumentali	67
Art. 46	Coni Visuali	67
Art. 47	Centri Storici.....	68
Art. 48	Corti o complessi di valore storico-ambientale nel territorio agricolo.....	69
CAPO V – VALORI E TUTELE NATURALI		70
Art. 49	Ambiti per l'istituzione di Parchi e riserve naturali di interesse comunale .	70
Art. 50	Rete ecologica locale	70
Art. 51	Corridoi ecologici del P.T.R.C.	72
CAPO VI – TERRITORIO AGRICOLO		73
Art. 52	Il territorio agricolo.....	73
Art. 53	Edifici e manufatti esistenti.....	74
Art. 54	Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo	74
Art. 55	Nuova edificabilità	75
Art. 56	Allevamenti.....	76
Art. 57	Interventi di trasformazione del territorio agricolo	76
Art. 58	Miglioramenti fondiari.....	76

CAPO VII – INDIRIZZI E CRITERI GENERALI	77
<i>Art. 59 Applicazione della perequazione urbanistica.....</i>	<i>77</i>
<i>Art. 60 Applicazione della compensazione urbanistica</i>	<i>77</i>
<i>Art. 61 Applicazione del credito edilizio.....</i>	<i>78</i>
<i>Art. 62 Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zona con destinazione diversa da quella agricola</i>	<i>80</i>
<i>Art. 63 Tutela e valorizzazione degli edifici ricadenti in contesti storici o comunque aventi interesse storico-culturale.....</i>	<i>80</i>
<i>Art. 64 Interventi di miglioramento, di ampliamento o di dismissione delle attività produttive in zona impropria</i>	<i>83</i>
<i>Art. 65 Localizzazione delle grandi strutture di vendita e dei parchi commerciali .</i>	<i>84</i>
<i>Art. 66 Sostenibilità in edilizia</i>	<i>85</i>
<i>Art. 67 Inquinamento luminoso.....</i>	<i>87</i>
<i>Art. 68 Inquinamento da gas radon</i>	<i>88</i>
<i>Art. 69 Procedura dello sportello unico.....</i>	<i>88</i>
CAPO VIII – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	90
<i>Art. 70 Mitigazioni</i>	<i>90</i>
<i>Art. 71 Verifica di sostenibilità e monitoraggio.....</i>	<i>93</i>
TITOLO V – NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI.....	99
<i>Art. 72 Entrata in vigore del P.A.T.</i>	<i>99</i>
<i>Art. 73 Misure di salvaguardia</i>	<i>99</i>

ALLEGATI

Allegato A - Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) e dimensionamento

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 Finalità

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 12 comma 2

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale.

Il Piano degli Interventi (P.I.) dovrà garantire il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e delle misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico contenuti nel Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.107 del 5 novembre 2009.

Art. 2 Obiettivi generali

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 2. e art. 3 punto 5
Documento Preliminare

Gli obiettivi generali che il P.A.T. del Comune di Caldogno intende perseguire, coerentemente ai contenuti indicati nel Documento Preliminare affinati in sede di concertazione ai sensi dell'art. 5 L.R. 11/2004, sono orientati all'uso sostenibile del territorio, verificato:

- prendendo in considerazione sia il sistema ambientale che quello sociale ed economico/produttivo;
- relazionando bisogni e necessità dell'ecosistema, della città e degli abitanti, con l'obiettivo di contenere l'espansione dell'edificato al fine di preservare il territorio aperto di valenza paesaggistico - ambientale.

Conseguentemente lo sviluppo viene indirizzato verso gli ambiti già urbanizzati, consolidando il sistema insediativo esistente, definendone i limiti e promuovendone una maggiore qualità sulla base delle nuove previsioni viarie sovracomunali e locali, della coerenza architettonica, del riferimento alle tecniche bioecologiche e bioclimatiche, delle nuove tecnologie di impianti ad alta efficienza energetica.

Nello specifico si individuano i seguenti obiettivi:

- a) **limitazione al consumo di territorio agricolo**, contenendo l'espansione residenziale e produttiva nell'ottica di un completamento degli insediamenti consolidati e diffusi, privilegiando **il riuso e la riconversione del patrimonio edilizio esistente** verificato attraverso un'attenta ricognizione dei bordi ed il trasferimento delle attività in contrasto con i valori ambientali e paesaggistici (rimozione delle opere incongrue).
- b) **riqualificazione della "città pubblica"** intesa come:
 - riordino e sviluppo dei servizi pubblici;
 - miglioramento del sistema infrastrutturale:
 - completare i percorsi protetti ciclo/pedonali finalizzati alla sicurezza degli spostamenti per accedere alle aree verdi e ai servizi di base;
 - definire una gerarchia viaria che consenta la differenziazione degli interventi necessari (di fluidificazione, di mitigazione, di messa in sicurezza, ecc.) ricercando le eventuali alternative previa valutazione della loro fattibilità;
 - sviluppo del settore turistico-ricettivo;

- conservazione e recupero del patrimonio storico e culturale identificativo della comunità locale;
- recupero e riqualificazione di contesti già urbanizzati;
- c) **riqualificazione degli ambiti produttivi** anche con flessibilità nelle destinazioni d'uso e con azioni volte alla mitigazione degli impatti e al risanamento ambientale nell'ottica del Bilancio Ambientale Positivo;
- d) incentivi all'utilizzo di procedure per la **gestione ambientale** e sociale delle attività (quali l'uso di fonti energetiche rinnovabili), alla realizzazione di infrastrutture per la connettività immateriale, e promozione dei principi di bioedilizia, bioarchitettura e biocompatibilità;
- e) **tutela dell'ambiente:**
 - protezione dei territori aperti e delle aree interessate dalle risorgive, dove sono consentiti interventi tesi al soddisfacimento delle documentate domande edificatorie a garanzia del presidio del territorio, favorendo la permanenza e lo sviluppo delle funzioni tradizionalmente presenti, purché compatibili con la tutela dell'ambiente, quali le funzioni ricettivo-turistica e ricreativa;
 - conservazione del patrimonio culturale e delle biodiversità;
 - valorizzazione delle aree del Bosco di Dueville (S.I.C.) poste a nord-est del territorio comunale;
 - interventi di recupero, risanamento e valorizzazione del complesso sistema idraulico costituito dalla rete delle risorgive, dei fossati, delle rogge e dal sistema idrografico del Timonchio-Bacchiglione;
 - risanamento della qualità dell'aria;
 - risanamento e riqualificazione delle reti tecnologiche;

Gli obiettivi sopra enunciati, saranno perseguiti in conformità ai seguenti principi:

- a) **sostenibilità ambientale, economica e sociale**, verificata e monitorata attraverso lo strumento della Valutazione Ambientale Strategica, affinché il progetto di sviluppo urbanistico ed edilizio che soddisfa i bisogni del presente, non comprometta la possibilità di soddisfare i bisogni delle generazioni future;
- b) **sussidiarietà, adeguatezza, ed efficienza**, mediante:
 - garanzia di trasparenza e partecipazione;
 - adozione ed utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato ed accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili;
 - coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze economico-sociali e delle associazioni, alla formazione degli strumenti di pianificazione ed alle scelte che incidono sull'uso delle risorse ambientali, nonché alla loro attuazione;
- c) **concertazione**, che conforma il carattere processuale della pianificazione e la natura collaborativa e consensuale delle relazioni con la pianificazione sovracomunale, attuativa e di settore, nonché rispetto ai programmi di area vasta;
- d) **perequazione urbanistica**, che persegue l'equa distribuzione dei diritti edificatori tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi ed, in relazione al valore di tali diritti, degli oneri derivanti:
 - dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e di quelle connesse con la sostenibilità e mitigazione ambientale degli interventi;
 - dalla realizzazione diretta e/o dall'assunzione degli oneri relativi alle misure compensative o sostitutive immobiliari e mobiliari;
 - dall'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata;
- e) **compensazione e credito edilizio**, come ipotesi privilegiate per l'indennizzo di vincoli espropriativi e per favorire interventi di riqualificazione ambientale ed urbana;
- f) **qualità architettonica**, intesa come l'esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale ed estetico poste a base della progettazione e della realizzazione delle opere e che garantisca il loro armonico inserimento nel paesaggio e nell'ambiente circostante.

Art. 3 Contenuti e ambito di applicazione

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 2 comma 1; art. 13

La disciplina del P.A.T., è definita dall'insieme delle prescrizioni normative e grafiche contenute negli elaborati che lo compongono.

Le norme disciplinano l'assetto del territorio definito dal PAT con riferimento:

- alle componenti strutturali del territorio individuate in relazione ai caratteri specifici di tre sistemi territoriali: ambientale, insediativo, infrastrutturale;
- alle invarianti strutturali del territorio di natura culturale, fisica, paesaggistica, ambientale, funzionale, la cui salvaguardia è funzionale al raggiungimento degli obiettivi di piano.

Le norme:

- recepiscono le disposizioni espresse da leggi e regolamenti di livello superiore (nazionale, regionale e provinciale);
- contengono le direttive e le prescrizioni per la formazione del Piano degli Interventi - (P.I.).

Le norme propongono direttive, prescrizioni e vincoli, che hanno efficacia generale sugli strumenti di pianificazione di livello inferiore al P.A.T..

La simbologia usata nelle tavole e negli allegati al P.A.T. va intesa secondo le legende indicate a margine di ciascuna; nell'eventuale contrasto tra elaborati a scala diversa, prevalgono le indicazioni contenute negli elaborati a scala con maggior dettaglio.

Nel caso di contrasto tra il testo delle norme e gli elaborati grafici, prevale il testo normativo. In caso di contrasto tra norme diverse, prevale quella avente maggior grado di tutela degli obiettivi di sostenibilità del Piano evidenziati nella V.A.S., ed in ogni caso quelle disciplinanti i vincoli, le invarianti e le limitazioni della trasformabilità.

L'adozione del P.A.T., limitatamente alle prescrizioni ed ai vincoli previsti nelle presenti norme, comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. 11/2004 e dall'art. 12, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Ove specificatamente indicato dalle presenti Norme, la simbologia adottata negli elaborati grafici del P.A.T. indica azioni riferite all'intero territorio e non ai soli punti di collegamento alla base cartografica; sarà compito del P.I., sulla base di quanto già indicato dal P.A.T., individuare puntualmente gli ulteriori ambiti su cui applicare tali azioni, senza che ciò comporti variante al P.A.T.

Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella **Tav. 1** del P.A.T. hanno valore ricognitivo e non esaustivo.

La mancata indicazione nel P.A.T. di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo.

Per contro, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella **Tav. 1** del P.A.T., che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli del **Titolo II** delle presenti norme.

Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, annulla la cogenza delle relative norme di tutela.

Il piano di assetto del territorio (P.A.T.) essendo lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, **non ha efficacia conformativa della proprietà**, e non costituisce vincoli di localizzazione preordinati all'esproprio.

Le indicazioni grafiche contenute nella **Tav. 4** non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I.: non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità

Art. 4 Elaborati del P.A.T.

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13 comma 3

Gli elaborati costitutivi del P.A.T. sono di natura conoscitiva, valutativa e prescrittiva. Gli elaborati di natura conoscitiva e valutativa compongono il quadro generale di riferimento all'interno del quale sono state effettuate le scelte e le valutazioni del P.A.T.

Gli elaborati di natura prescrittiva sono indirizzati ad orientare le modalità di trasformazione del territorio e dell'ambiente naturale e antropico.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del P.A.T. i seguenti documenti:

- Tav. 0 Carta delle strategie (scala 1:10.000 - *elaborato non prescrittivo*)
- Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (scala 1:10.000)
- Tav. 2 Carta delle Invarianti (scala 1:10.000)
- Tav. 3 Carta delle Fragilità (scala 1:10.000)
- Tav. 4 Carta della Trasformabilità (scala 1:10.000)

Relazione generale di progetto

Relazione tecnica

Relazione di sintesi

Norme Tecniche

Norme Tecniche – Allegato A - Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) e dimensionamento

DVD Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il Quadro Conoscitivo, gli elaborati di analisi agronomico-ambientale e geologica

Valutazione Ambientale Strategica (VAS): Rapporto ambientale

Valutazione Ambientale Strategica (VAS): Sintesi non tecnica

Dichiarazione di Sintesi del Rapporto ambientale

Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA)

Valutazione di Compatibilità Idraulica

Art. 5 Efficacia, attuazione e norme di flessibilità

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 14

In osservanza a quanto disposto dalla L.R. 11/2004, il P.I. attua il P.A.T. con i contenuti e le modalità prescritti dalla legge stessa e dalle presenti norme.

Rapporto tra P.A.T. e P.I.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3 della L.R. 11/2004, il P.I. o il provvedimento di localizzazione di un'opera pubblica in variante al P.I., possono modificare il P.A.T. senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso, secondo i seguenti criteri e limiti:

- per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale ed urbanistica, purché tali modifiche abbiano carattere meramente operativo e non alterino negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal P.A.T. ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella V.A.S.;
- per l'applicazione di norme giuridiche e di atti di pianificazione comunque denominati che comportino automatica variazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello inferiore, salvi i casi in cui l'efficacia del precetto sia esplicitamente subordinata dalle norme all'approvazione di una variante di adeguamento e sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal P.A.T. ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella V.A.S.;
- per la localizzazione di opere pubbliche, secondo le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – e dalla Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 - Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche, sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal P.A.T. ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella V.A.S.;
- in tutti i casi in cui tale possibilità è prevista da norme o atti di pianificazione di livello superiore e dalle presenti norme.

Il P.I. può prevedere limitate modifiche al perimetro degli A.T.O. entro il 10% della superficie di ciascuno nonché trasposizioni volumetriche tra A.T.O. fino al 10% del dimensionamento di ciascuno, fermo restando il dimensionamento complessivo del P.A.T.

Il P.I., in conseguenza del dettaglio di scala e al fine di consentire la definizione di un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio, potrà discostarsi, entro i limiti indicati dal P.A.T., dai perimetri da questo delineati per le Aree di Urbanizzazione Consolidata e gli Ambiti di Edificazione Diffusa, alle seguenti condizioni:

- che, in sede di P.I., siano rispettati il limite quantitativo di S.A.U. trasformabile determinato dal P.A.T. e il dimensionamento complessivo previsto per l'A.T.O. di appartenenza (le aree di edificazione diffusa "consumano" S.A.U. quando ne comportino la trasformazione in senso insediativo in sede di P.I.);
- che tali modifiche escludano le aree interessate da "invarianti", "vincoli", "fragilità" e le aree classificate in "valori e tutele";
- che comportino modesti scostamenti funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti con relative aree di pertinenza, nonché di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente e finalizzati al miglioramento ed alla riqualificazione dei margini degli insediamenti.

Tali variazioni dovranno avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e di contenimento della dispersione insediativa, impedendo e/o controllando la costruzione a nastro lungo le strade di interconnessione tra aggregati insediativi, la "fusione" tra gli stessi, e avendo soprattutto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

Il P.I. potrà essere redatto in unica soluzione oppure con atti progressivi, rispettando comunque una delle seguenti modalità:

- interessare tutto il territorio comunale;

- interessare interamente il territorio ricompreso in uno o più A.T.O.;
- interessare aree o edifici ricompresi in una o più schede normative prevedendo, ove necessario, l'obbligo di P.U.A.;
- affrontare una tematica specifica, nel qual caso il P.I. dovrà occuparsi di tutti gli ambiti del territorio comunale interessati da tale tematica.

Rapporto tra P.I. e P.U.A.

I Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.), rispetto al P.I., possono prevedere variazione della Superficie territoriale nel limite del 10% di quella originaria indicata dal P.I. (deve essere sovrapponibile almeno il 90% della St originaria e di quella variata) e conseguentemente del proprio perimetro, con trasposizioni di zona conseguenti alla definizione delle infrastrutture, dei servizi o di una più razionale organizzazione dell'area e, se P.U.A. di iniziativa pubblica, anche variazioni in termini volumetrici e/o di superficie coperta, del rapporto di copertura territoriale o fondiaria, dell'altezza massima degli edifici ecc. fino al 15% dei parametri indicati dal P.I.

Art. 6 Piani e regolamenti di settore

I piani e regolamenti di settore (Programmazione delle attività commerciali, Piano del traffico, Piano di Protezione Civile, Piano di Zonizzazione Acustica, ecc...) dovranno essere redatti nel rispetto delle previsioni e prescrizioni del P.A.T., strumento che affronta e disciplina la totalità del territorio comunale e l'insieme delle sue problematiche.

Il Piano comunale di Zonizzazione Acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

Art. 7 Rapporti con la pianificazione sovraordinata

Rif. Legislativo: *L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 3*
L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, titolo II, capo III
P.T.R.C. adottato con Del. Giunta Regionale n. 372 del 17
febbraio 2009, avviso di deposito pubblicato sul B.U.R. della
Regione Veneto n. 22 del 13 marzo 2009
L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, titolo II, capo II
P.T.C.P. adottato con Del. Consiglio Provinciale n. 40 del 20
maggio 2010, avviso di deposito pubblicato sul B.U.R. della
Regione Veneto n. 46 del 4 giugno 2010

Il P.A.T. assicura il rispetto delle prescrizioni e previsioni dettate dalla pianificazione sovraordinata: Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e Piano Territoriale di coordinamento **Provinciale**.

Dalla data di adozione del P.T.R.C. e del P.T.C.P., o di loro eventuali varianti, e fino alla loro entrata in vigore, e comunque non oltre 5 anni dalla data di adozione, il Comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni ed i vincoli contenuti nei Piani (art. 29 della L.R. 11/2004).

TITOLO II –VINCOLI E PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE
CAPO I – VINCOLI

Art. 8 Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – aree di notevole interesse pubblico, corsi d'acqua, zone boscate

Rif. Legislativo: *Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del Paesaggio – parte terza, art. 134*

Rif. Cartografia: *Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale*

Contenuto

Sono beni paesaggistici sottoposti a vincolo quelli assoggettati a tutela diretta ed indiretta ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, parte terza, art. 134.

La Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale evidenzia, a titolo ricognitivo, le aree sottoposte a vincolo:

- a) ai sensi dell'art. 136:
 - le aree di notevole interesse pubblico;
- b) ai sensi dell'art. 142, lett. c), g):
 - i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e conforme alla Delibera di Consiglio Regionale n. 84 del 08.10.1998, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

Direttive

Il P.I. precisa la disciplina dei diversi contesti paesaggistici assoggettati a vincolo, in funzione dei caratteri naturali e antropici e delle reciproche interrelazioni, garantendone adeguata tutela e valorizzazione.

In particolare il P.I. definirà le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile, nel rispetto degli obiettivi specifici definiti per ciascun A.T.O.

Prescrizioni e Vincoli

Fino all'adeguamento del P.I. con previsioni conformi alle direttive:

- gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare le indicazioni della D.G.R.V. n. 986 del 14/03/1996 - *Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali* - (BURV n. 75 del 20/08/1996), con particolare attenzione alle soluzioni progettuali che rientrino nelle categorie di "Esempio Negativo" come esemplificate nelle schede allegate al provvedimento stesso;
- sugli immobili oggetto di tutela sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché quanto specificamente stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti, previa autorizzazione da parte delle autorità preposte se richiesto da specifica disposizione di legge.

Art. 9 Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004

Rif. Legislativo: *Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del Paesaggio – parte seconda, art. 10 e 11*

Rif. Cartografia: *Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale*

Contenuto

Sono beni culturali sottoposti a vincolo quelli assoggettati a tutela diretta ed indiretta ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, parte seconda, art. 10 e 11.

Direttive

Il P.I. specifica nel dettaglio e aggiorna l'individuazione cartografica dei manufatti di cui al presente articolo e promuove l'individuazione di ulteriori beni da assoggettare a tutela nel rispetto degli indirizzi di cui al successivo art. 63.

Il P.I. detta specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali oggetto di tutela e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche, anche in deroga alle destinazioni d'uso generali di zona purché finalizzate a garantire la conservazione e la tutela del bene, nel rispetto degli indirizzi della pianificazione sovraordinata.

Prescrizioni e Vincoli

I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

Fino all'adeguamento del P.I. con previsioni conformi alle direttive di cui al presente articolo, sugli immobili oggetto di tutela sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché quanto specificamente stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti, previa autorizzazione da parte delle autorità preposte se richiesto da specifica disposizione di legge.

Art. 10 Vincolo di destinazione forestale – L.R. 52/1978

Rif. Legislativo: *L.R. 52/1978;*
Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F)

Rif. Cartografia: *Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale*

Contenuto

Riguarda le aree sottoposte a tutela ai sensi della L.R. 52/1978 e delle leggi regionali di settore.

Direttive

Il P.I. integra le indicazioni del P.A.T., sulla base di un aggiornamento del quadro conoscitivo di maggior dettaglio e provvede ad individuare, tutelare e valorizzare le zone boscate ed i grandi alberi in conformità con la normativa regionale vigente.

Prescrizioni e Vincoli

Nelle zone boscate, come definite dall'art. 14 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e s.m.i., sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalla norme di tutela idrogeologica e forestale e previa autorizzazione delle autorità competenti.

È fatto divieto di piantare organismi vegetali non originari della zona.

Qualora in sede di P.I. si delinei la necessità di trasformazione o la riduzione di superfici classificate a bosco ai sensi dell'art. 14 L.R. 52/1978, la trasformabilità di tali superfici è soggetta ai limiti previsti dall'art. 4 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 227 e dall'art. 15 della L.R. n. 52/1978 e s.m.i.

Pertanto essa risulta possibile solo a seguito dei dovuti procedimenti autorizzativi, atti a valutare la compatibilità degli interventi previsti nel P.I. con le funzioni di interesse

generale svolte dal bosco (conservazione biodiversità, stabilità dei terreni, tutela del paesaggio, ecc.) e con le condizioni per la loro eventuale compensazione.

Art. 11 Vincolo sismico O.P.C.M. 3274/2003

Rif. Legislativo: O.P.C.M. n. 3274/2003 e s.m.i.

D.C.R. del 03/12/2003 n. 67

O.P.C.M. n. 3519/2006

D.G.R.V. del 22/01/2008 n. 71

D.G.R.V. del 04/11/2008 n. 3308

Rif. Cartografia: **Tav. 1** Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale

Contenuto

Il Comune di Caldogno ricade in **zona sismica 3** ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3274/2003, recepita dalla Regione Veneto con D.C.R. n.67/CR/2003.

Ai sensi della D.G.R.V. n. 3308/2008, il PAT di Caldogno non ha l'obbligo di essere corredato da uno studio di compatibilità sismica.

Prescrizioni e Vincoli

Vanno rispettate le specifiche prescrizioni di legge vigenti sopra riportate, nonché le disposizioni di cui:

- all'O.P.C.M. n. 3519/2006 (criteri per l'individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento delle medesime zone);
- alla D.G.R.V. n. 71/2008 (recepimento della O.P.C.M. n. 3519/2006 e conferma, per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, della classificazione sismica dei Comuni del Veneto di cui all'Allegato I della D.C.R.V. n. 67/2003).

CAPO II – RETE NATURA 2000

Art. 12 Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale

Rif. Legislativo: *Direttiva 79/409/CEE*
Direttiva 92/43/CEE
D.P.R. dell'8/09/1997 n. 357, modificato dal D.P.R. del 12/03/2003 n. 120
D.G.R. del 18/04/2006 n. 1180 - Rete ecologica europea Natura 2000. Aggiornamento banca dati
D.G.R. del 10/10/2006, n. 3173 - Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative

Rif. Cartografia: **Tav. 1** *Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale*

Contenuto

Si tratta di aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale di cui alle Direttive Europee 92/43/CEE Direttiva Habitat per le zone S.I.C. e la 79/409/CEE Direttiva "Uccelli" per le zone Z.P.S., al D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997, nonché alla deliberazione della Giunta Regionale n. 3173 del 10 ottobre 2006.

Il territorio del comune di Caldogno è parzialmente interessato dal S.I.C. "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe" (IT3220040).

Ad est del territorio di Comunale, in sovrapposizione al SIC succitato, è presente la ZPS "Bosco di Dueville" (IT3220013).

Direttive

Il P.I. provvederà a definire norme di tutela e valorizzazione anche alle zone di influenza limitrofe, sulla base della D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006 – *Nuove disposizioni attuative della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 - Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative*, come strumento idoneo a fissare le soglie in relazione alle caratteristiche dei diversi siti, come stabilito dalle Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000, elaborati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Prescrizioni

Nell'ambito e in prossimità del Sito di Importanza Comunitaria, tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla preventiva valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e delle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 3173 del 10 Ottobre 2006.

Tutti gli interventi previsti devono essere coerenti con l'elaborato Valutazione di Incidenza Ambientale allegato al P.A.T..

Per l'individuazione dei piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza, si fa riferimento ai criteri ed agli indirizzi di cui al punto 3 dell'allegato A, DGR n. 3173 del 10 Ottobre 2006.

Nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle N.T.A., la cui azione strategica insista all'interno dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno del presente P.A.T.: SIC FT3220040 "BOSCO DI DUEVILLE E RISORGIVE LIMITROFE" e ZPS FT3220013 "BOSCO DI DUEVILLE", o la cui area di analisi ricada, anche solo parzialmente, all'interno dei suddetti siti, dovrà essere redatta apposita Valutazione di Incidenza ai sensi dell' Art. 6 della Direttiva 92/43/CEE;

Nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle N.T.A., la cui azione strategica insista all'interno del sito della Rete Natura 2000, ZPS IT3220013 "BOSCO DI DUEVILLE", sia posta particolare attenzione al rispetto delle direttive, prescrizioni, limitazioni e divieti ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184/2007.

CAPO III – PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE, FASCE DI RISPETTO

Art. 13 Ambiti naturalistici di livello regionale

Rif. Legislativo: P.T.R.C. 1991 – art. 19 N.d.A.

Rif. Cartografia: **Tav. 1** Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

Contenuto

Si tratta delle aree individuate nel P.T.R.C. 1991 come ambiti naturalistici a livello regionale, riportati a scopo ricognitivo nella **Tav. 1** del P.A.T.

L'ambito localizzato nel settore nord del territorio comunale rientra nella più ampia "Area di notevole interesse pubblico", soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (art. 8 delle presenti norme).

L'ambito corrispondente all'asta del Fiume Bacchiglione è sottoposta a tutela in quanto appartenente al S.I.C. "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe" (IT3220040), nonché individuata dal P.A.T. quale corridoio ecologico della rete ecologica locale.

Art. 14 Aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al P.A.I.

Rif. Legislativo: Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione - Prima Variante (giugno 2007) - P.A.I. Delibera del Comitato Istituzionale n.4 del 19.06.2007

Rif. Cartografia: **Tav. 1** Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

Contenuto

Riguarda le aree a pericolosità idraulica, idrogeologica e da valanga individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Nel territorio comunale di Caldogno sono presenti aree a pericolosità idraulica con grado di pericolosità moderata (P1) e media (P2) ed aree fluviali, classificate a pericolosità idraulica elevata molto elevata (P4).

Direttive

Il P.I., in armonia con il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ed alle disposizioni regionali, provvederà a definire - per quanto di competenza comunale (Aree P1) - la specifica normativa.

Prescrizioni e Vincoli

La Delibera del Comitato Istituzionale n. 4/2007 prescrive - all'art. 3 come "misure di salvaguardia" - le Norme di Attuazione di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, nonché, per il bacino del Brenta-Bacchiglione, le norme di cui all'Allegato 2B della stessa delibera.

Gli articoli di cui sopra riguardano norme a carattere generale (artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 e 17 del P.A.I.) e gli interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità elevata P3 (artt. 12, 14 del P.A.I.) e molto elevata P4 (artt. 13, 15 del P.A.I.).

Tali norme sono immediatamente vincolanti e di applicazione obbligatoria.

Per le aree classificate a pericolosità moderata P1 e media P2 sono vincolanti le norme a carattere generale (artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 e 17 del PAI), mentre per gli interventi ammissibili si farà riferimento alle direttive di cui, rispettivamente, agli artt. 10 ed 11 del P.A.I.

Art. 15 Area per la realizzazione del bacino di laminazione lungo il Torrente Timonchio

Rif. Elaborato: Progetto preliminare

Rif. Cartografia: Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

Contenuto

Rappresenta il sedime che si prevede di utilizzare per l'invaso temporaneo delle acque di piena del torrente Timonchio, ubicato nel settore nord-orientale del territorio comunale di Caldogno, a confine con il Comune di Villaverla (progetto preliminare). È tra gli interventi previsti per la sistemazione idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.

L'area si colloca in sinistra idrografica rispetto al Torrente Timonchio.

Si tratta di una zona con presenza di vecchie attività estrattive più o meno depresse rispetto al piano campagna originario, attualmente quasi totalmente ripristinate all'uso agricolo.

Direttive

Il P.I. recepisce l'ambito individuato nella Tav. 1 del P.A.T., aggiornando il perimetro dello stesso in relazione all'elaborazione delle fasi successive del progetto (progetto definitivo – progetto esecutivo).

Ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, dovrà essere redatta apposita Valutazione di Incidenza Ambientale.

Prescrizioni e Vincoli

Come previsto dal successivo art. 34 "Limiti fisici della nuova edificazione", all'interno dell'ambito individuato è inibita la nuova edificazione così come definita dall'art. 44 della L.R. 11/2004.

Art. 16 Centri storici (tav. 1)

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 40
L.R. 80/1980

Rif. Cartografia: Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

Contenuto

Il P.A.T. individua nella Tav. 1, a titolo ricognitivo, il perimetro dei centri storici derivato dal P.R.G. Comunale, adeguato ai sensi della L.R. 80/1980, e nella Tav. 4 il perimetro definito dal P.A.T. (art. 47). L'obiettivo è la tutela dei tessuti storici, attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione dell'insieme.

Art. 17 Elementi generatori di vincolo e rispettive fasce di rispetto

Rif. Cartografia Tav. 1 Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale

Nella Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale: sono indicate le opere e le infrastrutture che determinano una fascia di rispetto sulla base di norme di legge nazionali, regionali di settore, provinciali correlate al P.T.C.P.: tale fascia è riportata a titolo ricognitivo nelle tavole di Piano, costituendo mero recepimento di disposizioni sovra ordinate alle quali si rimanda.

Il P.I. completa ed aggiorna il censimento delle opere e infrastrutture e delle relative fasce di rispetto, provvedendo a definire la specifica disciplina nel rispetto delle disposizioni di legge e delle seguenti indicazioni.

(a) CORSI D'ACQUA

Rif. Legislativo: R.D. n. 368 del 8 maggio 1904 e s.m.i.
R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, art.96 lett. f) e s.m.i.
D.lgs. n. 152/2006, art 115 e s.m.i. (D.lgs n. 284/2006)

*Piano Regionale di Tutela delle Acque
P.T.C.P. 2010*

Contenuto

Trattasi delle zone di tutela dei fiumi, torrenti, canali, invasi naturali ed artificiali, anche ai fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico.

Direttive

Il P.I. recepisce ed aggiorna il quadro delle servitù idrauliche di cui al presente articolo, adeguandoli allo stato di fatto.

Prescrizioni e Vincoli

I fiumi ed i canali individuati ai sensi del presente articolo e le corrispondenti fasce di rispetto inedificabili di m 10 dal limite demaniale - ai fini della tutela ambientale, della sicurezza idraulica, della possibilità di realizzare percorsi ciclo-pedonali e degli interventi manutentori con mezzi d'opera - sono riducibili a m 6 per la collocazione di essenze arbustive e/o arboree (salvo specifiche autorizzazioni) e a m 4 per i movimenti di terra.

Per qualsiasi intervento da attuarsi all'interno della fascia di 10 m dal ciglio superiore della scarpata, o dal piede esterno dell'argine esistente, dovrà essere richiesta concessione/autorizzazione idraulica all'Ente competente per il corso d'acqua interessato (Genio Civile o Consorzio di bonifica).

Per gli edifici legittimi esistenti entro le predette fasce di rispetto sono sempre consentiti gli interventi previsti dalle lett. a), b) c) e d) del primo comma dell'art. 3 del D.Lgs. n. 380/2001.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in alveo o per ripristinare la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, devono avere caratteristiche tali da non comportare alterazioni sostanziali allo stato dei luoghi, rispettando le caratteristiche di naturalità degli alvei, le aree di espansione e prestando massima attenzione alla vegetazione ed alla fauna (art. 29 P.T.C.P.).

Per eventuali scarichi di acque trattate di qualsiasi genere in corpi idrici superficiali dovrà essere richiesta apposita concessione ai sensi dell'art. 15 della L.R. n.1/1991 ed acquisiti gli ulteriori atti autorizzativi di competenza di Enti - Genio Civile o Consorzio di bonifica - in particolare ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 ed al Piano di Tutela delle Acque.

(b) CAVE attive/autorizzate

Rif. Legislativo: *D.P.R. n. 128/1959*

L.R. n. 44/1982

P.R.A.C. – Piano Regionale Attività di Cava

Contenuto

Sono aree interessate da attività estrattiva, attive o comunque non ancora dichiarate estinte, anche nel caso in cui la coltivazione non sia ancora iniziata.

Tali aree corrispondono alle "cave attive" individuate nel Quadro Conoscitivo del P.T.C.P. e sono state verificate con i tecnici della Regione Veneto - Direzione Geologia e Georisorse.

Direttive

Il P.I. aggiorna il censimento delle cave autorizzate e ne recepisce il perimetro.

Prescrizioni e Vincoli

L'attività di cava è disciplinata dalla normativa statale e regionale sopra richiamata.

Si richiama l'art. 104 del D.P.R. n. 128/1959 che definisce la distanza che le cave devono mantenere da edifici pubblici e privati non disabitati.

(c) DEPURATORI

Rif. Legislativo: *Del. Comit. Interm. 04/02/1977, All. 4
D. Lgs. 152/2006*

Direttive

Il P.I. recepisce dal P.A.T e integra l'individuazione degli impianti di depurazione autorizzati, ne recepisce il perimetro e precisa i limiti all'edificazione previsti rispettivamente dall'art. 62 del D. Lgs. 152/2006 e dalla Del. Comit. Interm. 04/02/1977, All. 4, punto 1.2.

Le fasce di rispetto sono destinate alla protezione della struttura e al suo eventuale ampliamento.

(d) POZZI DI PRELIEVO IDROPOTABILE E ACQUEDOTTI

Rif. Legislativo: *R.D. n. 1775 del 11/12/1933
Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000 e s.m.i.
L.R. 27/2003
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Piano Regionale di Tutela delle Acque*

Direttive

Il P.I. recepisce i vincoli ("zone di tutela assoluta" e "zona di rispetto") così come definiti dalla normativa vigente.

Il P.I. provvederà ad adeguare tali vincoli secondo l'individuazione che sarà definita dall' A.A.T.O. (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale).

Prescrizioni e Vincoli

Per le risorse idropotabili si applicano le norme di tutela e salvaguardia previste dall'art. 94 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dalla Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000 e relative norme di recepimento e del Piano Regionale di Tutela delle Acque.

All'interno della fascia di rispetto le trasformazioni ammesse dalla disciplina di zona, qualora possano interferire con la risorsa idrica, devono essere precedute da specifica indagine idrogeologica che valuti la sostenibilità dell'intervento e definisca i criteri e gli interventi di mitigazione del rischio, indispensabili alla salvaguardia della risorsa stessa.

Nelle fasce di rispetto da pozzi, sorgenti, risorse idropotabili, reticolo idrografico principale, l'utilizzo agronomico delle deiezioni zootecniche e delle sostanze ad uso agricolo deve essere condotta in conformità al quadro normativo vigente ed in applicazione del "Codice di buona pratica agricola" (Dir. 91/676/CEE "direttiva Nitrati").

Si richiama il rispetto della normativa vigente in materia.

Valgono le disposizioni di cui al R.D. n. 1775/1933, nonché l'obbligo del nullaosta del Genio Civile ai sensi della L.R. 27/2003, per quanto riguarda la ricerca, l'estrazione e l'utilizzo delle acque sotterranee, escluse quelle termali minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali.

(e) VIABILITÀ

Rif. Legislativo: *D. Lgs. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. - Codice della strada
Circolare Min. LL.PP. n. 6709 del 29 dicembre 1997 –
Delimitazione dei centri abitati, ed altro*

Contenuto

Trattasi di aree costituenti il sedime delle infrastrutture per la viabilità, e le relative fasce di protezione e rispetto classificate secondo una gerarchia, in analogia a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada.

Direttive

Il P.I. recepisce e verifica la delimitazione dei centri abitati (secondo quanto previsto del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Art. 4 e specificato dalla Circolare Min. LL.PP. n. 6709 del 29 dicembre 1997).

Il P.I. completa l'individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle strade e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.

Il P.I. disciplinerà l'edificazione all'interno della fascia di rispetto ricadente in zone diverse da quelle agricole, interne od esterne al centro abitato, con l'obiettivo primario di tutelare l'infrastruttura protetta e tenuto conto degli allineamenti esistenti.

La profondità della fascia di rispetto stradale coincide con la distanza da osservare per l'edificazione prevista nel rispetto della vigente legislazione. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alla fascia di rispetto si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti la fascia di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio della profondità della fascia, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

Si richiama la disciplina del Codice della Strada vigente e relativo Regolamento.

Le fasce di rispetto stradale ricadenti in zona agricola possono essere destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, alla realizzazione di attrezzature a servizio dell'infrastruttura (distributori di carburanti), alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a verde e alla conservazione dello stato di natura, nonché alla realizzazione di interventi di mitigazione ambientale.

Per gli edifici ricadenti all'interno della fascia di rispetto stradale possono essere consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia e gli eventuali ampliamenti in conformità alla specifica e dettagliata disciplina prevista dal P.I.

(f) AEROPORTO

Rif. Legislativo: L. 58 del 4/02/1963

Direttive

Nella **Tav. 1** del P.A.T. è indicata la vigente limitazione alla realizzazione di opere che possono costituire ostacolo alla navigazione aerea.

Il P.I. recepirà eventuali modifiche al vincolo conseguenti al cambio di destinazione d'uso dell'aeroporto ubicato nel contiguo territorio del Comune di Vicenza.

Prescrizioni e Vincoli

La fascia di rispetto aeroportuale relativa ai coni di volo per la tutela della sicurezza della navigazione, rimane cogente fino alla eventuale rimozione e/o modifica del vincolo stesso.

(g) ZONA MILITARE

Rif. Legislativo: D.M. n. 780 del 17/12/1979
L. 898 del 24/12/1976

Direttive

Nella **Tav. 1** del P.A.T. è indicato il vigente perimetro del vincolo.

Il P.I. recepirà eventuali modifiche al vincolo conseguenti alla costruenda nuova caserma statunitense ubicata nel contiguo territorio del Comune di Vicenza.

Prescrizioni e Vincoli

La fascia di rispetto della Zona Militare rimane cogente fino alla eventuale rimozione e/o modifica del vincolo stesso.

(h) ELETTRODOTTI

Rif. Legislativo: L.R. 27/1993 e succ. mod.
D.P.C.M. 8 luglio 2003
D.Min.Amb. 29 maggio 2008

Direttive

Il P.I. aggiorna il censimento delle reti tecnologiche, ne recepisce il tracciato e le fasce di rispetto, determinate con la metodologia prevista dal D.Min.Amb. 29 maggio 2008 sulla base delle rilevazioni dei campi elettromagnetici effettuati dal proprietario/gestore dell'infrastruttura.

All'interno delle fasce di rispetto determinate dalle reti tecnologiche, il P.I. provvederà a disciplinare gli interventi ammessi nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge, anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione di quelle esistenti da concordare con gli enti competenti.

Eventuali discordanze tra la situazione reale e quella indicata nelle tavole di P.A.T., relativamente al tracciato degli elettrodotti, si risolvono a favore della situazione di fatto documentata.

Prescrizioni e Vincoli

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore giornaliere.

(i) CIMITERI

Rif. Legislativo: R.D. 1265/1934, art.338 come modificato dalla L. n. 166 del 1° agosto 2002, art. 28
D.P.R. 285/1990, art. 57

Direttive

Il P.I. provvede ad aggiornare la delimitazione delle aree di sedime degli impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e le relative fasce di rispetto.

Prescrizioni e vincoli

Salvo che la normativa urbanistica edilizia di zona non risulti più restrittiva, agli interventi ricadenti nell'ambito delle aree cimiteriali si applicano le disposizioni relative all'edificabilità di cui all'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto n. 1265 del 24 luglio 1934, come modificato dalla legge 166/2002, purché non sia arrecato disturbo alla quiete del cimitero.

(j) IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO

Rif. Legislativo: L.R. 29/93 e s.m.i.
L. n. 36 del 22 febbraio 2001
D.Lgs. n. 259 del 1° agosto 2003 e s.m.i.
L.R. 11/2004, art. 13, comma 1, lett. q)

Contenuto

Il P.A.T., in relazione alle previsioni dell'art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), e dell'art. 8, comma 1, lettera e) della L. 36/2001, ed ai contenuti previsti dell'art. 13, comma 1, lett. q) della L.R. 11/2004, stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la

localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni.

Direttive

Il P.I. provvederà a definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al D.Lgs. n. 259 del 2003 e successive modificazioni anche mediante la previsione di piani di settore, che dovranno regolamentare la localizzazione degli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuando nel territorio comunale:

- ambiti in cui la localizzazione è vietata in quanto riconducibili, a titolo esemplificativo, ad alcune delle seguenti situazioni:
 - aree e siti sensibili (scuole, asili nido, case di cura e riposo, etc.);
 - area di pregio storico-architettonico;
 - area di pregio paesaggistico-ambientale;
 - elemento significativo da salvaguardare;
 - edificio di valore storico-ambientale;
 - ambito di rispetto elementi/edifici tutelati;
 - ambito di sostegno dei valori immobiliari (in cui la localizzazione di un impianto determina una forte riduzione);
 - ambito di salvaguardia delle relazioni visive con i centri edificati;
 - elementi naturali di pregio;
- ambiti in cui la localizzazione è limitata e può avvenire solamente previa deliberazione del Consiglio Comunale basata, a titolo esemplificativo, sui seguenti criteri:
 - preferenza per gli ambiti già compromessi dal punto di vista urbanistico-edilizio;
 - salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici e gli interessi storici, artistici e architettonici;
 - mitigazione, per quanto possibile, dell'impatto visivo e salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici;
 - tutela visiva rispetto ai locali con permanenza di persone;
 - dimostrazione che il sito consenta di conseguire un apprezzabile miglioramento della continuità del campo elettromagnetico rispetto alle "zone di potenziale localizzazione";
- ambiti di potenziale localizzazione comprendenti, a titolo esemplificativo:
 - zone produttive;
 - zone per impianti tecnologici in cui l'installazione delle antenne radio-base deve comunque risultare compatibile con le esigenze della circolazione stradale e con la disciplina in materia urbanistica e ambientale.

Prescrizioni e Vincoli

Nelle more di approvazione del P.I., la localizzazione delle nuove sorgenti o la modifica delle esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni di legge vigenti.

Fatte salve eventuali norme speciali regionali in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dalle disposizioni regionali di attuazione, generati da sorgenti fisse legittimamente assentite, non è consentita la realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti di quelli esistenti adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore continuative, e loro pertinenze esterne, o che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i lastrici solari) o la realizzazione di aree destinate ad essere intensamente frequentate.

Ai fini dell'installazione degli impianti, si prevede che:

- siano preventivamente acquisiti i nulla osta degli enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esistenti;

- siano realizzate le infrastrutture con materiali e tecnologie tali da assicurarne, anche sotto l'aspetto estetico, il miglior inserimento nell'ambiente e con sistemi strutturali tali da garantirne la sicurezza; in ogni caso i pali/tralicci dovranno essere dimensionati per ricevere gli impianti di almeno n. 3 gestori al fine di favorirne, salvo motivi di ordine tecnico, l'uso in comune. Non è ammessa l'installazione di pali o tralicci con sbracci o con ballatoi;
- sia utilizzata la migliore tecnologia per ridurre al minimo possibile l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico, in base ai principi di cautela e nel rispetto delle compatibilità ambientali (maggiore direzionamento della radiazione, corretta costruzione dei tralicci e degli impianti, riduzione del numero, della potenza e della massima dimensione delle antenne);
- siano rispettati i limiti di inquinamento acustico per le immissioni di rumore causate dall'impianto;
- sia collocato, alla base del palo/traliccio un cartello ben visibile che segnali la presenza dei sistemi radianti mascherati.

(k) ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, Atti d'indirizzo lett. d

Contenuto

Il P.A.T. individua gli "allevamenti zootecnici intensivi", per i quali si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R.V. 3178/2004 (Atti di indirizzo di cui all'art. 50 della L.R. 11/2004) lettera d – Edificabilità zone agricole, come modificata con D.D.R. n°168 del 31 maggio 2007 e con D.G.R.V. n. 3650 del 25 novembre 2008 e s.m.i. Si richiamano nello specifico le disposizioni di cui alla D.G.R.V. n. 329 del 16 febbraio 2010 "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della L.R. 23 aprile 2004, n° 11 "Norme per il governo del territorio", pubblicata sul BUR n°19 del 2 marzo 2010.

In particolare, in coerenza con la legislazione citata, nell'attivazione o ampliamento degli allevamenti zootecnico-intensivi e allevamenti agricolo-produttivi che superano il carico zootecnico da essa stabilito, vanno rispettate le distanze minime reciproche fissate:

- dai limiti delle zone non agricole ad esclusione degli insediamenti produttivi (artigianali e industriali);
- dai confini di proprietà;
- dalle abitazioni non aziendali (residenze civili sparse e concentrate).

Tali distanze vanno rispettate anche nella realizzazione di nuovi insediamenti.

La simbologia adottata negli elaborati grafici del P.A.T. indica azioni riferite al territorio e non è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base cartografica; sarà compito del P.I., sulla base di quanto già indicato dal P.A.T., individuare puntualmente gli ambiti e gli elementi su cui applicare tali azioni.

L'individuazione degli allevamenti e degli stessi edifici riportata negli elaborati grafici del P.A.T., può essere modificata secondo le condizioni rilevabili al momento e certificabili con parere dell'A.S.L. competente, senza che ciò costituisca variante al P.A.T.

Gli interventi relativi agli allevamenti esistenti o di nuovo impianto potranno essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni applicative previste dalla lett. d, art. 50 – L.R. 11/2004 e s.m.i. e delle presenti Norme.

La fascia di rispetto degli allevamenti è da considerare come vincolo dinamico non cogente, ma ricognitivo, la cui ampiezza può variare e deve essere calcolata sulla base dei parametri di legge sussistenti al momento dell'intervento.

Direttive

Il P.I. può individuare nuove situazioni di incompatibilità tra allevamenti e insediamenti residenziali esistenti, laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali.

Per tali allevamenti il P.I.:

- indica accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle "migliori tecniche disponibili", al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla citata D.G.R n. 3178/2004, lettera d), punto 5., par. 7 bis);
- disciplina, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento, indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti;
- definisce le opere di mitigazione ambientale e/o di interventi relativi alla tutela igienico-sanitaria da prescriversi obbligatoriamente nel caso di interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 3 del D.Lgs. n. 380/2001.

Il P.I., sulla base delle individuazioni fatte dal P.A.T., individua:

- gli ambiti degli allevamenti zootecnici intensivi esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale con distinzione delle tipologie di allevamento ai sensi della normativa regionale vigente in materia;
- gli ambiti in cui è consentito il permanere degli allevamenti a fronte di opere di mitigazione ambientale e/o di interventi relativi alla tutela igienico-sanitaria;
- gli edifici soggetti eventualmente a demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici intensivi, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela igienico-sanitaria, valorizzazione ambientale e paesaggistica, disciplinando il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio;
- le opere di mitigazione ambientale e/o di interventi relativi alla tutela igienico-sanitaria da prescriversi obbligatoriamente nel caso di interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 3 del D.Lgs. n. 380/2001.
- i criteri per l'assegnazione dei crediti edilizi agli edifici oggetto di demolizione in seguito alla dismissione degli allevamenti zootecnici intensivi, disciplinando il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito stesso da assoggettare agli indirizzi dati all'art. 61 - "*Applicazione del credito edilizio*" delle presenti Norme.

Il P.I. può individuare una fascia di rispetto igienico-sanitaria, a perimetro delle aree insediative, entro le quali precludere l'attivazione di nuovi allevamenti.

Prescrizioni e Vincoli

Fino all'adeguamento del P.I. con previsioni conformi alle direttive, si applicano agli allevamenti le norme del P.R.G.C. vigente, ove non in contrasto con le disposizioni della L.R. 11/2004 e con le norme igienico sanitarie vigenti.

(I) METANODOTTI DI RILEVANZA NAZIONALE e REGIONALE

Rif. Legislativo: *D.Min. Sviluppo Economico 17 aprile 2008*

Direttive

Il P.I. recepisce dal PAT e integra l'individuazione della Rete Gas nel territorio comunale e ne precisa i limiti all'edificazione previsti dal D.Min. Sviluppo Economico 17 aprile 2008. Le fasce di rispetto rappresentate nella **Tav. 1** sono "distanze di sicurezza nei confronti di fabbricati" come indicate al punto 2.5.1 dell'Allegato A al D.Min. Sviluppo Economico 17 aprile 2008.

(m) OLEODOTTO

Direttive

Il quadrante sud-est del territorio comunale è interessato dall'attraversamento di un oleodotto di carattere militare.

Considerata la rilevanza strategica nazionale, al fine di evitare la divulgazione di informazioni inerenti l'ubicazione, il tracciato non è rappresentato nelle tavole di P.A.T.

Informazioni più dettagliate andranno richieste all'Ufficio Tecnico Comunale.

(n) RISORGIVE PUNTIFORMI

Rif. Legislativo: *P.T.R.C. 2009, art. 16, comma 5*
P.T.C.P. 2010, art. 36

Emergenze puntiformi, (perenni e periodiche) della falda idrica sotterranea, costituite dalla nicchia di risorgiva (capofonte) e relative sponde.

Direttive

Il P.I. completa ed integra la ricognizione dei punti di emergenza, verifica l'ubicazione e le caratteristiche delle risorgive individuate dal P.A.T., integrando ed eventualmente modificando la schedatura per la determinazione dell' I.F.R. (Indice di Funzionalità di Risorgiva) secondo lo schema del P.T.C.P.

Il P.I., di concerto con la Provincia, potrà prevedere l'ampliamento delle fasce di protezione primaria e secondaria, al fine di assicurare la permeabilità del tessuto ambientale alle specie di flora e fauna, che necessitano di areali minimi per la loro sopravvivenza, precisando le misure di tutela relative alla destinazione del territorio interessato, le limitazioni e le prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici.

Ai sensi dell'art. 36 del P.T.C.P., il territorio in cui insiste una risorgiva è suddiviso in area di risorgiva, fascia di protezione primaria e fascia di protezione secondaria.

Prescrizioni e Vincoli

Per le aree di tutela sopra individuate valgono gli indirizzi e le prescrizioni di cui all'art. 36 del P.T.C.P., in particolare:

- area di risorgiva (capofonte): nell'area occupata dalla risorgiva (risorgenza e ripe), è vietato qualsiasi intervento che alteri lo stato dei luoghi, a meno che non sia finalizzato ad un miglioramento dello stato ottimale e dell'indice di funzionalità di risorgiva (I.F.R.) o alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della stessa, come descritte allo stesso art. 36 del P.T.C.P.;
- fascia di protezione primaria: in una fascia di protezione di 20 metri, computati a partire dal ciglio superiore delle ripe, è vietato qualsiasi intervento che ne pregiudichi lo stato ottimale e l'I.F.R.; in particolare, fatti salvi gli interventi di recupero e riqualificazione dei fabbricati esistenti, sono vietati gli interventi edificatori ed infrastrutturali, o comunque atti a modificare lo stato dei luoghi ed a depauperare il grado di naturalità, nonché le alterazioni del sistema idraulico del capofonte e del micro-ambiente costituitosi;
- fascia di protezione secondaria: per le fasce di protezione secondaria individuate dal P.A.T., il Comune adotterà in sede di P.I., di concerto con i competenti uffici provinciali, una disciplina orientata alla limitazione degli insediamenti ed alla valorizzazione naturalistica e paesaggistica dei luoghi. Fino all'approvazione di tale disciplina sono consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dall'art. 36, comma 2 del P.T.C.P. e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria cui al D.P.R. 380/2001.
- In riferimento alle indicazioni del P.T.C.P., le fasce di protezione secondaria sono individuate secondo il seguente schema:
 - 100 metri per le risorgive di classe buona;
 - 50 metri per le risorgive di classe scarsa o pessima.

Il P.I. verifica l'ampiezza della fascia di rispetto in funzione della classe (ottima, buona, scarsa, pessima) sulla base dell'I.F.R. ed adotta una specifica disciplina orientata alla limitazione degli insediamenti ed alla valorizzazione naturalistica e paesaggistica dei luoghi.

Fino all'adeguamento del P.I. con previsioni conformi alle direttive, nell'area di risorgiva e nella fascia di protezione primaria sono vietati gli interventi in contrasto con le direttive prima richiamate, ancorché ammessi dal previgente P.R.G.C.

Nella fascia di protezione secondaria sono fatte salve le previsioni del P.R.G.C. se compatibili con le indicazioni del P.A.T., con l'esclusione dei nuovi insediamenti zootecnici e produttivi.

TITOLO III – INVARIANTI, FRAGILITÀ E LIMITI ALLA TRASFORMABILITÀ
CAPO I – INVARIANTI

Art. 18 Invarianti di natura geologica

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia: Tav. 2 Carta delle Invarianti

Contenuto

Sono assunti quali invarianti di natura geologica elementi caratterizzati da particolari evidenze geologiche, costituiti da:

ambiti:

01: aree di risorgiva;

02: dosso fluviale.

Direttive

Aree di risorgiva

Corrispondono agli "ambiti di risorgiva" più significativi, sotto l'aspetto idrogeologico, ambientale e paesaggistico, tra quelli individuati nella **Tav. 3 - Carta delle Fragilità**, comprendenti gruppi di emergenze ravvicinate, sia di tipo puntiforme che diffuso lungo i corsi d'acqua. Al loro interno risultano talora comprese anche le risorgive puntiformi (capifonte) di cui all'art. 17 delle presenti norme.

Per l'elevata valenza idrogeologica, nonché paesaggistica ed ambientale, sono da sottoporre a specifiche forme di conservazione e tutela.

Il P.I. completa ed integra la ricognizione delle emergenze ed adotta una specifica disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione naturalistica e paesaggistica dei luoghi.

Il P.I. può inoltre individuare e dettagliare eventuali interventi finalizzati alla fruizione didattico-ricreativa dell'area, se compatibile con l'assetto idrogeologico-idraulico ed ambientale.

Dosso fluviale

Costituisce elemento caratterizzato da evidenza ed unicità geomorfologica e paesaggistica.

All'interno dell'ambito non sono ammessi interventi di trasformazione, se non quelli finalizzati alla conservazione, valorizzazione e tutela; non sono inoltre ammesse modifiche morfologiche se non per motivo di stabilizzazione dei pendii.

Il P.A.T. demanda al P.I. la definizione degli interventi ammissibili e di una specifica disciplina affinché gli interventi ammessi ne curino la tutela e la valorizzazione.

Prescrizioni e Vincoli

Aree di risorgiva

All'interno delle aree di risorgiva di cui al presente articolo non sono consentiti nuovi interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela; in particolare è vietato qualsiasi intervento che possa alterare il sistema idrogeologico ed idraulico.

Per l'esistente sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione.

Possono essere consentiti anche ampliamenti per adeguamento a scopo igienico-sanitario e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, evitando comunque l'avanzamento dell'edificio esistente verso l'elemento soggetto a tutela.

Tutti gli interventi saranno comunque subordinati ad uno studio completo di fattibilità a carattere idrogeologico-idraulico, nonché ad una valutazione di incidenza ambientale.

Fino all'adeguamento del P.I. con previsioni conformi alle direttive, fatte salve eventuali indicazioni puntuali vigenti, sono comunque vietati tutti gli interventi che possono portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto.

Art. 19 Invarianti di natura paesaggistica

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13
L.R. 20/2002 Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali

Rif. Cartografia: Tav. 2 Carta delle Invarianti

Contenuto

Sono assunte quali invarianti di natura paesaggistica i seguenti elementi indicati nella Tav. 2:

ambiti:

- 01: prati stabili;
- 02: strutture piscicoltura;
- 03: aree boschive;

elementi puntuali:

- 01: grandi alberi.

Direttive

Il P.A.T. riconosce i sistemi di prati stabili e le aree boscate quali risorse per il paesaggio e la biodiversità; individua altresì le strutture adibite a piscicoltura come elemento tipico del territorio.

Il P.I. recepisce, completa, integra, la ricognizione degli elementi puntuali e areali individuati dal P.A.T. e adotta una specifica disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione naturalistica e paesaggistica dei luoghi, in particolare per quanto riguarda le strutture di piscicoltura.

Il P.I. provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione delle aree boschive, favorendo:

- gli interventi di miglioramento boschivo;
- la tutela e la riqualificazione delle aree boscate esistenti, tramite azioni di manutenzione e pulizia;
- la cura dell'assetto naturalistico del bosco, con eliminazione delle specie appartenenti a specie estranee all'ambiente o infestanti, da attuare parallelamente al reinserimento delle specie autoctone ed alla tutela e valorizzazione degli esemplari arborei presenti.

Il P.A.T. ha altresì individuato due grandi alberi (indicazione del P.T.C.P.) situati nella Frazione di Cresole: un Tassodio e un Calocedro.

Appartengono alla categoria degli alberi monumentali, anche se non specificamente individuati nelle tavole di P.A.T., tutti gli esemplari arborei con circonferenza del tronco, misurato a 130 cm da terra:

- superiore a 150 cm: nel caso di Albero di Giuda, Roverella, Alloro, Sorbo, Acero campestre, Ontano e Olmo;
- superiore a 300 cm nel caso di Faggio, Castagno e Platano;
- superiore a 350 cm nel caso di Conifere.

Prescrizioni e Vincoli

Fino all'adeguamento del P.I. con previsioni conformi alle direttive, sono vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto.

Interventi diversi, nel rispetto della vigente disciplina di zona, possono essere ammessi previo nulla osta da parte delle competenti autorità o, se non richiesto obbligatoriamente, sono comunque subordinati a preventivo parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata ex L.R. 63/1994.

Prati stabili

Sono da limitare gli interventi urbanistici che comportino perdita di superficie prativa.

Devono essere garantiti i livelli di tutela al fine di mantenere inalterato il valore naturalistico, attraverso misure atte a evitare l'estensione dei seminativi.

Strutture piscicoltura

Il P.I. disciplina l'esercizio della pesca nelle acque delle strutture di piscicoltura e delle attività ad essa connesse, secondo i principi di tutela, conservazione ed incremento del patrimonio ittico, nonché di protezione e di razionale gestione degli ambienti acquatici al fine di garantire lo sviluppo delle attività ittiche, di acquacoltura e la valorizzazione dei relativi prodotti.

Sono vietati gli interventi che potrebbero portare al deterioramento della struttura, al cambiamento dell'equilibrio idrico e l'inserimento di specie ittiche non autoctone che potrebbero sostituirsi alle esistenti, in virtù di una maggiore adattabilità all'ambiente.

Aree boschive

Nelle zone boscate, come definite dall'art. 14 della L.R. 52/1978 e succ. mod., valgono le prescrizioni indicate all'art. 10 delle presenti Norme Tecniche.

Sono ammessi interventi di miglioramento boschivo e di creazione di ambiti per le osservazioni naturalistiche; l'eventuale fruizione pubblica dell'area dovrà risultare compatibile con la funzione preminente della conservazione della biodiversità.

Grandi alberi

Le piante che, a seguito di studi e rilevazioni, saranno considerate di elevato pregio naturalistico per le dimensioni, la specie arborea e per particolari caratteristiche ambientali, saranno incluse in un elenco costituito in sede di P.I.. Esse saranno soggette a massima tutela e quindi non ne sarà consentito l'abbattimento.

L'abbattimento, la potatura e gli interventi di dendrochirurgia su tali piante dovranno essere autorizzati, a seguito di precisa richiesta contenente una relazione tecnica giustificativa – a firma di tecnico agronomo o forestale.

Art. 20 Invarianti di natura ambientale

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia: Tav. 2 Carta delle Invarianti

Contenuto

Sono assunte quali invarianti di natura ambientale i seguenti elementi indicati nella **tav. 2:**

ambiti:

- 01: S.I.C. IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe";
- 02: isole ad elevata naturalità (Stepping stone);
- 03: corridoio ecologico principale;
- 04: corridoio ecologico secondario.

Direttive

Il P.I. definisce la specifica disciplina di tutela delle invarianti di natura ambientale individuate dal P.A.T. in conformità con quanto indicato all'art. 50 "Rete ecologica locale".

Prescrizioni e vincoli

Gli interventi previsti all'interno del SIC IT3220040, denominato "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe", devono essere coerenti con l'elaborato Valutazione di Incidenza Ambientale allegato al P.A.T.

Fino all'adeguamento del P.I. con previsioni conformi alle direttive, è vietata comunque ogni attività o intervento che possa alterare permanentemente o danneggiare la consistenza e lo stato dei luoghi.

Si richiamano le norme di tutela del P.T.C.P. relativamente agli elementi della rete ecologica individuati dallo stesso.

Art. 21 Invarianti di natura storico-monumentale

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, artt. 13, 40
P.T.C.P.

Rif. Cartografia: Tav. 2 Carta delle Invarianti

Contenuto

Sono assunte quali invarianti di natura storico-monumentale i seguenti elementi indicati nella **tav. 2**:

ambiti:

- 01: contesti figurativi e pertinenze scoperte;
- 02: corti o complessi di valore storico-ambientale;

elementi puntuali:

- 01: Ville venete;
- 02: edifici e complessi di Archeologia Industriale;
- 03: altri edifici di valore architettonico o storico-testimoniale;
- 04: (ex) mulini.

Direttive

Il P.I. definisce la specifica disciplina di tutela delle invarianti individuate dal P.A.T. nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- contesti figurativi e pertinenze scoperte da tutelare: va garantita la tutela del contesto in conformità con quanto indicato agli artt. **44** e **45**;
- corti o complessi di valore storico-ambientale: va garantita la tutela in conformità con quanto indicato all'art. **48**;
- Ville venete, edifici e complessi di Archeologia Industriale, edifici di valore architettonico o storico-testimoniale (tipo 01,02,03): va garantita la tutela e la valorizzazione in conformità a quanto indicato agli artt. **42** e **43**;
- elementi storici minori (ex-mulini, capitelli, fontane, forni, ecc.): il P.I. predispone il censimento dei manufatti storici minori e ne detta la disciplina per la conservazione e la tutela, anche favorendo le iniziative di conoscenza e promozione, di fruizione pubblica attraverso percorsi, tabelle informative, ecc.

Prescrizioni e Vincoli

Fino all'adeguamento del P.I. con previsioni conformi alle direttive, sono vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto. Interventi diversi, nel rispetto della vigente disciplina di zona, possono essere ammessi previo nulla osta da parte delle competenti autorità o, se non richiesto obbligatoriamente, sono comunque subordinati a preventivo parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata ex L.R. 63/1994.

CAPO II – FRAGILITÀ E LIMITI ALLA TRASFORMABILITÀ

Art. 22 Compatibilità geologica

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio

Rif. Cartografia: Tav. 3 Carta delle Fragilità

Contenuto

Per garantire una corretta gestione del territorio, volta alla tutela delle opere edilizie ed infrastrutturali, alla sicurezza del territorio ed alla salvaguardia del patrimonio ambientale, nella **Tav. 3 - Carta delle Fragilità** - il P.A.T. individua le seguenti classi di compatibilità geologica ai fini urbanistici:

- aree idonee a condizione
- aree non idonee

Direttive comuni per le aree “idonee a condizione” e “non idonee”

Il P.A.T. recepisce la classificazione della compatibilità geologica emersa dalla sintesi degli elaborati del Quadro Conoscitivo e procede a definirne la normativa specifica, che dovrà essere recepita in sede di elaborazione del P.I.

Qualunque sia il grado di idoneità dell'area in cui ricade l'intervento di trasformazione è necessario che siano adeguatamente definiti il modello geologico e la caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché le condizioni idrogeologiche ed idrauliche; questo al fine di valutarne la compatibilità con il contesto in cui l'intervento si inserisce.

Sia il modello geologico che quello geotecnico saranno basati su indagini specifiche ed adeguate per quantità, qualità, profondità e sufficientemente estese in funzione dell'entità dell'intervento e dell'impatto prodotto sulle condizioni naturali (morfologiche, geologiche, idrogeologiche, idrauliche ed ambientali) del sito.

In relazione alla natura dei terreni ed alle caratteristiche della falda idrica sotterranea si dovrà, in particolare, tener conto del possibile verificarsi di fenomeni di liquefazione.

In relazione alle condizioni di sofferenza idraulica e/o idrogeologica, particolare attenzione andrà posta nella regimazione delle acque superficiali e nella salvaguardia della rete idrografica esistente, garantendone la continuità, nonché mantenendo e possibilmente migliorando le condizioni di funzionalità idraulica.

Si dovrà quindi operare evitando ogni intervento che possa diminuire tale funzionalità idraulica, tra cui la tombinatura di alvei demaniali, la riduzione della sezione liquida e l'interclusione di fossi demaniali e privati senza opportune opere di compensazione della diminuita funzionalità di scolo.

Si dovrà in particolare assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade.

Il P.I. recepisce, integra e dettaglia le direttive di cui sopra inerenti gli studi e gli interventi sul territorio, nonché la tutela idraulica, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni fornite dagli Enti competenti sui corsi d'acqua.

Il P.I. definirà inoltre, in maniera specifica, le condizioni a cui dovranno attenersi gli interventi che saranno realizzati nelle singole zone.

Per le aree esondabili e le aree di cava, il P.I. potrà ridefinire in dettaglio i limiti delle aree a diversa compatibilità geologica indicate dal P.A.T., sulla base di studi approfonditi, e/o a seguito di modifiche apportate di concerto e previo parere favorevole degli Enti competenti.

Sono inoltre fatte salve ed impregiudicate le statuizioni e scelte che potranno essere stabilite dalla pianificazione regionale di settore, anche in materia di geologia ed attività estrattive, alle quali lo strumento urbanistico si conformerà.

Prescrizioni e vincoli comuni per le aree “idonee a condizione” e “non idonee”

Per qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica (nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione, viabilità, ecc.) si dovrà fare riferimento alla normativa vigente, in particolare al D.M. 14.01.2008 e s.m.i., alla Circolare Ministero LL.PP. n.

617/2009 nonché, specificatamente per il patrimonio culturale, alla Direttiva P.C.M. 12.10.2007.

Per il sito di intervento e la progettazione delle opere si dovranno inoltre effettuare la caratterizzazione sismica, l'analisi dei possibili fenomeni di amplificazione, le verifiche prescritte e quanto altro richiesto dalla normativa vigente, con riferimento in particolare all'O.P.C.M. n. 3519/2006 e dalla successiva D.G.R. n. 71/2008 di recepimento.

Al fine di ridurre, o comunque non accrescere, le condizioni di pericolosità/rischio idraulico e/o idrogeologico, per gli strumenti urbanistici successivi al P.A.T. e le varianti a quelli esistenti *"che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico locale, deve essere redatta una specifica valutazione di compatibilità idraulica"* in merito alla coerenza delle nuove previsioni con le condizioni di pericolosità/rischio riscontrate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Gli interventi di trasformazione del territorio dovranno rispettare e fare proprie le indicazioni contenute nella "Valutazione di compatibilità idraulica" allegata al P.A.T., così come integrate e modificate dagli Enti esaminatori competenti.

Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica che comportino trasformazioni significative del territorio dovranno prevedere interventi atti a garantire l'invarianza idraulica, nonché opere finalizzate all'eliminazione, o quantomeno alla riduzione di eventuali criticità di natura idraulica e/o idrogeologica.

Stante i volumi di vaso minimi indicati dal P.A.T. e derivanti dallo studio di compatibilità idraulica, in fase di progettazione dovrà comunque essere effettuato il calcolo del volume di vaso a compensazione dell'intervento specifico e dovrà essere scelto il maggiore tra quello calcolato e quello minimo indicato dal P.A.T.

Art. 22.1 Aree idonee a condizione

Contenuto

Si tratta di aree in cui gli aspetti morfologici, geologici, idrogeologici ed idraulici, nonché gli interventi antropici effettuati tendono a condizionare in modo più o meno importante l'uso del territorio e possono richiedere interventi preventivi e/o di sistemazione.

All'interno delle "aree idonee a condizione" si è operata una suddivisione in funzione dei principali elementi di criticità, costituiti da:

- presenza o meno di pericolosità/rischio idraulico e grado di pericolosità/rischio;
- presenza o meno di attività estrattiva e caratteristiche del sito;
- condizioni idrogeologiche;
- profondità della falda dal piano campagna;
- caratteristiche geotecniche dei terreni.

Per ognuna delle **17** tipologie di "sottozona", definite dall'incrocio dei tematismi sopra elencati, all'art. **22.2** sono riportati gli indirizzi, i criteri e le prescrizioni da seguire per gli interventi urbanistici.

Prescrizioni e vincoli

Oltre alle norme comuni esplicitate all'art. **22**, valgono le seguenti prescrizioni:

- tutti gli interventi urbanistici dovranno essere preceduti da una specifica relazione geologica, idrogeologica e/o idraulica, supportata da indagini geognostiche specifiche ed adeguate per quantità, qualità e profondità all'importanza dell'opera ed al contesto in cui si inserisce. Tale indagine sarà finalizzata a definire le condizioni di fattibilità dell'intervento e le interazioni dello stesso con il fenomeno che genera la criticità nonché ad individuare le opere e gli interventi di mitigazione/eliminazione della pericolosità e/o dei fattori di penalizzazione;
- nel caso di condizioni fortemente penalizzanti, gli interventi dovranno essere subordinati ad una modellazione sufficientemente estesa anche alle aree circostanti in modo da poter avere una visione d'insieme dell'area di intervento e dovranno individuare l'elemento, o gli elementi, predominanti di criticità che penalizzano il territorio;

- in presenza di condizioni di pericolosità/rischio idraulico idraulico o di fragilità di natura idrogeologica, oltre alle norme di carattere generale, si farà riferimento alla normativa specifica di cui all'art. **23.1** (aree esondabili e a ristagno idrico);
- in presenza di risorgive, puntiformi o diffuse, oltre alle norme di carattere generale, si farà riferimento alla normativa specifica di cui all'art. **23.2** (aree di risorgiva), nonché agli artt. **17** (vincoli) e **18** (invarianti);
- in presenza di attività estrattive, oltre alle norme di carattere generale, si farà riferimento alla normativa specifica di cui all'art. **23.3** (aree con presenza di una o più attività estrattive, in atto, dismesse o abbandonate);
- in presenza di falda superficiale o subsuperficiale (profondità < 5 m dal piano campagna), nella realizzazione di strutture o infrastrutture interrato si dovrà tener conto della possibile venuta d'acqua all'interno dello scavo, di eventuali fenomeni di sottospinta idraulica, ecc. attuando adeguati accorgimenti operativi;
- per ognuna delle "sottozone" idonee a condizione si farà riferimento alle indicazioni di cui al seguente art. **22.2**.

Art. 22.2 Sotto classificazione delle aree idonee a condizione

N°	Fattori condizionanti	Interventi proposti
1	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza di coperture argillose potenti anche alcuni metri soprastanti le alluvioni ghiaiose. - Profondità della falda tra 5 e 10 m dal p.c.. - Possibile presenza di riporti legati all'attività estrattiva. - Caratteristiche geotecniche mediocri, localmente buone o scadenti. - Possibili locali eterogeneità litologiche per presenza di paleovalvei. 	<ul style="list-style-type: none"> - Accertamento delle condizioni geologiche, idrogeologiche e verifiche sismiche ai sensi della normativa vigente. - Verifica dell'eventuale presenza di riporti legati all'attività estrattiva. - Per le strutture interrato, verifica di stabilità dei fronti di scavo. <p>Ad integrazione e specifica di quanto sopra riportato valgono le norme di cui agli artt. 22 e 22.1 delle NTA.</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> - Profondità della falda tra 2 e 5 m dal p.c.. - Possibile presenza di riporti legati all'attività estrattiva. - Caratteristiche geotecniche mediocri (settore nord), da mediocri a scadenti (a sud). 	<ul style="list-style-type: none"> - Accertamento delle condizioni geologiche, idrogeologiche e verifiche sismiche ai sensi della normativa vigente. - Verifica dell'eventuale presenza di riporti legati all'attività estrattiva. - Verifiche di stabilità ed opere di sostegno dei fronti di scavo. - Eventuale impermeabilizzazione delle strutture interrato. <p>Ad integrazione e specifica di quanto sopra riportato valgono le norme di cui agli artt. 22 e 22.1 delle NTA.</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> - Rischio idraulico R1 – Basso. - Profondità della falda tra 5 e 10 m dal p.c.. - Caratteristiche geotecniche mediocri. - Possibili locali eterogeneità litologiche per presenza di paleovalvei. 	<ul style="list-style-type: none"> - Accertamento delle condizioni geologiche, idrogeologiche e verifiche sismiche ai sensi della normativa vigente. - Verifica delle condizioni idrauliche. - Interventi di mitigazione della criticità idraulica. - Salvaguardia della continuità e funzionalità della rete idrografica evitando interventi che interrompano o riducano il deflusso. - Divieto di realizzazione di interrati con accessi o aperture verso l'esterno. - Per le strutture interrato, verifica di stabilità dei fronti di scavo. <p>Ad integrazione e specifica di quanto sopra</p>

		riportato valgono le norme di cui agli artt. 22 e 22.1 delle NTA.
4	<ul style="list-style-type: none"> - Pericolosità idraulica P1 - Rischio idraulico R1 – Basso. - Profondità della falda tra 2 e 5 m dal p.c.. - Caratteristiche geotecniche mediocri, localmente variabili da mediocri/ buone a scadenti. - Possibili locali eterogeneità litologiche per presenza di paleovalvei. 	<ul style="list-style-type: none"> - Accertamento delle condizioni geologiche, idrogeologiche e verifiche sismiche ai sensi della normativa vigente. - Verifica delle condizioni idrauliche. - Interventi di mitigazione della criticità idraulica. - Salvaguardia della continuità e funzionalità della rete idrografica evitando interventi che interrompano o riducano il deflusso. - Divieto di realizzazione di interrati con accessi o aperture verso l'esterno. - Verifica di stabilità ed opere di sostegno dei fronti di scavo. - Eventuale impermeabilizzazione delle strutture interrato. <p>Ad integrazione e specifica di quanto sopra riportato valgono le norme di cui agli artt. 22 e 22.1 delle NTA.</p>
5	<ul style="list-style-type: none"> - Ex cava ricomposta a quota p.c. - Profondità della falda tra 2 e 5 m dal p.c.. - Caratteristiche geotecniche da accertare. 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica della natura e delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale usato per la ricomposizione. - Verifica della presenza di agenti inquinanti ed eventuale bonifica. - Accertamento delle condizioni geologiche, idrogeologiche e verifiche sismiche ai sensi della normativa vigente. - Verifica di stabilità ed opere di sostegno dei fronti di scavo. - Eventuale impermeabilizzazione delle strutture interrato. <p>Ad integrazione e specifica di quanto sopra riportato valgono le norme di cui agli artt. 22 e 22.1 delle NTA.</p>
6	<ul style="list-style-type: none"> - Ex cava ricomposta a quota p.c. - Rischio idraulico R1 - Profondità della falda tra 5 e 10 m dal p.c.. - Caratteristiche geotecniche da accertare. 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica della natura e delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale usato per la ricomposizione. - Verifica della presenza di agenti inquinanti ed eventuale bonifica. - Accertamento delle condizioni geologiche, idrogeologiche e verifiche sismiche ai sensi della normativa vigente. - Verifica delle condizioni idrauliche. - Interventi di mitigazione della criticità idraulica. - Salvaguardia della continuità e funzionalità della rete idrografica evitando interventi che interrompano o riducano il deflusso. - Divieto di realizzazione di interrati con accessi o aperture verso l'esterno. - Per le strutture interrato, verifica di stabilità dei fronti di scavo. <p>Ad integrazione e specifica di quanto sopra riportato valgono le norme di cui agli artt. 22 e 22.1 delle NTA.</p>
7	<ul style="list-style-type: none"> - Ex cava ricomposta a quota p.c. - Rischio idraulico R1 - Profondità della falda tra 2 e 5 m dal p.c.. - Caratteristiche geotecniche da accertare. 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica della natura e delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale usato per la ricomposizione. - Verifica della presenza di agenti inquinanti ed eventuale bonifica. - Accertamento delle condizioni geologiche, idrogeologiche e verifiche sismiche ai sensi della normativa vigente.

		<ul style="list-style-type: none"> - Verifica delle condizioni idrauliche. - Interventi di mitigazione della criticità idraulica. - Salvaguardia della continuità e funzionalità della rete idrografica evitando interventi che interrompano o riducano il deflusso. - Divieto di realizzazione di interrati con accessi o aperture verso l'esterno. - Verifica di stabilità ed opere di sostegno dei fronti di scavo. - Eventuale impermeabilizzazione delle strutture interrate. <p>Ad integrazione e specifica di quanto sopra riportato valgono le norme di cui agli artt. 22 e 22.1 delle NTA.</p>
8	<ul style="list-style-type: none"> - Profondità della falda tra 0 e 2 m dal p.c.. - Locale presenza di risorgive. - Caratteristiche geotecniche da mediocri (settore nord-ovest) a generalmente scadenti (a sud-est). - Possibili locali eterogeneità litologiche per presenza di paleoalvei. 	<ul style="list-style-type: none"> - Accertamento delle condizioni geologiche, idrogeologiche e verifiche sismiche ai sensi della normativa vigente. - Verifica di stabilità ed opere di sostegno dei fronti di scavo. - Impermeabilizzazione delle strutture interrate. - Applicazione delle norme per la salvaguardia delle risorgive. <p>Ad integrazione e specifica di quanto sopra riportato valgono le norme di cui agli artt. 22 e 22.1 delle NTA.</p>
9	<ul style="list-style-type: none"> - Profondità della falda tra 0 e 2 m dal p.c.. - Area depressa, con possibili ristagni superficiali. - Locale presenza di risorgive - Caratteristiche geotecniche da mediocri a scadenti. - Possibili locali eterogeneità litologiche per presenza di paleoalvei. 	<ul style="list-style-type: none"> - Accertamento delle condizioni geologiche, idrogeologiche e verifiche sismiche ai sensi della normativa vigente. - Interventi atti a favorire il deflusso delle acque e ad aumentare la permeabilità dei terreni superficiali. - Eventuale sopraelevazione del piano campagna. - Verifica di stabilità ed opere di sostegno dei fronti di scavo - Impermeabilizzazione delle strutture interrate. - Applicazione delle norme per la salvaguardia delle risorgive. <p>Ad integrazione e specifica di quanto sopra riportato valgono le norme di cui agli artt. 22 e 22.1 delle NTA.</p>
10	<ul style="list-style-type: none"> - Pericolosità idraulica P1 - Rischio idraulico R1 – Basso. - Profondità della falda tra 0 e 2 m dal p.c.. - Locale presenza di risorgive. - Caratteristiche geotecniche da mediocri a scadenti (tendono a peggiorare globalmente verso sud). - Possibili locali eterogeneità litologiche per presenza di paleoalvei. 	<ul style="list-style-type: none"> - Accertamento delle condizioni geologiche, idrogeologiche e verifiche sismiche ai sensi della normativa vigente. - Verifica delle condizioni idrauliche. - Interventi di mitigazione della criticità idraulica. - Salvaguardia della continuità e funzionalità della rete idrografica evitando interventi che interrompano o riducano il deflusso. - Divieto di realizzazione di interrati con accessi o aperture verso l'esterno. - Verifica di stabilità ed opere di sostegno dei fronti di scavo - Impermeabilizzazione delle strutture interrate. - Applicazione delle norme per la salvaguardia delle risorgive. <p>Ad integrazione e specifica di quanto sopra riportato valgono le norme di cui agli artt. 22 e 22.1 delle NTA.</p>
11	<ul style="list-style-type: none"> - Pericolosità idraulica P1 - Rischio idraulico R1 – Basso. - Profondità della falda tra 0 e 2 m dal p.c.. - Possibili ristagni superficiali. - Presenza di risorgive. 	<ul style="list-style-type: none"> - Accertamento delle condizioni geologiche, idrogeologiche e verifiche sismiche ai sensi della normativa vigente. - Verifica delle condizioni idrauliche. - Interventi di mitigazione della criticità idraulica ed idrogeologica.

	<ul style="list-style-type: none"> - Caratteristiche geotecniche per lo più scadenti, localmente mediocri. - Possibili locali eterogeneità litologiche per presenza di paleovalvei. 	<ul style="list-style-type: none"> - Salvaguardia della continuità e funzionalità della rete idrografica evitando interventi che interrompano o riducano il deflusso. - Interventi atti a favorire il deflusso delle acque e ad aumentare la permeabilità dei terreni superficiali. - Eventuale sopraelevazione del piano campagna. - Divieto di realizzazione di interrati con accessi o aperture verso l'esterno. - Verifica di stabilità ed opere di sostegno dei fronti di scavo - Impermeabilizzazione delle strutture interrato. - Applicazione delle norme per la salvaguardia delle risorgive. <p>Ad integrazione e specifica di quanto sopra riportato valgono le norme di cui agli artt. 22 e 22.1 delle NTA.</p>
<p style="text-align: center;">12</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ex cava ricomposta a quota p.c. - Profondità della falda tra 0 e 2 m dal p.c.. - Caratteristiche geotecniche da accertare. 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica della natura e delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale usato per la ricomposizione. - Verifica della presenza di agenti inquinanti ed eventuale bonifica. - Accertamento delle condizioni geologiche, idrogeologiche e verifiche sismiche ai sensi della normativa vigente. - Verifica di stabilità ed opere di sostegno dei fronti di scavo. - Impermeabilizzazione delle strutture interrato. <p>Ad integrazione e specifica di quanto sopra riportato valgono le norme di cui agli artt. 22 e 22.1 delle NTA.</p>
<p style="text-align: center;">13</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ex cava ricomposta a quota p.c. - Pericolosità idraulica P1 - Rischio idraulico R1 – Basso. - Profondità della falda tra 0 e 2 m dal p.c.. - Caratteristiche geotecniche da accertare. 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica della natura e delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale usato per la ricomposizione. - Verifica della presenza di agenti inquinanti ed eventuale bonifica. - Accertamento delle condizioni geologiche, idrogeologiche e verifiche sismiche ai sensi della normativa vigente. - Verifica delle condizioni idrauliche. - Interventi di mitigazione della criticità idraulica. - Salvaguardia della continuità e funzionalità della rete idrografica evitando interventi che interrompano o riducano il deflusso. - Divieto di realizzazione di interrati con accessi o aperture verso l'esterno. - Verifica di stabilità ed opere di sostegno dei fronti di scavo. - Impermeabilizzazione delle strutture interrato. <p>Ad integrazione e specifica di quanto sopra riportato valgono le norme di cui agli artt. 22 e 22.1 delle NTA.</p>
<p style="text-align: center;">14</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ex cava depressa rispetto al piano campagna, per lo più ripristinata all'uso agricolo. - Possibili allagamenti per risalita della falda idrica sotterranea. - Rischio idraulico R1 - Basso. - Diffusa presenza di ristagni superficiali. - Locali dissesti in corrispondenza dei fronti di scavo. - Caratteristiche geotecniche da accertare. 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica della natura e delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale usato per la ricomposizione. - Verifica della presenza di agenti inquinanti ed eventuale bonifica. - Accertamento delle condizioni geologiche, idrogeologiche e verifiche sismiche ai sensi della normativa vigente. - Verifica delle condizioni idrauliche. - Opere di mitigazione della criticità idraulica ed idrogeologica. - Interventi atti a favorire il deflusso delle acque e

	<ul style="list-style-type: none"> - Possibili locali eterogeneità litologiche per presenza di paleoalvei. 	<p>ad aumentare la permeabilità dei terreni superficiali.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ripristino del piano campagna ad una quota compatibile con le condizioni di pericolosità/rischio idraulico. - Divieto di realizzazione di interrati con accessi o aperture verso l'esterno. - Impermeabilizzazione delle strutture interrato. <p>Ad integrazione e specifica di quanto sopra riportato valgono le norme di cui agli artt. 22 e 22.1 delle NTA.</p>
<p>15</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pericolosità idraulica P2 - Rischio idraulico R2 – Alto. - Profondità della falda tra 0 e 2 m dal p.c.. - Locale presenza di risorgive. - Possibili ristagni superficiali. - Caratteristiche geotecniche da mediocri a scadenti. - Possibili locali eterogeneità litologiche per presenza di paleoalvei. 	<ul style="list-style-type: none"> - Divieto di nuove zone edificabili di espansione e di realizzazione di nuovi edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone (art 11 del P.A.I.). - Accertamento delle condizioni geologiche, idrogeologiche e verifiche sismiche ai sensi della normativa vigente. - Verifica delle condizioni idrauliche. - Salvaguardia della continuità e funzionalità della rete idrografica evitando interventi che interrompano o riducano il deflusso. - Interventi di mitigazione della criticità idraulica ed idrogeologica. - Divieto di realizzazione di interrati con accessi o aperture verso l'esterno. - Interventi atti a favorire il deflusso delle acque e ad aumentare la permeabilità dei terreni superficiali. - Applicazione delle norme per la salvaguardia delle risorgive. <p>Ad integrazione e specifica di quanto sopra riportato valgono le norme di cui agli artt. 22 e 22.1 delle NTA.</p>
<p>16</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cava attiva. 	<ul style="list-style-type: none"> - Allo stato attuale l'area non è utilizzabile ai fini edificatori e per essa vale l'art. 17 delle NTA. - L'utilizzo dell'area ai fini edificatori è condizionato alla cessazione dell'attività estrattiva ed alla realizzazione di un'adeguata ricomposizione ambientale. <p>Ad integrazione e specifica di quanto sopra riportato valgono le norme di cui agli artt. 22 e 22.1 delle NTA.</p>
<p>17</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Elevata pericolosità idraulica in relazione alla criticità arginale del Timonchio. 	<ul style="list-style-type: none"> - L'ulteriore utilizzo dell'area ai fini edificatori è condizionato alla realizzazione di opere di mitigazione della pericolosità idraulica del Timonchio: cassa di espansione e rinforzo dell'argine. - Allo stato attuale l'area è equiparabile alle aree P2 del P.A.I. e per essa valgono le rispettive NTA del P.A.I. stesso; in particolare vale il divieto di nuove zone edificabili di espansione e di realizzazione di nuovi edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone (art 11 del P.A.I.).

Art. 22.3 Aree non idonee

Contenuto

Comprendono:

- i corsi d'acqua principali (Timonchio e Bacchiglione) e le relative fasce di rispetto idraulico;

- le "aree fluviali" così come individuate dal P.A.I. e classificate a pericolosità idraulica molto elevata P4.
- la rete idrografica di competenza del Consorzio di bonifica e le relative fasce di rispetto idraulico, ancorché non rappresentate nella **Tav. 3** del P.A.T.;
- le ex-cave adibite a discarica per R.S.U., assimilabili e miste;
- le emergenze puntiformi (risorgenza e ripe) e la fascia di protezione primaria, nonché la fascia di protezione (5 m) delle altre emergenze e dei corsi d'acqua ricadenti all'interno delle "aree di risorgiva" di cui all'art. **23.2** delle presenti norme, ancorché non rappresentati nella **Tav. 3** del P.A.T.
- i corsi d'acqua con presenza di emergenze diffuse di risorgiva, come rappresentati nella **Tav. 3** del P.A.T., e relativa fascia di rispetto (5 m).

Prescrizioni e vincoli

Per le "aree fluviali" individuate dal P.A.I. valgono le norme previste nel P.A.I. stesso, con particolare riferimento all'art. 17 "Misure di tutela nelle aree fluviali".

Nelle aree non idonee è preclusa l'edificazione in genere. Sono ammessi solo le opere e gli interventi volti alla riparazione ed al consolidamento, al recupero ed alla riqualificazione dell'esistente, nonché alla manutenzione e gestione del territorio in genere ed in particolare alla mitigazione della pericolosità ed alla stabilizzazione del dissesto.

Per gli interventi ammessi, oltre alle direttive esplicitate all'art. **22**, valgono le seguenti prescrizioni:

- sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, che non contemplino incrementi del carico urbanistico e qualora prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture;
- possono essere consentiti anche interventi di ampliamento, per adeguamenti a scopo igienico-sanitario, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per ricavo di locali accessori (box auto, impianti tecnologici, ecc.), nonché quelli legati alla viabilità ed alla posa di sottoservizi (qualora non altrimenti ubicabili), alla sentieristica ed al mantenimento delle sole attività esistenti. Tali interventi, ad eccezione degli adeguamenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche, saranno consentiti a meno che non prevedano un avanzamento dell'edificio esistente verso l'elemento soggetto a tutela (corsi d'acqua, risorgive);
- sono consentiti interventi di miglioramento fondiario pertinenti all'attività agricola;
- tutti gli interventi saranno comunque subordinati ad uno studio completo di fattibilità basato su indagini geologiche-geotecniche e studi idrogeologici ed idraulici approfonditi ed adeguatamente estesi alle aree contermini, nonché alla realizzazione di opere di mitigazione del rischio idrogeologico e/o idraulico;
- per le ex-cave adibite a discarica R.S.U., R.S.A. e miste valgono le norme di cui all'art. **23.3** delle presenti norme.

Art. 23 Aree soggette a dissesto idrogeologico

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 41

Rif. Cartografia: **Tav. 3** Carta delle Fragilità

Contenuto

Al fine di visualizzare le principali criticità di natura idraulica e/o idrogeologica e gli elementi di vulnerabilità che interferiscono con l'uso del territorio condizionandolo in modo più o meno importante, il P.A.T. individua, nella **Tav. 3**, le seguenti aree:

- area esondabile e a ristagno idrico;
- area di risorgiva;
- area con presenza di una o più attività estrattive, in atto, dismesse o abbandonate.

Direttive e prescrizioni comuni per le aree soggette a dissesto idrogeologico

Per interventi che ricadono all'interno di una o più perimetrazioni di aree soggette a dissesto idrogeologico, dovranno essere effettuati gli approfondimenti necessari ad individuare gli elementi di criticità ed a determinare il grado di pericolosità/rischio; a tali interventi si applicano le direttive, le prescrizioni ed i vincoli esplicitati ai successivi artt. **23.1, 23.2 e 23.3.**

Per interventi che ricadano all'interno di più perimetrazioni di aree soggette a dissesto idrogeologico, si dovranno recepire direttive, prescrizioni e vincoli previsti per ogni singola tipologia di dissesto.

Per le aree classificate come non idonee che ricadono all'interno delle perimetrazioni sopra indicate si farà riferimento a quanto riportato all'art. **22.3.**

Per gli interventi di trasformazione urbanistica in aree idonee a condizione ricadenti all'interno delle perimetrazioni sopra indicate si farà riferimento anche agli indirizzi ed i criteri da seguire per gli interventi urbanistici di cui all'art. **22.1** "aree idonee a condizione" ed all'art. **22.2** "sotto classificazione delle aree idonee a condizione".

Art. 23.1 Aree esondabili ed aree soggette a ristagno idrico

Contenuto

Si tratta di aree soggette ad allagamenti per esondazione dei corsi d'acqua o per risalita della falda idrica sotterranea e/o a fenomeni di ristagno idrico derivanti da particolari condizioni morfologiche (aree depresse, assenza di una rete di scolo) e/o litologiche (presenza in superficie di terreni impermeabili).

Direttive comuni per le aree esondabili e/o a ristagno idrico

Qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica previsto in queste aree è subordinato alla realizzazione di interventi di compensazione dei volumi idrici derivanti all'aumento dell'impermeabilizzazione del suolo e/o di mitigazione della pericolosità/rischio idraulico, nonché delle criticità di natura idrogeologica. Tali interventi dovranno essere definiti sulla base di uno studio idrogeologico-idraulico specifico in funzione del contesto morfologico e della tipologia dell'intervento urbanistico, secondo le indicazioni generali di tutela del P.A.I. e di quanto contenuto nella Valutazione di compatibilità idraulica.

Tra questi, ad esempio:

- la creazione di volumi da destinare all'invaso ed alla laminazione degli incrementi delle portate defluite;
- interventi che facilitino il deflusso delle acque, migliorando ed adeguando il reticolo idrografico esistente;
- l'adozione di adeguate regole e metodologie costruttive finalizzate all'eliminazione o, quantomeno, alla riduzione della criticità idraulica e/o idrogeologica.

Per direttive e prescrizioni più specifiche, sia di carattere generale che relative alle previsioni urbanistiche del P.A.T., si farà riferimento alle indicazioni contenute nella Valutazione di Compatibilità Idraulica.

Per le singole sotto zone "idonee a condizione" vale inoltre quanto previsto all'art. **22.2** delle presenti norme.

AREE ESONDABILI

Rif. Legislativo: *Piano di Assetto Idrogeologico - 1a Variante 2007 e Delibera del Comitato Istituzionale n.4 del 19.06.2007 (cfr. art. 14 delle presenti norme).*

Piano provinciale di Emergenza 2007

P.T.R.C. 2009

P.T.C.P. 2010

Contenuto

Le perimetrazioni riportate nella **Tav. 3 "Carta delle Fragilità"** rappresentano l'inviluppo delle aree esondabili/soggette ad allagamento che figurano negli elaborati del P.A.I. e del P.T.C.P. (queste ultime derivate dal Piano Provinciale di Emergenza), unitamente a quelle fornite dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta.

Le perimetrazioni del P.A.I. sono specificate nella **Tav. 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale"**, a cui si rimanda.

La maggior parte delle aree esondabili sono classificate in condizioni di pericolosità/rischio idraulico moderato-basso: P.A.I. = P1 (moderata), P.T.C.P = R1 (moderato), Consorzio = rischio basso.

Aree molto limitate (loc. Rizzotti, Rettorgole sud e zona "Bosco di Dueville") presentano un grado maggiore di criticità idraulica: P.A.I. = P2 (medio), P.T.C.P = R2 (medio), Consorzio = rischio alto. Si fa presente, al riguardo, che nel caso dei dati del Consorzio il tirante idrico previsto è comunque inferiore a 1,00 m.

Il P.A.I. definisce ed individua infine le "aree fluviali", classificate come P4 - aree a pericolosità idraulica elevata o molto elevata.

Direttive

In generale, per quanto riguarda le aree esondabili, vale quanto riportato all'art.7 del P.A.I.: "sono considerate pericolose le aree che sono state soggette ad allagamento nel corso degli ultimi cento anni".

Il P.I. provvede a precisare in modo dettagliato i perimetri delle aree esondabili riportate nella "Carta delle Fragilità" in base ad una puntuale ricognizione del territorio alla scala di dettaglio, sulla base delle indicazioni contenute nei suddetti Piani e nella cartografia del Consorzio, nonché di altra documentazione reperibile.

Il P.I., in riferimento alle aree esondabili già individuate o che saranno individuate come tali, disciplina le trasformazioni urbanistiche secondo le indicazioni del P.A.T. e della Valutazione di compatibilità idraulica.

I nuovi interventi urbanistici (edificatori, viabilità, ecc.) dovranno essere supportati da uno studio idrogeologico-idraulico volto ad approfondire l'analisi delle condizioni di pericolosità/rischio ed ad individuare i possibili interventi di mitigazione.

Prescrizioni e Vincoli

Per tutte le aree a pericolosità idraulica valgono le disposizioni di cui all'art. 9 del P.A.I. - "*Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica, geologica e da valanga*".

In sintesi, al fine di non aggravare le condizioni di pericolosità e/o rischio idraulico-idrogeologico, gli interventi consentiti devono essere tali da:

- mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare sensibilmente il normale deflusso delle acque;
- non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;
- non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
- non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità;
- non costituire od indurre la formazione di vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
- minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica;
- non pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino.

Per quanto riguarda la tipologia di interventi ed azioni vietate o ammissibili si dovrà farà riferimento agli articoli specifici del P.A.I.

In particolare, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e nelle norme del P.A.T. (art. **23.1**):

- per le **aree fluviali** valgono le norme previste all'art. 17 del P.A.I.; tali aree sono state classificate come non idonee e per esse si farà riferimento a quanto riportato all'art. **22.3** delle presenti norme;
- le **altre aree esondabili** sono state considerate idonee a condizione, con gradi diversi di penalizzazione in funzione del grado di pericolosità/rischio. Per tali aree, oltre a quanto riportato all'art. **22.1** (aree idonee a condizione), si fa presente che:
 - nelle **aree a pericolosità/rischio P2 (P.A.I.), R2 (P.T.C.P.) o alto (Consorzio)**, in conformità all'art.11 del P.A.I., *"la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone che non costituiscano ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti"*.
 - nelle **aree a pericolosità/rischio P1 (P.A.I.), R1 (P.T.C.P.) o basso (Consorzio)**, in conformità all'art.10 del P.A.I., viene demandato al P.I. di *"prevedere e disciplinare l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture, gli interventi sul patrimonio esistente"*.

Nelle aree esondabili è vietata la realizzazione di strutture interrato o seminterrate con accessi o aperture verso l'esterno (accessi ai garage, porte, finestre, bocche da lupo, ecc.) a meno che un apposito studio idrogeologico-idraulico ne verifichi e certifichi la fattibilità in relazione alle condizioni di pericolosità/rischio ed individui gli interventi di mitigazione o che le aperture siano realizzate ad una quota di sicurezza superiore al massimo tirante idraulico previsto, oppure siano a tenuta stagna.

AREE SOGGETTE A RISTAGNO IDRICO

Contenuto

Si tratta di aree soggette a ristagni superficiali per difficoltà di deflusso in quanto depresse (sia per cause naturali che antropiche), prive di adeguata rete di scolo e/o con presenza, in superficie, di terreni poco o per nulla permeabili.

Direttive

Tali aree sono state classificate come idonee a condizione e per esse vale quanto contemplato all'art. **22.1** delle presenti norme (aree idonee a condizione).

Gli interventi di trasformazione urbanistica previsti in tali aree dovranno prevedere opere finalizzate all'eliminazione, o quantomeno alla riduzione della criticità (ad es. interventi atti a favorire il deflusso delle acque di ristagno e/o ad aumentare la permeabilità dei terreni superficiali).

Il P.I. definirà in modo più dettagliato la tipologia degli interventi sulla base delle direttive e prescrizioni contenute nella Valutazione di compatibilità idraulica.

Art. 23.2 Aree di risorgiva.

Risorgive puntiformi e diffuse lungo i corsi d'acqua

Rif. Legislativo: P.T.R.C. 2009, art. 16, comma 5
P.T.C.P. 2010, art. 36

Contenuto

- Aree di risorgiva, comprendenti, al loro interno, emergenze ravvicinate, sia di tipo puntiforme che diffuso lungo i corsi d'acqua;
- emergenze puntiformi (capifonte);
- emergenze diffuse lungo i corsi d'acqua.

Costituiscono contesti ad elevato valore idrogeologico, paesaggistico ed ambientale in quanto rappresentano elementi di grande rilevanza naturalistica e risorse idriche

importanti. Si tratta pertanto di ambiti da tutelare e valorizzare ai fini della salvaguardia della risorsa.

Per le loro caratteristiche, le risorgive risultano inoltre degli indicatori dello stato di salute della falda e, più in generale, degli ecosistemi ad esse connessi e come tali andrebbero monitorati in relazione allo stato ecologico, chimico e quantitativo.

Nella **Tav. 3** "*Carta delle Fragilità*", in accordo con l'Amministrazione Provinciale, sono state indicate anche le risorgive rappresentate nella *Carta della Fragilità* del P.T.C.P. ma allo stato attuale estinte, intubate o corrispondenti ad emergenze diffuse, ormai prive della valenza morfologica, idrogeologica, paesaggistica ed ambientale che giustificava l'imposizione del vincolo.

Tali elementi, indicati a titolo ricognitivo, sono denominati "*risorgive puntiformi estinte o intubate*": per essi il P.A.T. non prevede indicazioni e normative specifiche.

Ciò premesso, ove nelle presenti N.T.A. si citano le "risorgive puntiformi", il riferimento è esclusivamente a quelle attive.

Direttive

Le emergenze puntiformi (capifonte e ripe) individuate nella **Tav. 1** "*Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale*" e nella **Tav. 3** "*Carta delle Fragilità*" e relativa fascia di protezione primaria, così come definita all'art. 17 delle presenti norme sono da considerare come aree non idonee.

Analogamente sono da considerare come aree non idonee l'elemento idrologico e la relativa fascia di rispetto di 5 metri a partire dal ciglio superiore delle altre polle di risorgiva e dei corsi d'acqua con emergenze diffuse. Per tali aree si farà riferimento a quanto riportato all'art. 22.3 (aree non idonee) delle presenti norme.

Per il resto le aree di risorgiva sono state classificate come idonee a condizione, con gradi diversi di penalizzazione in relazione alle caratteristiche morfologiche, idrogeologiche ed idrauliche del contesto in cui sono inserite.

Per tali aree si farà riferimento a quanto riportato all'art. 22.1 (aree idonee a condizione) delle presenti norme.

Il P.I. verifica lo stato di funzionalità delle emergenze puntiformi e diffuse così come individuate dal P.A.T. e completa la ricognizione puntuale e la schedatura delle risorgive presenti nel territorio comunale.

Prescrizioni

All'interno delle "aree di risorgiva" dovrà essere posta particolare attenzione alla conservazione ed al miglioramento del contesto idrogeologico, paesaggistico ed ambientale, vietando tutti gli interventi in contrasto con le direttive sopra richiamate, o che possano alterare tale contesto ed il micro-ambiente costituitosi e/o pregiudicare la funzionalità del sistema idraulico

Tutti gli interventi saranno comunque subordinati ad uno studio di fattibilità a carattere idrogeologico-idraulico, nonché ad una valutazione della compatibilità dell'intervento con il contesto in cui si inserisce.

Gli ambiti di risorgiva particolarmente significativi sotto il profilo idrogeologico-ambientale e paesaggistico sono stati considerati come "invarianti" e vale per essi la normativa specifica di cui all'art. 18.

Per le emergenze puntiformi individuate nella **Tav. 1** "*Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale*" e nella **Tav. 3** "*Carta delle Fragilità*", valgono gli indirizzi e le prescrizioni di cui all'art. 17 (Vincoli).

Per le altre emergenze puntiformi e per quelle diffuse lungo i corsi d'acqua, così come individuate nella **Tav. 3** "*Carta delle Fragilità*", è definita una fascia di salvaguardia comprendente l'elemento idrologico (polla di risorgiva e corso d'acqua) di ampiezza di almeno 5 metri, computati a partire dal ciglio superiore delle ripe, in cui è vietato qualsiasi intervento che ne pregiudichi lo stato ottimale e la funzionalità.

Per le "risorgive", così come definite nel presente articolo, sono vietati in particolare:

- interventi di rimboschimento con specie esotiche (Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima), il carico zootecnico o sfruttamento agricolo eccessivo e qualsiasi intervento che possa portare alla perdita della biodiversità presente nel biotopo;

- apporti inquinanti da insediamenti civili ed industriali che determinano inquinamento della falda acquifera o delle acque di risorgiva con conseguente alterazione della trofia delle acque;
- captazioni a scopi idroelettrici ed industriali con conseguente alterazione della stabilità dell'ecosistema acquatico, se non necessari per scopi di pubblica utilità da definirsi con le Amministrazioni preposte;
- tagli incontrollati della vegetazione ripariale lungo i corsi d'acqua di risorgiva;
- interventi che provochino fenomeni di degradazione del suolo per compattazione in aree umide, dovuti a calpestio;
- la canalizzazione delle sponde dei corsi d'acqua con emergenze diffuse, per non compromettere la vegetazione ripariale presente sulle stesse.

Dove possibile è auspicabile:

- mantenere intatta la continuità e lo sviluppo delle siepi agrarie e delle macchie boscate ai margini dei coltivi;
- qualora non esistenti, la realizzazione di fasce tampone boscate lungo le risorgive al fine dell'abbattimento del carico inquinante di origine agricola e come intervento di riqualificazione paesaggistica ed ambientale; tali interventi dovranno essere concordati con gli enti competenti sul corso d'acqua.

Fino all'adeguamento del P.I. con previsioni conformi alle direttive, fatte salve eventuali indicazioni puntuali vigenti, sono comunque vietati tutti gli interventi che possono portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto.

Art. 23.3 Aree con presenza di una o più attività estrattive, in atto, dismesse o abbandonate

Rif. Legislativo: *Piano Regionale Attività di Cava*
P.T.R.C. 1991, art. 17 p.p.
P.T.R.C. 2009, art. 15
P.T.C.P. 2010, art. 13

Contenuto

Le perimetrazioni che figurano nella **Tav. 3 "Carta delle Fragilità"** corrispondono a porzioni di territorio comprendenti al loro interno una o più attività estrattive; si riferiscono al totale delle cave (in atto, dismesse o abbandonate) individuate nel territorio comunale.

Nella tavola non sono rappresentate le cave "in essere" (autorizzate) nelle quali i lavori di estrazione non sono iniziati al momento della stesura del P.A.T.; per l'individuazione di queste ultime si rimanda alla **Tav. 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale"**.

Le caratteristiche di questi ambiti sono esaminate nel dettaglio all'interno del Quadro Conoscitivo (Matrice c05 suolo-sottosuolo – Tav. C0503 "Carta Geomorfologica" e nella relazione tecnica illustrativa).

La maggior parte delle cave dismesse o abbandonate risulta ripristinata ai fini agricoli; alcune alla quota del piano campagna circostante, altre ad una quota inferiore. In corrispondenza di queste ultime sono diffusi i fenomeni di allagamento e/o ristagno superficiale.

Solo per alcune di esse esiste una documentazione relativa al materiale utilizzato per la ricomposizione: tra queste, alcune risultano essere state adibite a discarica R.S.U. ed assimilabili o miste.

Di queste differenze si è tenuto conto nell'elaborazione della compatibilità geologica (**Tav. 3 "Carta delle Fragilità"**) ed in particolare nella perimetrazione delle diverse "sottozone" in cui è suddivisa l'area "idonea a condizione".

Direttive

Per le cave in essere (cave in attività e cave non più attive, ma non ancora dichiarate estinte) la competenza è Regionale e per la normativa specifica vale quanto esplicitato all'art. 17 delle presenti norme.

Il P.A.T. pertanto individua e norma solo le **cave dismesse ed abbandonate**.

In queste, eventuali interventi di modificazione morfologica vanno conformati alle direttive ed agli indirizzi di ricomposizione ambientale assunti dalla Regione (e dalla Provincia) e comunque, alla pianificazione urbanistica ed ambientale di livello superiore.

Ai sensi dell'art. 35, comma 8 del P.T.C.P., il P.I. detterà una specifica normativa *"che preveda la tutela e la valorizzazione naturalistica, didattica e per il tempo libero di cave abbandonate che favoriscono lo sviluppo spontaneo di ecosistemi di area umida"*.

Per le cave abbandonate che esprimono le connotazioni di "zone umide", si richiama l'obbligo di tutela secondo le statuizioni del P.T.R.C. e del D.P.R. 448/1976 (Convenzione di Ramsar).

Ai sensi dell'art. 29, comma 4d del P.T.C.P., interventi su cave non più attive che presentino caratteristiche di idoneità (aree depresse, presenza di terreni permeabili, assenza di fattori di pericolosità) *"dovranno essere preceduti da una valutazione su una possibile utilizzazione dei siti come sistemi di ricarica delle falde"*.

Per le cave depresse rispetto al piano campagna potrà altresì essere valutata la possibilità di mantenere lo stato di fatto ai fini del loro utilizzo come opere per la mitigazione della pericolosità idraulica.

Il P.I. procederà alla verifica delle perimetrazioni delle aree cavate, sia depresse che ripristinate alla quota del piano campagna.

Prescrizioni

Per le ex-cave adibite a discarica R.S.U., R.S.A. e miste si farà riferimento all'art. **22.3** delle presenti norme.

Per tutti i siti degradati per la presenza storica di rifiuti, di discariche non ripristinate e di situazioni ambientali potenzialmente in grado di creare od aggravare contaminazioni di suolo ed acque sotterranee, già individuati o che dovessero emergere in seguito, si dovrà fare riferimento alla delibera di Giunta Provinciale n. 335/2010.

Per tali siti valgono le direttive di cui all'art. 12 del P.T.C.P. ("Aree degradate per la presenza storica di rifiuti").

Nell'ipotesi di interventi di modifica dello stato attuale, in particolare se ai fini di un loro diverso utilizzo, si dovrà effettuare una dettagliata analisi ambientale ed un'analisi di rischio ambientale ed igienico-sanitario ai sensi della normativa vigente.

Tutte le altre cave dismesse o abbandonate sono state classificate come idonee a condizione; per tali aree, oltre a quanto riportato all'art. **22.1** delle presenti norme. (aree idonee a condizione), valgono le seguenti norme specifiche.

a) Cave ripristinate alla quota del piano campagna:

- nel caso di interventi di trasformazione urbanistica dovranno essere verificate la natura e le caratteristiche chimico-fisiche del materiale utilizzato per la ricomposizione al fine di accertare la presenza o meno di agenti inquinanti;
- nel caso di rinvenimento di rifiuti, valgono anche per questi siti le norme di cui alla Del.G.P. n. 335/2010 ed all'art.12 del P.T.C.P.

b) Cave depresse rispetto al piano campagna:

- nel caso di interventi di trasformazione urbanistica dovranno essere verificate la natura e le caratteristiche chimico-fisiche del materiale utilizzato per la ricomposizione al fine di accertare la presenza o meno di agenti inquinanti;
- nel caso di rinvenimento di rifiuti, valgono anche per questi siti le norme di cui alla Del.G.P. n. 335/2010 ed all'art.12 del P.T.C.P.
- dato il possibile verificarsi di fenomeni di allagamento o di ristagno superficiale, particolare attenzione andrà posta nell'analisi dell'assetto idraulico ed idrogeologico del sito di intervento e delle aree contermini e dovranno essere attuati tutti quegli interventi atti ad eliminare o quantomeno ridurre, le condizioni di criticità, tra cui, ad esempio:

- ripristinare il piano campagna ad una quota compatibile con le condizioni di pericolosità idraulica;
- attuare interventi per migliorare le condizioni di deflusso superficiale;
- realizzare sistemi di drenaggio (qualora possibili in funzione della soggiacenza della falda rispetto al fondo dello scavo).

Art. 24 Zone di tutela

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 41
D.Lgs. n. 152/2006, All. 1-2
P.T.R.C. 2009, art. 16

Rif. Cartografia: **Tav. 3** Carta delle Fragilità

Contenuto

Il P.A.T., ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/2004, individua le zone sottoposte a tutela che corrispondono a:

Corsi d'acqua

Trattasi della rete idrografica comunale composta da fiumi, torrenti e canali.

Fascia di tutela dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/2004

Si tratta di una fascia di profondità di 100 m dall'unghia esterna dell'argine principale dei fiumi e torrenti di maggior rilevanza presenti nel territorio comunale.

Aree Boschive

Fascia delle risorgive

Si tratta della porzione di territorio comunale compresa tra il limite superiore ed il limite inferiore delle risorgive.

Il fenomeno delle risorgive rappresenta uno dei caratteri idrogeologici ed ambientali più tipici della Pianura Padana, di elevata valenza naturalistica, da tutelare adeguatamente al fine di arrestare i processi degenerativi in corso (interramento e chiusura artificiale di fossi e di emergenze).

Questo anche in conformità con quanto contemplato dalla normativa vigente.

Direttive

Corsi d'acqua

Si applicano le norme specifiche di cui all'art. 17.

Fascia di tutela dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/2004

Il P.I. recepisce ed aggiorna il quadro delle fasce di tutela di cui al presente articolo, adeguandoli allo stato di fatto.

Il P.I. individua, all'interno delle fasce di tutela - esternamente alle aree di urbanizzazione consolidata e degli ambiti di edificazione diffusa - gli interventi edilizi ammessi e gli eventuali interventi di demolizione delle superfetazioni degradanti.

Il Piano degli Interventi può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste.

Aree Boschive

Si applicano le norme specifiche di cui all'art. 10.

Fascia delle risorgive

La tutela si attua sulla base delle disposizioni contenute nelle presenti norme e nel dettato legislativo statale e regionale, che vanno tradotte in indicazioni progettuali e normative dal P.I.

Il P.I. approfondisce la ricognizione delle emergenze (puntiformi o diffuse) ed adotta una specifica disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione naturalistica e paesaggistica dei luoghi.

Direttive comuni per tale area sono:

- conservazione e salvaguardia delle caratteristiche idrogeologiche, di naturalità e biodiversità, anche mediante la creazione di oasi per la protezione della flora e della fauna;
- incentivazione all'utilizzo per attività sportive o per usi ricreativi;
- conservazione ed incentivazione del riuso di tecniche e pratiche colturali tradizionali.

Prescrizioni e vincoli

Corsi d'acqua

Si applicano le norme specifiche di cui all'art. **17**.

Fascia di tutela dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/2004

Fatte salve le disposizioni per i corsi d'acqua pubblici di cui al D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", il P.A.T. dispone che i corsi d'acqua di pregio ambientale di cui al presente articolo con relative fasce di tutela, siano salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:

- conservare il carattere ambientale delle vie d'acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le alberate, le siepi, le strade principali di accesso, lungo i confini, i fossi e nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti;
- realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti, ecc, nonché le opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua; le opere devono essere realizzate nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio.

All'interno delle aree di urbanizzazione consolidata e degli ambiti di edificazione diffusa, prevale quanto previsto ai successivi artt. **28 e 29** delle presenti norme.

Aree Boschive

Si applicano le norme specifiche di cui all'art. **10**.

Fascia delle risorgive

Per le emergenze puntiformi o diffuse lungo i corsi d'acqua nonché per le aree di risorgiva, così come individuate nelle **Tavv. 1, 2 e 3**, valgono le norme specifiche di cui agli artt. **17, 18, 23.2**.

Nelle altre zone interessate da fenomeni di risorgiva, si dovrà operare in modo da evitare o, quantomeno, ridurre al minimo, interventi urbanistici che alterino le caratteristiche di naturalità e biodiversità, al fine di:

- salvaguardare le polle di risorgiva "attive", ancorché asciutte;
- assicurare la continuità del reticolo idrografico di risorgiva.

Ai fini della salvaguardia idraulica e dell'ambito di risorgiva, viene esclusa la possibilità di realizzare piani interrati e seminterrati nelle aree ricadenti all'interno della fascia delle risorgive, tra il limite superiore e il limite inferiore indicati nella Tav. 3 "Carta delle Fragilità".

Art. 25 Compatibilità idraulica

Rif. Legislativo: *D.G.R.V. del 13/12/2002 n. 3637*

D.G.R.V. del 10/05/2006 n. 1322

D.G.R.V. del 6/10/2009 n. 2948

Piano Regionale di Tutela delle Acque

P.T.C.P. 2010

Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione - Prima Variante (giugno 2007) - P.A.I.

Delibera del Comitato Istituzionale n.4 del 19/06/2007.

Rif. Elaborato: *Valutazione di compatibilità idraulica*

Contenuto

Scopo della Valutazione di compatibilità idraulica è quello di verificare la compatibilità delle previsioni urbanistiche del P.A.T. comportanti trasformazioni che possano modificare il regime idraulico del territorio con le condizioni idraulico-idrogeologiche e l'assetto idrografico dello stesso; questo allo scopo di evitare che gli interventi di trasformazione vadano ad aggravare situazioni di criticità esistenti, ne inducano di nuove o pregiudichino la riduzione dell'esistente livello di pericolosità/rischio.

Nella Valutazione sono inoltre quantificati i volumi minimi di invaso necessari a compensare gli incrementi delle portate defluite a seguito dell'incremento della impermeabilizzazione ed individuate le misure compensative atte a "*mantenere costante il coefficiente idrometrico secondo il principio dell'invarianza idraulica*", nonché i possibili interventi di mitigazione della pericolosità/rischio idraulico e delle criticità di natura idrogeologica.

Direttive

Per ogni intervento che comporti una impermeabilizzazione superiore agli 0,1 ettari dovrà essere presentato al Comune uno studio di Compatibilità Idraulica; diversamente un'asseverazione.

In sede di formazione del P.I. e degli strumenti di pianificazione successivi che andranno a completare lo strumento urbanistico comunale, si provvederà alla predisposizione della relativa Valutazione di compatibilità idraulica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, adeguandosi ai contenuti della D.G.R.V. n. 2948/2009.

Il P.I., i Piani Urbanistici Attuativi (PUA) e i Piani di Recupero, dovranno adottare le indicazioni di carattere idraulico ed idrogeologico contenute nello studio di compatibilità idraulica del P.A.T., così come integrate e corrette dal parere del Genio Civile n° 180208 del 13.04.2011; anche per il P.I. dovrà essere redatta apposita Valutazione di compatibilità idraulica da trasmettere al Genio Civile, che ne curerà l'istruttoria.

Nelle fasi successive al P.I., per tutte le aree soggette a trasformazione dovranno essere preventivamente inviati al Consorzio di Bonifica gli elaborati tecnici col dimensionamento ed i particolari costruttivi delle misure di compensazione idraulica proposte.

Il P.I. recepisce, integra e dettaglia le disposizioni contenute nella Valutazione di compatibilità idraulica e disciplina gli interventi di trasformazione del territorio in coerenza con tali disposizioni e nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni degli Enti competenti

In sede di formazione del P.I., per gli interventi che comportano una "marcata impermeabilizzazione potenziale" (superfici superiori a 10 ettari e grado di impermeabilizzazione > 30%), dovrà essere disposto uno "studio di dettaglio molto approfondito" che esamini gli aspetti idraulici, idrogeologici e le caratteristiche della rete idrografica.

Per tali Valutazioni dovrà essere acquisito il parere degli Enti competenti (Genio Civile, Consorzio di Bonifica), recependo ed inserendo nel dettato normativo le relative prescrizioni.

Nel caso di interventi che ricadono all'interno delle aree soggette a criticità idraulica, gli elaborati esecutivi andranno trasmessi al Consorzio di Bonifica che si riserva di effettuare ulteriori valutazioni.

Per i bacini di laminazione con percolazione in falda del volume invasato, nel rispetto delle direttive regionali (D.G.R.V. n° 2948/2009), valgono le seguenti considerazioni del Consorzio di Bonifica:

- a) il dimensionamento dell'opera dovrà essere fondato su uno specifico studio geologico con prove "in situ", soprattutto in relazione a:
 - permeabilità;
 - posizione della falda nella stagione umida;
 - acclività del terreno;
- b) qualora dovesse essere confermata anche dal punto di vista "sperimentale" la possibilità di effettuare sistemi di filtrazione, al Consorzio di Bonifica sono riservate ulteriori specifiche valutazioni tecniche.

Prescrizioni e vincoli

Tutti gli interventi di trasformazione, anche se di dimensioni trascurabili, dovranno essere attuati minimizzando, mitigando e compensando l'impatto idraulico.

La quantificazione dei volumi meteorici da compensare dovrà essere effettuata analiticamente, secondo le indicazioni dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2948/2009.

I valori minimi del volume di invaso da adottare per la progettazione delle opere in mitigazione, sulla base di quanto verificato e proposto nella relazione di compatibilità idraulica, nel caso specifico delle *aree soggette a trasformazione urbanistica* vengono riportati arrotondati in eccesso con riferimento ad ogni Ambito Territoriale Omogeneo (A.T.O.) e modificati su prescrizione del Genio Civile come segue:

- con riferimento a tempi di ritorno di **50 anni nel caso di mitigazione idraulica effettuata mediante invasi superficiali superiore al 50%**:
> 500 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica;
- con riferimento a tempi di ritorno di **200 anni nel caso di mitigazione idraulica effettuata mediante invasi superficiali inferiore al 50%**:
> 550 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica.

Resta inteso che in fase di progettazione dovrà comunque essere effettuato il calcolo del volume di invaso necessario e dovrà essere scelto il maggiore tra quello calcolato e quello minimo sopra indicato.

Ogni area destinata a nuovi posti auto dovrà essere realizzata in pavimentazione drenante su sottofondo che ne garantisca l'efficienza di drenaggio, oppure in pavimentazione su materiale arido permeabile con spessore minimo di 0,50 m con all'interno condotte drenanti di diam. 200 mm, collegate a caditoie di raccolte delle acque meteoriche.

Analogamente, in caso di nuovi edifici o ampliamento degli stessi, le acque meteoriche raccolte dalle nuove coperture dovranno essere accompagnate da linee pluviali direttamente in fognatura oppure, nel caso non ve ne siano, verso aree verdi.

Le superfici destinate all'invaso delle acque meteoriche dovranno essere vincolate in modo che ne sia stabilita l'inedificabilità assoluta, con l'obbligo di conservare inalterata la loro destinazione nel tempo (ad es. con atto notarile o con apposito vincolo/indicazione comunale).

Le vasche di prima pioggia non potranno essere considerate come opere di accumulo dei volumi di mitigazione di cui sopra.

Ogni opera di mitigazione dovrà essere opportunamente mantenuta di modo che, nel tempo, non riduca la propria efficacia nei confronti dell'assorbimento delle piogge; in particolare gli invasi a cielo aperto non dovranno avere al loro interno attrezzature di alcun tipo (parchi giochi, panchine, depositi, ecc.). Le condotte di invaso e quelle di svaso dovranno essere poste a quote opportune ed utili a garantire l'accumulo del volume calcolato e dovranno venire opportunamente difese.

Per le lottizzazioni che utilizzano vie d'acqua pubbliche o private per lo scarico differito nel tempo dei volumi invasati, dovrà essere predisposta specifica relazione ed elaborato grafico, ove siano riportati lo stato di fatto e gli interventi previsti nel caso di scarichi in corsi d'acqua demaniali; prima dell'esecuzione dei lavori, è necessaria l'acquisizione della specifica autorizzazione idraulica.

Ove si preveda lo scarico del sistema scolante in rete fognaria, qualora il recapito finale della rete medesima avvenga su canali di competenza del Consorzio di Bonifica, la portata, in relazione alla morfologia locale dovrà essere inferiore a 5 l/s per ettaro; l'immissione nella rete fognaria è comunque subordinata all'approvazione da parte dell'ente gestore della rete.

Si dovrà assicurare la continuità delle vie di deflusso, tra monte e valle, delle strade di nuova realizzazione, mediante la realizzazione di scoline laterali ed opportuni manufatti di attraversamento. In generale si dovrà evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante, per evitare zone di ristagno.

Restano in ogni caso fatte salve tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale o alle reti di bonifica, oltre che alle norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento.

TITOLO IV - PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL P.I.

CAPO I – AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (A.T.O.)

Art. 26 Definizione e disciplina degli Ambiti Territoriali Omogenei

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Rif. N.T.: Allegato A alle N.T. - Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) e dimensionamento

Contenuto

Il P.A.T. individua nel territorio comunale i seguenti Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.), identificati sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico e insediativo.

N. A.T.O.	Sub A.T.O.	Denominazione	Tipologia
ATO 1	1.1	Caldogno-Capovilla	Residenziale
	1.2	Cresole-Rettorgole	Residenziale
ATO 2	2.1	Pomaroli	Produttivo
ATO 3	3.1	Scartezzini e pianura a nord del Torrente Timonchio	Pianura soggetta a rilevante opera idraulica
ATO 4	4.1	Pianura ovest lungo la S.P. n. 349	Pianura
	4.2	Pianura centrale, delle risorgive	Pianura
	4.3	Pianura del Fiume Bacchiglione	Pianura
	4.4	Pianura sud	Pianura

Il dimensionamento degli A.T.O. è riportato nell'**Allegato A** alle presenti Norme Tecniche, per ogni singolo ambito.

Direttive

Nell'ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il Comune può prevedere l'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal P.A.T.

Il P.I., nel rispetto degli obiettivi, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del P.A.T., può prevedere limitate variazioni del perimetro agli A.T.O., conseguenti alla definizione a scala maggiore delle previsioni urbanistiche, e sempre che non alterino l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate negli elaborati della V.A.S.

Art. 27 Dimensionamento insediativo e dei servizi

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, artt. 13 e 31
Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Rif. Elaborato: Allegato A alle N.T. - *Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) e dimensionamento*

Contenuto

Il P.A.T. determina, per ambiti territoriali omogenei (A.T.O. - allegato A alle presenti norme), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili, nel rispetto del fabbisogno futuro decennale (al netto delle potenzialità edificatorie residue dei Piani Urbanistici Attuativi già convenzionati).

Gli interventi ammissibili nella zona agricola, compresa la riconversione degli annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo, essendo disciplinata da specifiche disposizioni di legge, saranno quantificati ed individuati dal P.I. nel rispetto del dimensionamento complessivo indicato dal P.A.T.

Il P.A.T., per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, prevede un'adeguata dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d'uso, nel rispetto dei seguenti rapporti minimi:

- residenza:
a ciascun abitante insediato (residente anagrafico) o da insediare (equivalente a 200 m³ o a 240 m³ se comprensivo delle funzioni compatibili) deve essere garantita una dotazione di aree a servizi non inferiore a **30 m²/ab.**
In sede di formazione del PI, la dotazione minima di standard stabilita dal presente articolo può essere raggiunta computando le quantità di più A.T.O., a condizione che sia comunque assicurata un'equilibrata dotazione di attrezzature e servizi in funzione della distribuzione sul territorio della popolazione residente.
Il P.I. precisa l'articolazione di tale dotazione rispetto a:
 - aree ed attrezzature per l'istruzione;
 - aree per attrezzature di interesse comune;
 - aree per verde, gioco, sport, compresi i parchi rurali qualora ne fosse garantita la fruibilità pubblica;
 - aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico.
- attività commerciali, direzionali:
fatte salve specifiche disposizioni di legge, la dotazione di aree a servizi (parcheggio almeno fino al 50% e verde) non sarà inferiore al 100% della s.l.p.;
- attività produttive:
una dotazione a servizi (parcheggi almeno fino al 50% e verde) non inferiore al 10% della s.l.p. e comunque almeno il 10% della superficie fondiaria, eventualmente incrementata di una superficie da destinarsi a verde o attrezzature a servizio delle attività produttive quantificata dal P.I. in relazione agli specifici obiettivi di qualità indicati dal P.A.T. per ciascun A.T.O.;
- attività ricettive turistiche:
fatte salve specifiche disposizioni di legge, la dotazione di aree a servizi non sarà inferiore a 15 m² ogni 100 m³ o, nel caso di insediamenti all'aperto, 10 m² ogni 100 m², garantendo in ogni caso un posto auto per ciascuna camera;

Il P.I. potrà prevedere l'integrazione delle superfici da destinare a spazi pubblici o la loro monetizzazione, a condizione sia comunque garantito un adeguato livello prestazionale e nel rispetto dei criteri di dimensionamento di cui agli artt. 31 e 32 della L.R. 11/2004.

Direttive

Il P.I. provvederà alla suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee, privilegiando l'analisi dei tessuti urbani in funzione della loro complessità ed articolazione:

- a) processo di formazione storica;
- b) morfologia insediativa (densità edilizia, altezza, tipologia, schema organizzativo);
- c) funzionale (destinazione d'uso prevalente).

Le ulteriori potenzialità edificatorie suddivise per ciascuna A.T.O., sono distinte in:

- **Residenziale:** comprendente la funzione residenziale e quelle con essa compatibili (commerciale, direzionale, artigianale e di servizio) e così articolata:
 - *crediti edilizi:* è la volumetria realizzabile a seguito della formazione di crediti edilizi all'interno dell'A.T.O.: può essere trasferita su altri A.T.O.;
 - *riqualificazione:* è la volumetria realizzabile a seguito degli interventi di riconversione / riclassificazione: non può essere trasferita su altri A.T.O.;
 - *nuova edificazione:* è la nuova volumetria realizzabile, al netto degli interventi di completamento già previsti nel previgente P.R.G.C.; non può essere trasferita su altri A.T.O.
- **Servizi:** le aree già destinate a verde pubblico ricadenti in area agricola, potranno essere confermate come parchi rurali ove sia garantita, anche con convenzione pubblico/privata, la fruizione da parte della cittadinanza.

Per quanto concerne la classificazione delle zone destinate ad ospitare i servizi, il P.I. adotterà il criterio generale, da coordinare con l'atto di indirizzo relativo al dimensionamento dei piani e degli standard di aree per servizi di cui all'articolo 46 punto 1, lett. b) della L.R. 11/2004, di identificare tali zone quando ne sia prevista l'attuazione diretta o di stabilirne la quantità e le caratteristiche (criteri organizzativi, localizzazione, tipologia...) demandandone la concreta localizzazione in sede di strumento urbanistico attuativo.

Il fabbisogno di aree a servizi potrà essere soddisfatto:

- a) con acquisizione di aree di proprietà pubblica;
- b) con aree che, ancorché di proprietà privata, siano asservite ad uso pubblico;
- c) con aree di interesse generale, di proprietà e/o in gestione a enti pubblici, e/o di diritto pubblico, gestori di servizi pubblici;
- d) con altre aree che, pur conservando un regime privato dei suoli, rivestono comunque uno specifico interesse pubblico per le loro caratteristiche intrinseche (parcheggi, attrezzature religiose, parchi rurali ecc.), anche per effetto di convenzioni con il Comune.

Il P.I. deve in ogni caso subordinare gli interventi di sviluppo e/o trasformazione, nelle singole zone a tessuto insediativo omogeneo, alla realizzazione e/o adeguamento dei servizi agli standards di qualità che precedono, anche ai fini dell'applicazione dell'istituto della perequazione urbanistica.

Il P.I. dovrà monitorare il dimensionamento del P.A.T., a partire dal momento della sua adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un apposito registro della produzione edilizia volumetrica con la specificazione del nuovo volume assentito e realizzato.

Prescrizioni e vincoli

Fino all'adeguamento del P.I. con previsioni conformi alle direttive, gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, ricadenti all'interno del perimetro della città consolidata definito dal P.A.T., sono subordinati all'accertamento dell'adeguatezza delle reti tecnologiche esistenti e dei collegamenti viari adeguate al carico urbanistico indotto dall'intervento o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento mediante convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo redatto ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990.

In assenza dei presupposti di cui al comma precedente, gli interventi sono subordinati all'approvazione di P.U.A., salvo l'adeguamento ad eventuali diverse prescrizioni introdotte dal gestore della rete.

CAPO II – AZIONI STRATEGICHE

Art. 28 Aree di urbanizzazione consolidata

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto

Gli ambiti di urbanizzazione consolidata comprendono le parti di territorio dove i processi di trasformazione urbanistica sono sostanzialmente completati, o in corso di realizzazione, dando forma ad insediamenti strutturati.

Tali ambiti comprendono anche le aree non urbanizzate, ma già compromesse, che possono essere utilizzate ai fini edificatori senza consumare superficie agricola, quindi senza uscire dal limite dimensionale dato dal rapporto tra S.A.U. e S.T.C. Sono invece esclusi dal perimetro dell'urbanizzazione consolidata, gli ambiti già destinati dal P.R.G.C. a Piani Urbanistici Attuativi, per i quali lo strumento urbanistico attuativo non risulta convenzionato alla data di stesura del P.A.T.

Secondo la grafia della Tav. 4 del P.A.T., le destinazioni d'uso prevalenti sono:

- aree di urbanizzazione consolidata – residenza e servizi per la residenza: residenza, attività direzionali, attività commerciali con esclusione della grande struttura di vendita, ricettivo-turistico. Possono essere ammesse attività produttive purché compatibili con la residenza. Sono altresì consentite le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico direttamente connesse alle destinazioni d'uso principali (standard) o previste dall'Amministrazione Pubblica;
- aree di urbanizzazione consolidata – attività economiche non integrabili con la residenza: attività produttive, commerciali e direzionali; attività turistiche-ricettive. La funzione residenziale può essere ammessa se funzionalmente collegata all'attività economica insediata (casa del custode-proprietario). Sono altresì consentite le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico direttamente connesse alle destinazioni d'uso principali (standard) o previste dall'Amministrazione Pubblica.

Direttive

Il P.I. potrà prevedere interventi di revisione o rettifica del limite delle aree di urbanizzazione consolidata che rispondono a una migliore definizione del margine, a fronte di una ricognizione di maggiore dettaglio. Tali variazioni non potranno consistere in modifiche sostanziali e comportare l'alterazione dell'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati di V.A.S.

Il P.I., nell'ambito delle aree di urbanizzazione consolidata individuate dal P.A.T., definisce le zone territoriali omogenee in cui sono sempre possibili interventi diretti di completamento edilizio, precisandone le modalità; individua inoltre le aree di urbanizzazione consolidate in cui gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento di edifici esistenti, di ristrutturazione con modificazione della destinazione d'uso tra diverse categorie urbanistiche, sono subordinati a P.U.A., a comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato, che preveda la realizzazione delle dotazioni territoriali e delle opere di urbanizzazione mancanti o carenti.

Nelle zone dove sono consentiti interventi diretti di completamento la densità edilizia fondiaria non potrà essere superiore al 20% della densità fondiaria media esistente, nei limiti quantitativi definiti per ciascun A.T.O.; l'altezza massima non potrà essere superiore ad un piano (con arrotondamento per eccesso) rispetto al numero dei piani esistenti e le destinazioni d'uso dovranno risultare compatibili con la destinazione d'uso prevalente e nel rispetto dei limiti dimensionali indicati per ciascun A.T.O.

Tali limiti possono essere superati ove il P.I. subordini la trasformazione a P.U.A., a comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato, che ne precisi dettagliatamente i caratteri morfologico-dimensionali.

Prescrizioni e vincoli

Fino all'adeguamento del P.I. con previsioni conformi alle direttive, negli ambiti di urbanizzazione consolidata sono applicabili le norme previste dal vigente P.R.G.C., per quanto compatibili con il P.A.T.

Art. 29 Edificazione diffusa

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, artt. 13, 43, 44

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto

Gli ambiti di edificazione diffusa sono costituiti da:

- aree caratterizzate da preesistenze insediative;
- aree edificate cresciute lungo il reticolo stradale secondo la caratterizzazione propria della città diffusa;
- nuclei insediativi ed aggregati rurali.

Trattasi di aree quasi completamente edificate con destinazioni d'uso principalmente residenziale e per servizi, collocate generalmente lungo le strade e provviste delle principali opere di urbanizzazione.

All'interno di tali ambiti l'edificazione non presenta alcun nesso di funzionalità con l'attività agricola: non sono pertanto consentite destinazioni d'uso incompatibili con il carattere residenziale degli stessi. Sono in ogni caso esclusi da tali ambiti gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo dell'effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate.

La rappresentazione dell'edificazione diffusa nella **Tav. 4** non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I., e non può pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerata ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

Direttive

Per ciascun ambito di edificazione diffusa indicato dal P.A.T., il P.I. precisa l'esatta delimitazione in relazione allo sviluppo di una scala di maggiore dettaglio, secondo i seguenti criteri:

- definire i perimetri e, in caso di particolari esigenze funzionali, individuare zone da assoggettare a speciale disciplina insediativa;
- disciplinare gli interventi ammissibili anche in forma puntuale e determinare, sulla base di criteri di omogeneità, i parametri urbanistici ed edilizi appropriati a ciascun contesto;
- indicare, in presenza di attività dismesse o non compatibili con il contesto, le modalità di trasformazione urbanistica, garantire il coordinamento degli interventi, disciplinare le destinazioni d'uso e valutare la possibilità di applicare gli strumenti del credito edilizio e della compensazione urbanistica;
- salvaguardare gli elementi riconoscibili dell'originario impianto insediativo per quanto riguarda i nuclei storici rurali.

All'interno dei perimetri individuati, il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione nel rispetto dei seguenti criteri:

- migliorare la qualità della struttura insediativa mediante:
 - l'integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti;
 - l'integrazione degli insediamenti con limitrofe aree per servizi pubblici e di uso pubblico;

- l'individuazione di soluzioni per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità, con particolare riferimento agli accessi carrai con sbocco diretto sulla strada, soprattutto per quanto concerne attività produttive/commerciali e determinando le condizioni per la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali;
- l'integrazione, il miglioramento e la messa in sicurezza dei percorsi ciclabili e pedonali, anche connettendoli e mettendoli a sistema con quelli di fruizione del territorio aperto;
- la prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura;
- la definizione strutturale delle condizioni di sicurezza dell'insediamento sia sotto il profilo dell'assetto fisico che della fruibilità degli spazi pubblici;
- disciplinare le attività produttive/commerciali in zona impropria;
- favorire gli interventi di recupero, riuso, ristrutturazione edilizia e urbanistica con particolare riguardo alle aree già interessate da attività dismesse;
- favorire il riordino morfologico e percettivo dell'edificato e delle aree scoperte anche mediante la formazione di apparati vegetali quali filari alberati, siepi e macchie arbustive e arboree;
- rispondere alle esigenze abitative di ordine familiare, con la previsione di delimitati e puntuali interventi di nuova edificazione ad uso residenziale nel rispetto dei parametri di dimensionamento dei singoli A.T.O.;
- verificare e completare la classificazione degli edifici oggetto di tutela con attribuzione del grado di intervento;
- l'eventuale ampliamento e/o la nuova edificazione potranno essere previste dal P.I. tramite: indicazione puntuale e permesso di costruire convenzionato o P.U.A.;
- la nuova volumetria, nel rispetto del dimensionamento dei singoli A.T.O., è attribuita da:
 - indice edificatorio fondiario comprendente i diritti edificatori già acquisiti (nuova edificazione e/o ampliamenti previsti dal previgente P.R.G.);
 - recupero del credito edilizio determinato ai sensi dell'art. 61.

Gli eventuali interventi di nuova edificazione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento devono perseguire il miglioramento del contesto dell'insediamento mediante:

- realizzazione/integrazione delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria eventualmente carenti;
- riordino e riqualificazione degli ambiti di pertinenza;
- sistemazione e messa in sicurezza degli accessi;
- collocazione preferenziale dei nuovi volumi in modo da non occludere eventuali varchi esistenti nel fronte edificato lungo la strada.

Prescrizioni e vincoli

Fino all'adeguamento del P.I. con previsioni conformi alle direttive, sono fatte salve le indicazioni del vigente P.R.G.C.

Art. 30 Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, artt. 13 e 36

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto

Il P.A.T. identifica alcuni contesti che necessitano di interventi di riqualificazione finalizzati al miglioramento della qualità urbana e territoriale con particolare riferimento alle tematiche della viabilità.

Direttive

Il P.I. in coerenza con gli indirizzi fissati dal P.A.T. definisce:

- a) le modalità di trasformazione delle infrastrutture stradali e delle aree collegate in riferimento a:
- riqualificazione degli spazi pubblici;
 - destinazioni d'uso attigue;
 - specificità urbanistiche e territoriali del contesto;
- b) gli strumenti attuativi garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici e valutando la possibilità di operare con programmi complessi nel rispetto degli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica;
- c) eventuali interventi di compensazione ambientale.
- Il P.I. può individuare nuove aree e/o infrastrutture idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, senza procedere ad una variante del P.A.T. nel rispetto dei criteri contenuti nelle presenti Norme Tecniche e valutando la possibilità di operare con programmi complessi.

Prescrizioni e Vincoli

Fino all'adeguamento del P.I. con previsioni conformi alle direttive, sono ammessi unicamente gli interventi conformi alla disciplina vigente.

Art. 31 Aree di riqualificazione o riconversione

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, artt. 13 e 36

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto

Le aree di riqualificazione e riconversione comprendono porzioni di territorio totalmente o parzialmente interessate da insediamenti di tipo artigianale, industriale, commerciale, per attività ricettive per il tempo libero, o altre che: per la loro collocazione all'interno di zone prevalentemente residenziali, per l'inadeguatezza delle dotazioni infrastrutturali, per il contesto di inserimento, sono da assoggettare a riqualificazione e/o trasferimento, nel rispetto delle direttive.

Direttive

Il P.I. potrà individuare ulteriori limitate aree di riqualificazione, non di rilevanza strategica, sulla base di quanto indicato dalle presenti norme per i singoli A.T.O., definendone:

- i caratteri tipologici insediativi degli interventi;
- i caratteri funzionali dell'area;
- le modalità operative per la realizzazione dei singoli interventi previsti in relazione ai diversi tempi e soggetti dell'attuazione.

Gli interventi possono realizzarsi secondo i criteri della perequazione urbanistica e perseguendo l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, della potenzialità edificatoria riconosciuta e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e dei servizi.

Il P.I. individua gli edifici soggetti a demolizione parziale o totale in contrasto con gli obiettivi previsti dal presente articolo, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

Il Comune potrà concludere accordi con soggetti privati per assumere, nella pianificazione, proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.

Le modalità di trasformazione delle aree di riqualificazione e riconversione sono:

- subordinate a P.U.A.;
- oggetto di Programma Integrato, previa la sottoscrizione di accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 o di accordo di programma ai sensi dell'art. 7 della L.R. medesima;
- definite dal P.I. nel rispetto delle direttive indicate dal P.A.T.

Prescrizioni

Fino all'adeguamento del P.I. con previsioni conformi alle direttive, sono fatte salve le previsioni degli strumenti attuativi vigenti sino alla loro scadenza, nonché le norme del vigente P.R.G.C., purché compatibili con gli indirizzi del P.A.T.

Ai fini della procedura VAS, gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità, tenendo conto anche dell'art. 40 della L.R. 13/2012.

Art. 32 Aree idonee per interventi di riordino in zona agricola

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, artt. 13 e 36

Rif. Cartografia: **Tav. 4** Carta della Trasformabilità

Contenuto

Il Piano di Assetto del Territorio individua nella **Tav. 4** Carta della Trasformabilità gli ambiti di riordino in zona agricola, ad integrazione di quanto previsto in termini di miglioramento della qualità urbana e territoriale e delle azioni di riqualificazione e riconversione.

Direttive

Il P.I. prevede gli interventi tesi alla riqualificazione agricola dell'area, in una logica di riordino del territorio.

Il P.I. può individuare ulteriori aree compromesse da attività estranee all'ambito agricolo.

Art. 33 Elementi detrattori: opere incongrue ed elementi di degrado

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 36

Rif. Cartografia: **Tav. 4** Carta della Trasformabilità

Contenuto

Il P.A.T. ha individuato le maggiori opere incongrue con l'ambiente circostante per le quali è necessario programmare azioni volte alla loro eliminazione e/o mitigazione.

Direttive

Il P.I. sulla base di successivi approfondimenti nell'analisi e conoscenza del territorio, recepisce ed integra, per limitati interventi in quanto non di rilevanza strategica, la ricognizione delle opere incongrue e degli elementi detrattori individuati dal P.A.T. secondo i seguenti criteri:

- a) l'opera incongrua è costituita da un volume edilizio legittimo (in caso contrario il volume va in ogni caso rimosso) in contrasto con l'ambiente circostante per tipologia edilizia, dimensioni, localizzazione; può considerarsi incongrua anche la sola destinazione d'uso qualora in contrasto con quella di zona;
- b) l'elemento di degrado è costituito da un manufatto di qualsiasi genere (elettrodotti, tralicci, impianti ricetrasmittenti, cabine di decompressione del metano, ecc...) che arreca un evidente inquinamento estetico tanto maggiore quanto maggiore è la qualità del contesto paesaggistico entro il quale è collocato.

Il P.I. promuove la rimozione o la mitigazione degli elementi detrattori predisponendo apposita disciplina nel rispetto delle seguenti direttive:

- a) l'eliminazione dell'opera incongrua con ripristino ambientale dell'ambito interessato comporta la creazione di un credito edilizio da utilizzarsi in conformità ai principi stabiliti dal P.A.T., anche in A.T.O. diversi da quello ove insiste l'opera incongrua, purché nel rispetto delle indicazioni e dei limiti di dimensionamento del P.A.T.;
- b) l'eliminazione dell'opera incongrua con adeguamento morfologico-funzionale al contesto insediativo esistente o previsto dal P.A.T. nello stesso ambito, sono disciplinate dal P.I. in modo puntuale e sono assoggettate a convenzionamento;

- c) il P.I., inoltre, stabilisce quando l'eliminazione dell'opera incongrua ricadente in zona agricola può comportare il recupero parziale in sito della volumetria esistente, stabilendone le modalità nel rispetto dei seguenti limiti:
- la trasformazione deve risultare ammissibile rispetto agli obiettivi di tutela indicati dal P.A.T. per l'area sulla quale ricade escludendo che il fabbricato permanga in un contesto di tutela o di pregio ambientale (aree delle rete ecologica o invariati);
 - in caso di cambio di destinazione d'uso, vi sia una sostanziale diminuzione volumetrica, con possibile conservazione comunque non superiore al 20% della s.l.p. esistente, integrata da idonee misure di mitigazione ambientale e paesaggistica;
- d) in caso di ristrutturazione senza variazione di destinazione d'uso, devono essere comunque attuati contestuali interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica;
- e) gli elementi detrattori quali elettrodotti, tralicci, impianti ricetrasmittenti, cabine di decompressione del metano, ecc. dovranno essere rimossi dal contesto da tutelare o mascherati attraverso interventi diretti (adozione di particolari tipologie costruttive quali l'interramento, forme estetiche innovative, colorazioni particolari) o indiretti (mascherature vegetali, movimenti terra, ricomposizione dello sfondo).

Prescrizioni e vincoli

Fino all'adeguamento del P.I. con previsioni conformi alle direttive, restano in vigore le norme del vigente P.R.G.C. Non sono comunque ammessi ampliamenti se non per adeguamenti igienico sanitari imposti dalla vigente normativa.

Art. 34 Limiti fisici della nuova edificazione

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 43

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto

Trattasi dell'ambito in zona agricola entro il quale è inibita la nuova edificazione con riferimento:

- 1) al previsto intervento di realizzazione del Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio;
- 2) all'area di salvaguardia idraulica del torrente Timonchio e fiume Bacchiglione.

Direttive

Il P.I. recepisce l'ambito di realizzazione del Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio individuato nella **Tav. 4** del P.A.T., aggiornando il perimetro dello stesso in relazione all'elaborazione delle fasi successive del progetto (progetto definitivo – progetto esecutivo).

Eventuali edifici presenti nell'area, qualora privi di valore ambientale, potranno essere trasferiti in altra zona, applicando il credito edilizio; l'eventuale trasferimento in zona agricola presuppone il possesso dei requisiti previsti dall'art. 44 della L.R. 11/2004.

Il P.I., relativamente all'area di salvaguardia idraulica del torrente Timonchio a nord di via Asiago, potrà derogare dal limite individuato di 50 m dal corso d'acqua fino ad un minimo di 20 m, per comprovate esigenze di carattere aziendale e solo per manufatti agricoli (stalle, fienili, accessori).

Prescrizioni e Vincoli

All'interno delle aree individuate è inibita la nuova edificazione così come definita dall'art. 44 della L.R. 11/2004.

Art. 35 Limiti fisici all'espansione

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Contenuto

Il P.A.T. individua i limiti fisici alla trasformazione urbanistica con riferimento alla strategia insediativa, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali ed agronomiche ed agli obiettivi di salvaguardia dell'integrità dei luoghi del territorio comunale.

Direttive

Il P.I. all'interno dei limiti individuati dal P.A.T. precisa ed articola gli ambiti nei quali è possibile attuare nuovi interventi, distinguendo quelli riservati all'incremento delle attività residenziali e delle attività ad esse connesse, quelli riservati all'insediamento di attrezzature e servizi a supporto e complemento dei singoli sistemi insediativi e dei diversi ambiti funzionali.

Il P.I., nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio tutelate dal P.A.T., può prevedere limitate variazioni dei limiti fisici alla nuova edificazione conseguenti alla definizione a scala di maggior dettaglio delle previsioni urbanistiche che evidenzino l'opportunità di:

- a) riconoscere l'appoggio su preesistenti limiti fisici naturali (scarpate, corsi d'acqua) o antropici (infrastrutture quali strade, muri di contenimento) al fine di evitare la formazione di aree di risulta;
- b) preservare l'integrità dell'assetto fondiario (per evitare la formazione di sfridi inutilizzabili) purché non in contrasto con il punto precedente;
- c) garantire una migliore organizzazione dell'insediamento e comunque per una superficie non superiore al 10% di quella interessata dall'intervento.

Prescrizioni e vincoli

All'esterno del limite fisico alla nuova edificazione come definito dal P.A.T., sono ammesse esclusivamente:

- a) trasformazioni territoriali nei limiti previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004, e dalle presenti norme per le zone;
- b) opere pubbliche previste dagli strumenti di pianificazione e/o approvate secondo le procedure di legge in variante ai predetti strumenti;
- c) altri interventi autorizzabili sulla base di specifiche disposizioni di legge.

Fino all'adeguamento del P.I. con previsioni conformi alle direttive, nelle aree ricadenti all'interno del limite fisico di espansione e ricomprese nella zona agricola del vigente Piano Regolatore Generale o prive di destinazione urbanistica per effetto della decadenza di vincoli espropriativi, sono ammessi esclusivamente interventi edilizi sugli edifici esistenti sino alla lett. d), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001 e le opere pubbliche e/o di pubblico interesse, approvate in conformità alla disciplina generale e/o speciale di riferimento.

Art. 36 Linee preferenziali di sviluppo insediativo

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto

Il P.A.T. indica in forma ideogrammatica le linee preferenziali lungo le quali potrà essere indirizzato lo sviluppo urbanistico dell'insediamento considerato, con le seguenti destinazioni d'uso oltre alle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico compatibili comunque ammissibili:

- R= residenziale (e funzioni compatibili ai sensi dell'art. 27 delle Norme Tecniche) oltre ai servizi (standard) per la residenza;
S= servizi (attrezzature pubbliche o di uso pubblico).

Direttive

L'estensione delle zone interessate dallo sviluppo insediativo, con i parametri per l'edificazione, verranno precisati dal P.I., nel rispetto del dimensionamento degli A.T.O. e dei limiti di trasformazione della S.A.U.

Nella definizione urbanistica delle zone di espansione il P.I. adotterà criteri progettuali che:

- a) privilegino le aree più adatte all'urbanizzazione in rapporto a criteri funzionali, di raccordo con i centri abitati esistenti al fine di favorire la continuità delle infrastrutture esistenti o programmate (aree dotate o facilmente dotabili di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di servizi, secondo gli standard di qualità previsti dal P.A.T. e dal P.I. stesso);
- b) riconoscano i criteri insediativi originari, collegati prevalentemente agli itinerari stradali (anche alla rete minore in ambito rurale) ed all'orientamento che privilegi l'esposizione migliore anche ai fini del risparmio energetico;
- c) non creino discontinuità morfologiche a causa di densità o altezze non coerenti con il contesto preesistente;
- d) rispettino e valorizzino le preesistenze di carattere naturalistico e paesaggistico.

Le linee preferenziali di sviluppo insediativo non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I., e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

Prescrizioni e Vincoli

Fino all'adeguamento del P.I. con previsioni conformi alle direttive, sono fatte salve le previsioni del vigente P.R.G.C., comprese le zone di espansione con i relativi parametri edificatori; nel caso il Piano Urbanistico Attuativo dovrà adottare le direttive dettate dal presente articolo.

Ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, dovrà essere redatta apposita Valutazione di Incidenza Ambientale.

Art. 37 Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto

Il P.A.T. ha individuato, a titolo ricognitivo e descrittivo, le attrezzature e i servizi di maggiore rilevanza presenti nel territorio comunale, indicando le principali aree a servizi che connotano in modo particolare il territorio di Caldogno e che comprendono:

- 01: Impianto sportivo di Capovilla;
- 02: Area istruzione, casa per anziani, centro culturale e Parco urbano del Capoluogo;
- 03: Centro religioso e impianto sportivo di Cresole;
- 04: Impianto sportivo ed area istruzione di Rettorgole;
- 05: Centro religioso ed impianto sportivo di Rettorgole;
- 06: Attrezzature pubbliche di Rettorgole;
- 07: Parco urbano di Rettorgole e struttura sportiva

Direttive

I servizi e le attrezzature minori, sia del capoluogo, sia nelle frazioni, saranno individuati dal P.I. privilegiando, ove possibile, la conferma delle attrezzature esistenti e le previsioni del loro potenziamento.

Il P.I. provvederà a disciplinare:

- le funzioni da confermare;
- le funzioni da trasferire;

- le funzioni da trasformare;
- i nuovi ambiti o gli ampliamenti di quelli esistenti, necessari per attuare le strategie di Piano e le dotazioni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti.

Le aree di trasformazione indicate dal PAT (Linea preferenziale = S) sono destinate ad attuare le strategie di Piano e a conseguire le dotazioni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti, sia di rango urbano che di quartiere o di vicinato.

Prescrizioni e vincoli

Fino all'adeguamento del P.I. con previsioni conformi alle direttive restano confermate le previsioni del P.R.G.C. vigente.

L'attuazione delle previsioni del P.A.T. potrà avvenire anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio, o con l'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio.

Art. 38 Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, artt. 6, 13, 19

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta delle Trasformabilità

Contenuto

I "Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi" includono:

- 1) ambito del "Parco Tecnologico": area attualmente destinata a funzione produttiva ed a servizi, indirizzata a creare un sistema integrato – commerciale, direzionale, produttivo, residenziale e di servizi – di interesse sovracomunale;
- 2) ambito del "Centro Equestre": area destinata alla realizzazione di un impianto sportivo di interesse regionale.

Il Comune, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. 11/2004, può concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.

Tali accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni - dal contenuto discrezionale - degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi.

Gli interventi da attuarsi mediante accordi tra soggetti pubblici e privati sono definiti in sede di P.I., sulla base di proposte presentate dai privati, nel rispetto degli obiettivi del P.A.T.

L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione.

L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

In carenza di recepimento e/o approvazione, l'accordo perde efficacia senza che ciò possa costituire titolo o motivo di rivalsa nei confronti del Comune.

Come per la perequazione urbanistica, si afferma anche per gli accordi Pubblico/Privato la natura "strumentale" dell'istituto, finalizzata a garantire la condivisione e la concreta attuabilità di alcune (certamente non tutte) scelte operate dallo strumento di pianificazione urbanistica o territoriale, e non a determinarne in maniera compiuta e definitiva i contenuti.

L'utilizzo degli accordi Pubblico/Privato va inteso come apporto "partecipativo" da parte dei privati alla definizione delle scelte urbanistiche e, come tale, non può e non deve modificare la natura (di indirizzo, di coordinamento, strategica, operativa) dei possibili strumenti cui gli Accordi Pubblico/Privato accedono.

Gli Accordi Pubblico/Privato individuati nel P.A.T. esprimono meri contenuti di natura strategico-strutturale.

Direttive

Gli accordi finalizzati alla realizzazione dei programmi complessi sono subordinati all'attuazione di opportune forme di pubblicità, al fine di poter assumere e valutare più proposte in relazione alle possibili scelte - necessariamente condivise - di rilevante interesse pubblico, organicamente inserite nel quadro delle strategie definite dal documento preliminare, dal P.A.T. e dal programma delle opere pubbliche.

Il P.I., sulla base di successivi approfondimenti nell'analisi e conoscenza del territorio, ne precisa l'esatta delimitazione; e può individuare ulteriori ambiti da destinare alla realizzazione di programmi complessi, oltre a quelli previsti dal P.A.T., coerentemente con la normativa sovraordinata e quanto previsto nelle presenti norme.

Il programma complesso dovrà precisare per le singole aree:

- a) gli attori da coinvolgere nei programmi di trasformazione (istituzionali, gestori di servizi, privati, etc...);
- b) le condizioni di praticabilità amministrativa ed economica per l'attuazione degli interventi;
- c) i caratteri tipologici insediativi degli interventi;
- d) i caratteri funzionali degli interventi nel rispetto delle prescrizioni e vincoli di cui agli artt. **70** e **71** delle presenti norme e della L.R. n.11/2004;
- e) le modalità operative per la realizzazione dei singoli interventi previsti in relazione ai diversi tempi e soggetti dell'attuazione.

I programmi complessi dovranno essere corredati di appositi studi viabilistici che dovranno valutare le possibili ripercussioni sulla viabilità esistente, l'impatto sul traffico e la funzionalità delle intersezioni.

Gli interventi possono realizzarsi anche secondo criteri di perequazione urbanistica definiti all'art. **59**, ricercando l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, della potenzialità edificatoria riconosciuta e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e dei servizi, secondo gli standard di legge e disciplinati dalle presenti norme.

Prescrizioni e vincoli

Fino all'adeguamento del P.I. con previsioni conformi alle direttive, restano confermate le previsioni del P.R.G.C. vigente.

Ai fini della procedura VAS, gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità, tenendo conto anche dell'art. 40 della L.R. 13/2012.

Ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, dovrà essere redatta apposita Valutazione di Incidenza Ambientale.

CAPO III – MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE

Art. 39 Infrastrutture di maggior rilevanza

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto

Il P.A.T. ha individuato i seguenti assi infrastrutturali di maggior rilevanza:

- 01: Strada Provinciale n. 349 “del Costo”, proseguimento della S.P. n. 46;
- 02: Strada Provinciale n. 50 “Novoledo” e bretella in corso di realizzazione;
- 03: Strada Provinciale n. 41 “della Lobbia”;
- 04: Strada Provinciale n. 101 “di Vivaro”;
- 05: Strade comunali di via Pomaroli-Capovilla-Monte Grappa-G. Zanella;
- 06: Strade comunali di via Summano-Ponte Marchese.

Direttive

Il P.A.T. definisce quale obiettivo prioritario la realizzazione di una serie di interventi di nuova costruzione e riqualificazione geometrica e/o funzionale degli assi infrastrutturali appartenenti alla rete della mobilità al fine di conseguire il miglioramento complessivo della viabilità a livello territoriale attraverso:

- a) il raggiungimento di più elevati standard di sicurezza;
- b) la moderazione del traffico nei tratti urbani;
- c) la riorganizzazione dei flussi di traffico;
- d) la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento e dal rumore;
- e) la qualificazione dei materiali e degli spazi.

Il P.I. provvederà a disciplinare per le singole infrastrutture esistenti (e di nuova previsione):

- a) la categoria di appartenenza;
- b) le modalità di realizzazione e/o riqualificazione;
- c) gli interventi di compensazione ambientale;
- d) gli interventi relativi alla moderazione del traffico;
- e) gli interventi “complementari” riguardanti le intersezioni ed i collegamenti con gli assi principali;
- f) gli interventi di qualificazione paesaggistica riguardanti il verde e l'arredo.

Art. 40 Infrastrutture di collegamento in programmazione

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto

Il P.A.T. recepisce i tracciati di progetto delle opere viarie di maggior rilevanza.

Il P.A.T. ha individuato i seguenti interventi infrastrutturali sulla rete della mobilità per perseguire gli obiettivi strategici di miglioramento complessivo della viabilità a livello territoriale e locale:

Livello territoriale

Trattasi della viabilità e infrastrutture finalizzate al trasporto di persone e merci di maggior rilevanza da potenziare e/o di nuova collocazione.

Il P.A.T. demanda alla successiva fase operativa, coerentemente con la pianificazione sovraordinata di settore e senza che questo determini variante al P.A.T., l'individuazione del tracciato relativo alla “Tangenziale Nord di Vicenza”, che lambisce il quadrante sud del territorio comunale.

Livello locale

Trattasi di indicazioni relative alla previsione, al potenziamento e alla messa in sicurezza di strade comunali, con riferimento anche alla pianificazione sovraordinata.

Il P.A.T. individua le infrastrutture di progetto locale necessarie a garantire un regolare sviluppo viario, nonché le strade locali per le quali avviare un ripensamento viabilistico nella fase operativa del P.I.:

Direttive

Il P.I. detta norme per gli insediamenti relativamente alle previsioni dei tracciati indicati e ne specifica ed integra la ramificazione a livello locale, senza che ciò contrasti con il livello strutturale.

Il P.I. recepisce le indicazioni della pianificazione sovraordinata e ne definisce i criteri per la messa in sicurezza, rispetto alle seguenti direttive:

Livello territoriale

Il P.A.T., in conformità con la pianificazione sovracomunale, con le scelte a scala territoriale e con le presenti norme, tende:

- a) a perseguire la maggior integrazione relazionale e territoriale;
- b) a favorire la connessione comunale/urbana, da riorganizzare e potenziare;
- c) ad eliminare i principali punti di criticità;
- d) a definire, in fase di P.I., le misure di compensazione e mitigazione volte a migliorare situazioni di sicurezza ed inquinamento.

Il P.I. provvederà, in conformità con la pianificazione sovracomunale e di settore, a:

- a) riorganizzare gerarchicamente la rete stradale esistente;
- b) differenziare gli interventi di riqualificazione e razionalizzazione della rete stradale al fine di privilegiare la funzione attribuita; particolare attenzione dovrà essere riservata agli interventi di mitigazione ambientale, in considerazione della consistenza dei volumi di traffico e del rapporto con l'edificato e con il territorio aperto.

Livello locale

I tratti viari urbani sovraccarichi sono parti del sistema di viabilità interna agli insediamenti, interessati da una sovrapposizione di traffico locale, prevalentemente automobilistico e ciclopedonale, legato agli insediamenti stessi, e di traffico passante di livello territoriale, composto prevalentemente da automobili e mezzi pesanti. La funzione mista assolta dalla viabilità, oltre al sovraccarico portato, ingenera situazioni di disagio e difficoltà per la circolazione, condizioni di pericolosità sulle strade e di inquinamento per gli insediamenti.

A tal fine il P.A.T. prevede di:

- migliorare l'integrazione con le previsioni del sistema infrastrutturale di livello extraurbano nell'ottica di consentire la programmazione sostenibile dello sviluppo urbano, attribuendo ad alcuni assi viari primari il ruolo di strade di distribuzione e collegamento e dirottando i movimenti di attraversamento del centro urbano secondo canali di scorrimento più efficienti e meno compromessi da funzioni prettamente urbane;
- migliorare l'efficienza del sistema infrastrutturale di livello extraurbano nell'ottica di consentire da un lato una migliore penetrazione ai tessuti urbani elevandone il livello di accessibilità e dall'altro la "messa in sicurezza", coordinandone gli interventi con la pianificazione sovraordinata, con interventi puntuali quali: installazioni di impianti semaforici e miglioramento delle segnaletiche di attraversamento pedonale e ciclabile.

Il P.I. per ridurre le situazioni di criticità individuate:

- valuta la possibilità di revisione complessiva del sistema di circolazione automobilistico e ciclopedonale all'interno degli insediamenti;
- relativamente alle principali situazioni di criticità (principali punti di conflitto, tratti viari urbani sovraccarichi, barriere infrastrutturali) predispone interventi mirati quali: attuazione di rotatorie e miglioramento delle segnaletiche di attraversamento pedonale e ciclabile;
- detta norme per gli insediamenti relativamente alla viabilità di scala territoriale prevista dalla pianificazione sovraordinata, sia ai fini delle norme di sicurezza, che ai fini di tutela dall'inquinamento acustico e atmosferico prodotto dal traffico.

Prescrizioni e Vincoli

Devono essere rispettate le prescrizioni e le condizioni riportate nei progetti delle opere e nei rispettivi provvedimenti di approvazione delle stesse.

Sono vietati gli interventi che possono interferire con la viabilità di progetto riportata nella **Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità**, se non preventivamente concordati con gli Enti competenti.

Le modifiche e/o integrazioni alla rete comunale e intercomunale, da concordarsi con gli Enti competenti, potranno essere indicate dal P.I. o da specifici provvedimenti, e pertanto non costituiranno variante al P.A.T.

Ai fini della procedura VAS, gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità, tenendo conto anche dell'art. 40 della L.R. 13/2012.

Ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, dovrà essere redatta apposita Valutazione di Incidenza Ambientale.

Art. 41 Mobilità lenta – Percorsi ciclabili

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia: **Tav. 4 Carta della Trasformabilità**

Contenuto

Il P.A.T. indica la rete delle piste ciclabili naturalistiche ed urbane esistenti e i tracciati integrativi che preferibilmente dovranno essere individuati in modo preciso dal P.I. o da uno specifico progetto.

Direttive

Il P.A.T. attribuisce un'importanza strategica alla realizzazione di una rete di percorsi ciclabili e pedonali attrezzati e protetti secondo due modelli che potranno per alcuni tratti coincidere:

- percorsi ciclabili urbani finalizzati a migliorare i collegamenti e la mobilità casa-lavoro, casa-scuola, casa-tempo libero;
- percorsi ciclabili finalizzati alla fruizione del territorio, sia urbano che aperto, e delle strutture ricreative e sportive.

La realizzazione potrà avvenire per parti con le modalità tecniche ed esecutive previste dalla normativa vigente e precisate dal P.I. o dal progetto esecutivo con particolare attenzione al rispetto delle dimensioni minime, all'utilizzo quando possibile di tracciati o elementi lineari già esistenti e con particolare cura nella scelta dei materiali di pavimentazione, delimitazione e segnaletica in modo che siano coerenti con il contesto di appartenenza. Gli itinerari potranno essere integrati da attrezzature accessorie per il posteggio, la riparazione, il noleggio di biciclette, il riparo ed il ristoro degli utenti, lo scambio con gli altri mezzi di trasporto.

Prescrizioni e Vincoli

I tracciati previsti dal P.I. imporranno un vincolo di salvaguardia dall'edificazione e dalla realizzazione di opere quali: recinzioni, sbarramenti ecc., che ne possano compromettere la continuità.

Non costituirà variante al P.A.T. la modifica e/o integrazione di nuove piste ciclabili e percorsi.

CAPO IV – VALORI E TUTELE CULTURALI

Art. 42 Ville Venete

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 40

Rif. Cartografia: **Tav. 2** Carta delle Invarianti

Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto

Il P.A.T. riconosce e rappresenta gli immobili individuati nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "Ville Venete - Catalogo e Atlante del Veneto".

Sono riportate nel catalogo dell'Istituto Regionale per le Ville Venete:

- Casa Altissimo;
- Villa Muzani, Bissari, Curti, Tognazzi-Zervu;
- Villa Floriani, Peruzzi, De Paoli, Zarantonello, Pagani;
- Villa Ghellini, Piovene, Bagolin, Gallinini-Nanto-Maddalena;
- Villa Caldogno, Pagello, Todescato;
- Villa Caldogno, Pagello, Nordera, Comune di Caldogno;
- Villa Caldogno, Nanti, Valmarana, Valmarana-Fogazzaro, Roveggio, Arnaldi;
- Villa Caldogno, Pagello, Rezzaro, Novello, Trevisan, Golin, Arnaldi, Novello, Comune di Caldogno;
- Villa Caldogno (?), Comune di Caldogno.

Direttive

Il P.I. provvederà a stabilire per ciascun manufatto, o parti di esso, la caratteristica tipologica di riferimento e le destinazioni d'uso compatibili con il grado di tutela tra quelli determinati dal P.A.T. nonché la corrispondente categoria di intervento edilizio ai sensi del comma 3, lettere a) e b), articolo 40 della L.R. 11/2004, con riferimento al P.R.G.C. vigente e nel rispetto della normativa sovraordinata.

Le Ville Venete sono assoggettate a grado di tutela n. 1 o 2.

Prescrizioni e Vincoli

Fino all'adeguamento del P.I. con previsioni conformi alle direttive, sugli edifici tutelati, fatte salve diverse indicazioni puntuali vigenti o autorizzate dalle competenti autorità, sono ammessi esclusivamente interventi diretti nei limiti di cui alla lett. c), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001.

Art. 43 Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 40

Rif. Cartografia: **Tav. 2** Carta delle Invarianti

Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto

Il P.A.T. individua nelle **Tavv. 2 e 4** gli edifici e complessi di interesse storico-ambientale e le testimonianze di archeologia industriale presenti nel territorio, con relativo eventuale contesto:

Edifici e complessi con grado di protezione (di interesse storico-ambientale)

- Chiesetta di San Michele, all'interno del cimitero del Capoluogo;
- Chiesa del Capoluogo;
- Chiesa di Cresole;
- Chiesa di Rettorgole;
- Edificio in via Gardellina (ex nucleo ambientale rurale, art. 10 L.R. 24/85);
- Edificio in via Diviglio (ex nucleo ambientale rurale, art. 10 L.R. 24/85);
- Edificio 1 in via Barco (ex nucleo ambientale rurale, art. 10 L.R. 24/85);
- Edificio 2 in via Barco (ex nucleo ambientale rurale, art. 10 L.R. 24/85);

- Edificio in via G. Matteotti;
- Pertinenze all'interno del contesto di villa Muzani, Bissari, Curti, Tognazzi-Zervu;
- Pertinenze all'interno del contesto di villa Floriani, Peruzzi, De Paoli, Zarantonello, Pagani;
- Pertinenze all'interno del contesto villa Caldogno, Nanti, Valmarana, Valmarana-Fogazzaro, Roveggio, Arnaldi;

Manufatti di Archeologia Industriale

- Segheria Dal Toso;
- Molin Vecio;
- Maglio di Lobbia.

Direttive

Il Piano degli Interventi (P.I.) può integrare l'elenco degli edifici con valore monumentale testimoniale e attribuisce a ciascun manufatto il grado di protezione tra quelli determinati dal P.A.T. al successivo art. 63, nonché il corrispondente intervento edilizio ai sensi del comma 3, lettere a) e b), art. 40, della L.R. 11/2004.

Gli edifici individuati dal P.A.T. sono assoggettati a grado di tutela n. 1 o 2.

Prescrizioni e Vincoli

Fino all'adeguamento del P.I. con previsioni conformi alle direttive, sugli edifici tutelati e sulle pertinenze scoperte, fatte salve diverse indicazioni puntuali vigenti o autorizzate dalle competenti autorità, sono ammessi esclusivamente interventi diretti nei limiti di cui alla lett. c), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001.

Art. 44 Pertinenze scoperte da tutelare

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 40

Rif. Cartografia: Tav. 2 Carta delle Invarianti

Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto

Sono individuate le più significative pertinenze scoperte che definiscono un rapporto di stretta connessione paesaggistica e funzionale con alcuni complessi di rilevanza architettonica e/o monumentale.

Il P.A.T. riconosce le seguenti pertinenze scoperte di complessi di rilevanza architettonica:

- contesto edificio di Archeologia Industriale "Mulin Vecio";
- contesto edificio di Archeologia Industriale "Segheria dal Toso";
- pertinenza edificio di valore monumentale testimoniale di via G. Matteotti.

Direttive

Il P.I. previa ricognizione ed eventuale integrazione delle pertinenze scoperte da tutelare, precisa gli interventi ammissibili finalizzati a:

- ripristinare l'integrità figurativa originaria con rimozione degli elementi detrattori;
- contenere i movimenti terra;
- tutelare le essenze arboree di pregio;
- disciplinare la realizzazione di eventuali manufatti interrati;
- limitatamente agli ambiti non in connessione paesaggistica e funzionale con i complessi di rilevanza architettonica e/o monumentale, definire la disciplina per l'eventuale realizzazione dei volumi accessori.

Prescrizioni e Vincoli

Per gli immobili assoggettati a provvedimenti di vincolo, è fatta salva la specifica disciplina.

Sono fatte salve, parimenti, le previsioni dei volumi puntuali previste dal vigente P.R.G.C.

Art. 45 Contesti figurativi dei complessi monumentali

Rif. Legislativo: *L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 40 comma 4, art. 41*

P.T.C.P. artt. 45 e 46 delle N.d.A.

Rif. Cartografia: *Tav. 4 Carta della Trasformabilità.*

Contenuto:

Comprende i contesti figurativi, anche non funzionalmente pertinenziali ai complessi monumentali, alle ville venete e alle altre forme insediative storiche significative la cui tutela appare necessaria alla comprensione dell'insieme paesaggistico che costituisce un'eccellenza del territorio.

Sono contesti figurativi tutelati dal P.A.T.:

- Contesto figurativo di "Casa Altissimo";
- Contesto figurativo di "Villa Muzani, Bissari, Curti, Tognazzi-Zervu";
- Contesto figurativo di " Villa Floriani, Peruzzi, De Paoli, Zarantonello, Pagani";
- Contesto figurativo di "Villa Ghellini, Piovene, Bagolin, Gallinini-Nanto-Maddalena";
- Contesto figurativo di "Villa Caldogno, Pagello, Todescato";
- Contesto figurativo di "Villa Caldogno, Pagello, Nordera, Comune di Caldogno";
- Contesto figurativo di "Villa Caldogno, Nanti, Valmarana, Valmarana-Fogazzaro, Roveggio, Arnaldi";
- Contesto figurativo di "Villa Caldogno, Pagello, Rezzaro, Novello, Trevisan, Golin, Arnaldi, Novello, Comune di Caldogno";
- Contesto figurativo di "Villa Tognato, Fincati, Barbieri, Piazzetta, Bonato, Stimamiglio".

Direttive

Il P.I. definirà la specifica disciplina degli ambiti interessati dai contesti figurativi, assumendo le direttive espresse negli artt. 45 e 46 del P.T.C.P.

Prescrizioni e Vincoli

Si richiamano le prescrizioni di cui agli artt. 45 e 46 del P.T.C.P.

Art. 46 Coni Visuali

Rif. Legislativo: *L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, artt. 13, 41*

Rif. Cartografia: *Tav. 4 Carta della Trasformabilità.*

Contenuto

Il P.A.T. ha individuato i principali coni visuali che segnalano l'esigenza di tutelare vedute di elevato valore ambientale e paesaggistico, a partire da un punto di osservazione privilegiato o di immediata percezione da uno spazio pubblico (viabilità, percorsi ciclopedonali, ecc.)

Direttive

Il P.I., recepisce ed integra le previsioni del P.A.T. dettando la normativa che disciplina specificamente i singoli contesti interessati in relazione alle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali, salvaguardando gli elementi di tutela e rimuovendo gli elementi detrattori.

Gli interventi di trasformazione urbanistica/edilizia che si frappongano tra il punto di ripresa del cono visuale e il contesto da tutelare, dovranno essere specificatamente valutati in riferimento alle interferenze prodotte sul contesto paesaggistico considerato,

almeno entro un ragionevole intorno dal punto di osservazione (indicativamente di 50 m per i punti dominanti singoli e 100 m per elementi lineari quali sentieri, strade...).

Prescrizioni e vincoli

Fino all'adeguamento del P.I. con previsioni conformi alle direttive, per i coni visuali individuati dal P.A.T. sono previste le seguenti disposizioni di tutela:

- è vietata l'interposizione di ostacoli (compresa la cartellonistica pubblicitaria) tra il punto di vista e/o i percorsi panoramici ed il quadro paesaggistico tutelato che ne alterino negativamente la percezione;
- è vietata l'introduzione di quinte arboree, fasce boscate, siepi perimetrali e recinzioni tra il cono visuale ed il quadro paesaggistico tutelato;
- fermo restando quanto disposto ai punti precedenti, la salvaguardia del quadro panoramico meritevole di tutela è assicurata mediante una puntuale istruttoria che verifichi, anche sulla base di idonea relazione paesaggistica, il rispetto delle condizioni sopra indicate inerenti la localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite.

Art. 47 Centri Storici

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 40

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità.

Contenuto

Negli elaborati del P.A.T. sono individuati come Centri Storici gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali.

Costituiscono parte integrante di ciascun Centro Storico le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur non avendo le caratteristiche di cui al comma precedente, sono ad esse funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso.

Direttive

Il P.I. verifica ed integra la perimetrazione di ciascun centro storico e ne precisa la specifica disciplina, nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui alle presenti norme, per la conservazione e valorizzazione di ciascun contesto storico volta a:

- a) tutelare e valorizzare tutti gli spazi verdi di pregio storico, favorendone una fruizione pubblica;
- b) attribuire idonei gradi di protezione degli edifici in relazione alla loro accertata storicità che consentano la definizione delle tipologie di intervento, in modo che le stesse siano coerenti con le tecniche edilizie tradizionali del luogo e limitare al massimo le zone di eventuale nuova edificazione;
- c) individuare ambiti da assoggettare al recupero o a studi particolareggiati del patrimonio edilizio esistente;
- d) individuare puntualmente il sedime delle nuove costruzioni;
- e) disciplinare le destinazioni ammesse, in relazione alla compatibilità in via diretta con il bene oggetto di intervento e in via indiretta con il contesto storico complessivo;
- f) individuare e tutelare le pubbliche piazze, vie, strade, e altresì spazi aperti urbani di interesse storico-artistico;
- g) disciplinare o vietare la collocazione o l'affissione di cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree sottoposte a tutela;
- h) individuare e tutelare le bellezze panoramiche ed i punti di vista accessibili al pubblico dai quali si vedano tali bellezze;
- i) favorire il parcheggio privato all'interno degli edifici, con limitata compromissione dei fronti storici;
- j) previo studio dei colori tradizionali e storici, definire i principali colori delle facciate dei fabbricati in armonia con quelli tradizionali.

Prescrizioni e vincoli

Fino all'adeguamento del P.I. con previsioni conformi alle direttive, sugli immobili ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo sono confermati gli interventi già previsti, fatta salva la possibilità di procedere a variazioni degli strumenti urbanistici attuativi e dei gradi di protezione vigenti in conformità con le direttive del presente articolo e degli indirizzi di cui alle presenti norme.

Art. 48 Corti o complessi di valore storico-ambientale nel territorio agricolo

Rif. Legislativo: *L. n. 378/2003, art. 2, comma 1*

L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, artt. 17, 43

Rif. Cartografia: **Tav. 2** *Carta delle Invarianti*

Tav. 4 *Carta della Trasformabilità*

Contenuto

Edifici e complessi di valore storico-ambientale nel territorio agricolo (inclusi quelli già tutelati nel P.R.G.C. Vigente ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/1985 - ora abrogata); insediamenti agricoli, edifici e fabbricati rurali da salvaguardare e valorizzare ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 378/2003.

La **Tav. 4 Carta della Trasformabilità** individua i nuclei storici rurali che connotano in modo peculiare la rete insediativa di antica origine che, sebbene abbia ormai perso la connessione funzionale con i fondi, rappresenta un'importante testimonianza culturale meritevole di valorizzazione e tutela.

Direttive

Per ciascun nucleo rurale storico indicato dal P.A.T., il P.I. ne precisa l'esatta delimitazione in relazione allo sviluppo di una scala di maggiore dettaglio, riconoscendo gli elementi dell'originario impianto insediativo.

All'interno dei perimetri individuati, il P.I. dovrà precisare la disciplina degli interventi di trasformazione nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) è ammessa la riconversione ad uso residenziale (e funzioni compatibili) degli edifici legittimi esistenti, nel rispetto delle modalità precisate nell'art. 54; va comunque prioritariamente favorito il recupero e la riqualificazione dei fabbricati pertinenziali, riconducendoli alle forme tradizionali della tipologia rurale;
- b) va verificata e completata la classificazione degli edifici oggetto di tutela con attribuzione del grado di intervento;
- c) dovrà essere garantita l'integrità delle aree pertinenziali storicamente connesse al fabbricato principale, favorendone al contempo il ripristino con l'eliminazione delle superfetazioni e/o opere incongrue.

Prescrizioni e Vincoli

Fino all'adeguamento del P.I. con previsioni conformi alle direttive, sono fatte salve le previsioni del vigente P.R.G.C.

CAPO V – VALORI E TUTELE NATURALI

Art. 49 Ambiti per l'istituzione di Parchi e riserve naturali di interesse comunale

Rif. Legislativo: L.R. 40/1984;
P.T.R.C. 1991 – art. 35 N.d.A.
L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto

Il P.A.T. promuove la formazione di aree a parco di interesse comunale negli ambiti di particolare pregio naturalistico, tenuto conto degli ambiti tutelati anche a livello di aree contermini.

Si prevedono due ambiti, individuato nella Tav. 4, denominati:

- Bosco di Dueville;
- Parco Lattezzon.

Direttive

Il P.I. definirà le modalità di realizzazione, gli obiettivi specifici e le modalità di gestione delle eventuali aree protette di interesse comunale, funzionalmente collegate con l'ambito ricadente rispettivamente nei comuni di Villaverla/Dueville e Costabissara, con l'obiettivo di tutelare e permettere una fruizione compatibile dell'area delle risorgive (percorsi didattico ambientali legati all'acqua, ...)

Prescrizioni e Vincoli

All'interno dell'ambito individuato è inibita la nuova edificazione così come definita dall'art. 44 della L.R. 11/2004.

Art. 50 Rete ecologica locale

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto

La rete ecologica in senso generale si presenta strutturata in aree nucleo, zone cuscinetto, corridoi, isole ad elevata naturalità e aree di rinaturalizzazione.

Il P.A.T. individua per il territorio comunale il quadro di connessioni ecosistemiche coerente con la programmazione provinciale tale da costituire la rete ecologica locale. Le singole componenti della rete ecologica e la loro funzione nell'ambito della rete medesima sono:

- aree nucleo (core areas): coincidono con aree già sottoposte o da sottoporre a tutela, ove sono presenti biotopi, habitat naturali e seminaturali, ecosistemi di terra e di mare che si caratterizzano per l'alto contenuto in naturalità. Tali aree possiedono un valore ecologico ed una naturalità elevati e sono importanti anche dal punto di vista storico, scenico, artistico. Esse richiedono perciò un'attenta tutela e in taluni casi anche la valorizzazione. Sul territorio comunale sono stati considerati appartenenti a questa categoria gli ambiti del territorio all'interno del SIC IT3220040, denominato "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe";
- corridoi ecologici: elementi lineari a struttura naturale superiore della matrice in cui è collocato. Elementi atti a favorire la permeabilità ecologica del territorio e, quindi, il mantenimento ed il recupero delle connessioni fra ecosistemi e biotopi. La loro funzione di corridoi preferenziali è esaltata dal fatto di favorire le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche fra aree naturali (nodi), zone cuscinetto e aree di rinaturalizzazione impedendo così le conseguenze negative dell'isolamento;
- isole ad elevata naturalità (stepping stones): rappresentano delle aree naturali minori dove gli organismi sostano e si rifugiano in modo temporaneo durante i

loro spostamenti lungo delle ideali linee di passaggio. Tali elementi, nonostante le ridotte dimensioni, possono dare un contributo significativo alla dispersione degli organismi, tuttavia è indispensabile che la matrice circostante non abbia caratteristiche di barriera invalicabile. Per specie poco sensibili alla frammentazione, all'isolamento, alla qualità dell'habitat le isole ad elevata naturalità possono essere rappresentate anche da habitat di origine antropica (rimboschimenti, zone umide artificiali, ecc.). Le formazioni arboree lineari presenti sul territorio aperto, i filari, le siepi, posti lungo la viabilità minore, lungo i confini di proprietà, e/o all'interno degli appezzamenti possono essere considerati isole ad elevata naturalità. In particolare, valutando la rete ecologica locale nell'ottica di un'area più vasta, la disposizione delle isole ad elevata naturalità crea una sorta di linea ideale di passaggio, che sembra indicare un collegamento tra gli ambiti posti sulla direzione nord-sud del territorio comunale;

- aree di rinaturalizzazione (restoration areas): ambiti dotati di elementi di naturalità diffusa, anche con presenza di nuclei naturali relitti. Fanno parte di tale tipologia gli ambiti di risorgiva.

Direttive

Il P.I. provvede a specificare i modi d'uso e di tutela per l'insieme delle suddette componenti ecologico-strutturali, operando per garantire le opportune connessioni e continuità di carattere fisico tra i diversi elementi, coerentemente con la pianificazione provinciale.

Il P.I. intraprende progetti di ricostruzione e miglioramento della rete ecologica locale attraverso interventi puntuali di progettazione ambientale e di connessione finalizzati:

- al potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica;
- alla previsione di specifici interventi di deframmentazione attraverso opere di mitigazione e compensazione ambientale, in particolare tenendo conto degli interventi di trasformazione del territorio previsti dal P.A.T.;
- alla previsione di realizzare neoeosistemi sia con finalità di miglioramento dell'inserimento paesaggistico di infrastrutture ed aree insediate;
- all'individuazione di corridoi ecologici fluviali e il miglioramento delle capacità di autodepurazione dei reticoli idrografici;
- alla gestione e la conservazione dell'agricoltura in quanto soggetto di salvaguardia dei territori a funzione, anche favorendo le colture arboree specializzate ed incentivando forme di agricoltura compatibile o con finalità "a perdere" in favore del mantenimento di particolari specie animali (anche di interesse venatorio).

Nel caso di infrastrutture viarie che interferiscono con la rete ecologica il P.I. deve prevedere interventi che garantiscano la continuità della rete stessa, quali il posizionamento di vie di attraversamento per gli animali o l'interruzione delle recinzioni.

Ai fini della fruizione turistica del territorio e della riqualificazione e potenziamento della rete ecologica, il P.I. programma, lungo direttrici strategiche preferenziali estese al territorio aperto e agli insediamenti, la messa a sistema delle aree per servizi e a verde in modo da garantire una maggiore funzionalità delle stesse, una migliore qualità del tessuto urbano in cui i servizi si integrano, il consolidamento e sviluppo di una rete di aree a verde connessa con il territorio aperto esterno agli insediamenti.

La progettazione del sistema del verde urbano dovrà tenere conto del collegamento funzionale tra le componenti della rete ecologica.

Il P.I., sulla base delle previsioni del P.A.T., completerà e meglio preciserà la ricognizione degli elementi della rete suddetta, prevedendo il miglioramento delle aree naturali e delle aree di rinaturalizzazione, attraverso interventi di tutela e riqualificazione del paesaggio agrario e naturale, coinvolgendo anche i proprietari delle aree interessate, eventualmente in accordo con la Provincia per quanto riguarda gli interventi sugli agro-ecosistemi.

Provvederà ad identificare e normare, anche con prescrizioni circa la tipologia e la struttura dei moduli vegetazionali da impiegare, le azioni per il rafforzamento e la ricostruzione di corridoi e buffer zone, avendo attenzione per:

- valorizzazione e tutela degli elementi individuati;

- gli interventi di completamento della rete ecologica che permettano, a partire dai nodi, la continuità della rete di collegamento;
- gli interventi di connessione dei corridoi ecologici, che permettano di superare barriere antropiche fisiche.

Prescrizioni e Vincoli

Gli interventi previsti all'interno del SIC IT3220040, denominato "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe", devono essere coerenti con l'elaborato Valutazione di Incidenza Ambientale allegato al P.A.T.

Fino all'adeguamento del P.I. con previsioni conformi alle direttive, è vietata comunque ogni attività o intervento che possa alterare permanentemente o danneggiare la consistenza e lo stato dei luoghi.

Nelle aree di rinaturalizzazione, la limitazione di cui sopra è riferita ai soli ambiti di risorgiva.

Si richiamano le norme di tutela del P.T.C.P. relativamente agli elementi della rete ecologica individuati dallo stesso.

Art. 51 Corridoi ecologici del P.T.R.C.

Rif. Legislativo: *P.T.R.C. - art. 25 Norme Tecniche*

Rif. Cartografia: *Tav. 4 Carta della Trasformabilità*

Contenuto

I corridoi ecologici del P.T.R.C. sono ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura diffusa e/o lineare (continua o discontinua), essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione ecologica, attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione.

Nel territorio di Caldogno sono individuati da superfici prative site a fianco di zone di naturalità, rappresentate da ambiti di risorgiva.

Direttive

Il P.I. provvede a completare ed integrare l'analisi di tale componente della rete ecologica, ne specifica i modi d'uso per tutelare e garantire le funzioni delle componenti ecologico-strutturali, al fine di assicurare le opportune connessioni e continuità di carattere fisico tra i diversi elementi, coerentemente con la pianificazione provinciale.

Per garantire la "continuità funzionale" dei corridoi, si dovranno definire gli interventi che possono causare interferenze negative e conseguentemente prescrivere le misure volte a minimizzare gli effetti causati dai processi di antropizzazione, anche prevedendo la realizzazione di strutture predisposte a superare barriere naturali o artificiali.

Prescrizioni e Vincoli

In tali ambiti sono vietati smembramenti, trasformazioni ed interventi che possono interrompere o deteriorare la funzionalità ecosistemica e l'integrità del corridoio ecologico, o le relazioni che lo stesso ha con l'immediato intorno, con la Rete Ecologica Provinciale e con il SIC "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe".

CAPO VI – TERRITORIO AGRICOLO

Art. 52 Il territorio agricolo

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 41, 43, 44, 45

Contenuto

Il territorio agricolo è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato utilizzato sotto il profilo agro-produttivo e silvo-pastorale, dove sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal P.A.T. e dal P.I., esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3, ai sensi degli artt. 44 e 45 della LR n. 11/2004.

Il Comune sostiene la riqualificazione del territorio agricolo e la riqualificazione della viabilità rurale di interesse paesaggistico ed ambientale, tutela e valorizza le aziende agricole presenti nel territorio.

Direttive

Il Comune promuove, con la collaborazione delle associazioni di categoria, azioni preordinate a:

- incentivare metodi di produzione più rispettosi degli ecosistemi agricoli e compatibili con il carattere del paesaggio, legati alle diverse vocazioni riscontrate (zootecnica ecc...), attraverso la valorizzazione dei prodotti locali, con l'utilizzo anche delle misure previste dal PSR 2007-2013 opportunamente coordinate dal Comune;
- orientare l'attività aziendale verso la produzione di servizi ambientali, anche in relazione alle potenzialità ricreative, sportive e culturali presenti;
- sostenere le iniziative e le pratiche colturali finalizzate, in generale, alla rinaturalizzazione delle aree dismesse dall'agricoltura.

Il P.I. dovrà effettuare una perimetrazione puntuale delle aree rurali individuate dal P.T.C.P. (art. 22), disciplinandole coerentemente con le Norme del piano provinciale.

Il P.I. promuove le seguenti azioni, orientate in generale al mantenimento e alla valorizzazione della varietà, ricchezza e riconoscibilità paesaggistico-ambientale e rurale che sono alla base della loro specificità:

- mantenimento delle alberature di valore ambientale, con possibilità di sostituire gli esemplari malati con specie analoghe o compatibili, tipiche del paesaggio rurale;
- mantenimento degli elementi vegetazionali singoli o associati (boschetti marginali, alberature, piante arbustive, siepi, ecc.) di valore naturalistico e/o storico-ambientale, con possibilità di integrare la vegetazione esistente con specie autoctone in armonia con gli elementi paesaggistici esistenti;
- recupero e riqualificazione dei sentieri e delle strade aziendali, interaziendali e vicinali, anche se poco utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di apposita convenzione, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione; in tale caso i percorsi devono essere sistemati con fondo stradale naturale;
- interventi di manutenzione delle sedi stradali esistenti;
- mantenimento della trama di fondo dell'assetto agrario;
- mantenimento della funzionalità dei fossi poderali, della rete scolante;
- mantenimento delle alberature d'alto fusto e degli elementi vegetazionali singoli o associati (alberature, piantate, siepi, ecc) di valore naturalistico e/o storico – ambientale, con possibilità di integrare la vegetazione esistente con nuovi raggruppamenti arborei, formati da specie di tipo tradizionale, disposti in coerenza con gli insediamenti, con la tessitura dei fondi e con la configurazione orografica del suolo;

Sono comunque consentite le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, le opere di difesa idrogeologica (bacino di laminazione del Torrente Timonchio, ecc.), le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua, le opere di adeguamento e/o realizzazione di opere idrauliche minori.

Non sono consentiti i seguenti interventi:

- l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle previste in attuazione del P.A.T. o del P.I. e di quelle poste al servizio della attività agricola, degli edifici esistenti, delle attività turistico-ricettive e/o della rete delle attrezzature e sistemazioni per la godibilità e fruibilità del territorio aperto;
- l'introduzione di specie vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose;
- l'uso fuori strada di mezzi motorizzati, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonché dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature.

Le recinzioni devono essere realizzate con tipologie ed uso di materiali tradizionali.

Prescrizioni e Vincoli

È fatta salva l'applicazione della normativa regionale vigente nelle more di approvazione del P.I.

Art. 53 Edifici e manufatti esistenti

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 43, 44, 45

Contenuto

Fatte salve le disposizioni date per gli immobili di valore culturale, nonché le disposizioni date per i singoli A.T.O., sugli edifici esistenti sono consentiti:

- gli interventi previsti dalla L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;
- gli interventi di riqualificazione ambientale.

Direttive

Il P.I. provvede all'individuazione degli edifici rurali presenti nel territorio agricolo stabilendo gli interventi necessari per il loro mantenimento e/o recupero mediante predisposizione di apposito "prontuario per gli interventi edilizi nel territorio agricolo" che conterrà le disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici distinti per categorie.

Art. 54 Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 43, 44, 45

Contenuto

Il P.A.T. favorisce il riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo al fine di preservare il territorio aperto. L'individuazione di tali manufatti e le modalità per il loro riuso sono precisate dal P.I. nel rispetto delle direttive che seguono.

Direttive

- 1) Il P.I. predispone una schedatura puntuale delle strutture agricole produttive non più funzionali alla conduzione del fondo riportante:
 - le caratteristiche funzionali e planivolumetriche;
 - i riferimenti catastali;
 - l'ordinamento del fondo rustico aziendale attuale e l'ordinamento produttivo aziendale che ha motivato la costruzione dell'edificio;
 - la tipologia e consistenza degli allevamenti;
 - l'elenco di tutti i fabbricati presenti con indicazioni relative delle superfici, dei volumi e loro uso;

- riconoscimenti di aiuti agro-ambientali diretti al reddito, indennità compensativa.
- 2) La valutazione sarà definita sulla base delle destinazioni d'uso compatibili con la zona agricola ed altresì da una valutazione del carico urbanistico ammissibile per destinazione (residenza e attività connesse).
- 3) Per detti edifici possono essere consentite utilizzazioni diverse da quelle agricole solo se gli immobili interessati:
 - dispongono delle opere di urbanizzazione adeguate alle nuove utilizzazioni o viene provveduto alla loro realizzazione se mancanti;
 - sono coerenti o vengono resi coerenti con i caratteri tradizionali dell'edilizia rurale e con l'ambiente, anche mediante modifica dei manufatti che per dimensione, forma, colore, ecc., contrastano con i caratteri ambientali dei luoghi.

Prescrizioni

Non è consentito il cambio di destinazione d'uso di annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo, se non in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, quando non sia prevista apposita schedatura puntuale nel P.I.

Art. 55 Nuova edificabilità

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 43, 44, 45

Contenuto

Nel territorio agricolo sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal P.A.T e dal P.I., esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricole – produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3, ai sensi degli artt. 44 e 45 della L.R. n. 11/2004.

Le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le seguenti disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici, gli indirizzi per la riqualificazione ambientale delle aree scoperte, nonché le disposizioni specifiche date per gli A.T.O.

Caratteri tipologici degli edifici

Gli interventi edilizi devono essere progettati sulla base dei seguenti indirizzi:

- rispettare l'ambiente agricolo ed in particolare, i caratteri dell'edilizia tradizionale ricercando la coerenza con la tipologia, i materiali e i colori tipici delle preesistenze rurali del luogo;
- escludere le tipologie edilizie e le strutture estranee all'ambiente rurale;
- rispettare la morfologia del piano di campagna esistente evitando le deformazioni contrastanti con i caratteri del territorio;
- rispettare le visuali di interesse storico e ambientale;
- prevedere soluzioni progettuali che, per linguaggio architettonico-formale, uso di materiali, finiture, colori, ecc., garantiscano un corretto inserimento nelle preesistenze del territorio rurale, verificabile con l'ausilio di simulazioni fotografiche.

Riqualificazione ambientale delle aree scoperte

Allo scopo di favorire la riqualificazione ambientale, il Comune può consentire la demolizione di edifici o parti di edifici in contrasto con l'ambiente, ovvero, per motivi statici ed igienici; in quest'ultimo caso potrà essere autorizzata la ricostruzione del volume demolito.

Direttive

Il P.I. fissa l'entità del volume recuperabile rispetto a quello da demolire, nonché i criteri e le modalità operative. Esso inoltre valuta le possibilità di applicare gli strumenti del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone eventualmente gli ambiti e i contenuti.

I progetti di intervento, in ogni caso, devono comprendere anche la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza.

In ogni caso al fine di garantire la sostenibilità ambientale:

- il rapporto tra volume demolito e volume ricostruito, che verrà fissato dal P.I. in base alla specifica situazione, non potrà comunque essere superiore a 1;
- i progetti di intervento devono comprendere anche la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza.

Ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, dovrà essere redatta apposita Valutazione di Incidenza Ambientale.

Art. 56 Allevamenti

Si applica quanto previsto dall'art. 17 delle presenti norme.

Art. 57 Interventi di trasformazione del territorio agricolo

Contenuto

Gli interventi consentiti devono rispettare i caratteri ambientali definiti dalla morfologia dei luoghi, dagli insediamenti rurali, dalla tipologia e dall'allineamento delle alberature e delle piantate, dalla maglia poderale, dai sentieri, dalle capezzagne, dai corsi d'acqua, ecc.

Direttive

Il P.I. valuta le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti, per la realizzazione di:

- infrastrutture stradali o impianti tecnologici di interesse pubblico;
- interventi per la riqualificazione ambientale e paesaggistica (parchi agrari, boschi, eliminazione di elementi detrattori di qualità o fonte di effetti negativi sull'ambiente, fasce tampone e barriere di mitigazione per elementi ad impatto negativo sul contesto ambientale, ecc.);
- interventi per la fruizione turistico-ricreativa del territorio agricolo.

Ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, dovrà essere redatta apposita Valutazione di Incidenza Ambientale.

Art. 58 Miglioramenti fondiari

Contenuto

Le modificazioni del terreno connesse con la coltura dei fondi rustici non devono snaturare le conformazioni orografiche attuali, pertanto né alterare gli equilibri idraulici del suolo o incidere negativamente sul contesto ambientale e sui suoi caratteri significativi.

Direttive

Qualora i miglioramenti fondiari richiedano modifiche all'attuale configurazione del suolo, comprese modificazioni o eliminazioni di opere di contenimento naturali o artificiali (balze naturali con i propri profili, muretti, pavimentazioni di strade), è necessario ottenere specifica autorizzazione dal Comune.

Autorizzazione che potrà essere rilasciata sulla base di un progetto comprendente:

- relazione geologica/idraulica, redatta da tecnici abilitati, contenente anche le motivazioni del miglioramento fondiario proposto, l'indicazione delle caratteristiche geo-morfologiche del terreno, le modalità d'intervento per risolvere eventuali problemi di deflusso delle acque, ecc.;
- planimetria e particolari costruttivi;
- indicazione dei movimenti di terra necessari.

Per gli eventuali muri di contenimento sono prescritti l'impiego di materiali/tecniche coerenti con il contesto ambientale e con la tradizione storica locale.

CAPO VII – INDIRIZZI E CRITERI GENERALI

Art. 59 Applicazione della perequazione urbanistica

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 35

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto

La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.

Il P.I. individua e disciplina gli ambiti in cui è prevista l'applicazione della perequazione urbanistica, prevedendo l'attribuzione di indici di edificabilità anche differenziati in funzione degli obiettivi da raggiungere e delle compensazioni da soddisfare.

Direttive

Il P.I. determina la quota parte del vantaggio economico generato dalla trasformazione urbanistica ammessa dallo stesso P.I., comunque non inferiore al 20% e non superiore al 35%, da destinarsi alla sostenibilità economica del complesso delle trasformazioni previste a scala comunale, attraverso le seguenti forme:

- realizzazione e/o contributo per la realizzazione delle opere pubbliche programmate o per la cessione delle aree eccedenti i minimi di legge;
- cessione al Comune di corrispondenti potenzialità edificatorie e/o crediti edilizi da utilizzare in sede di compensazione urbanistica, o per la realizzazione di programmi di edilizia convenzionata o per il soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 39 della L.R. 11/2004.

Il P.I. garantisce l'applicazione di criteri di valutazione omogenei per tutte le operazioni di trasformazione previste dallo stesso P.I. in ambito comunale.

Il P.I., nell'ambito della relazione programmatica ed annesso quadro economico, evidenzia la sostenibilità economico finanziaria (rapportata con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali) degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali secondo gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal P.A.T., ed in rapporto ai diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione ai soggetti privati e di cui è prevista la realizzazione, in applicazione dei criteri perequativi e compensativi.

Art. 60 Applicazione della compensazione urbanistica

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 37

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto

Per compensazione urbanistica si intende la possibilità offerta ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata area e/o capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio su altre aree e/o edifici, di proprietà o disponibilità pubblica, previa cessione all'Amministrazione dell'area oggetto di vincolo, in alternativa all'indennizzo.

Direttive

Il P.I. determina la quota di diritti edificatori, con riferimento ai singoli A.T.O., da riservarsi per finalità compensative.

Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare, individuando gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti edilizi e prevedendo a tal fine l'attribuzione alle varie zone omogenee di indici di edificabilità differenziati, specificando l'indice aggiuntivo da utilizzare solo per crediti edilizi.

La quota di diritti edificatori da riservarsi per finalità compensative è determinata, per quantità e destinazioni d'uso, sulla base del principio dell'equivalenza del valore tra gli immobili soggetti a compensazione ed i diritti edificatori compensativi concessi.

Al principio di equivalenza si potrà sommare una quota incentivante non inferiore al 10%, da definirsi in sede di P.I.

Ai soli fini compensativi, per la determinazione del valore degli immobili si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per le opere private di pubblica utilità.

Il P.I. determina le modalità di connessione tra diritti compensativi ed edificatori, con riferimento a valori unitari standard relativi alla categoria urbanistica, alla destinazione d'uso ed all'andamento del mercato immobiliare.

Prescrizioni

Il P.I., nell'ambito della relazione programmatica ed annesso quadro economico, evidenzia la sostenibilità economico finanziaria (rapportata con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali) degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali - secondo gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal P.A.T. - anche in rapporto al valore degli oneri derivanti da vincoli espropriativi, compensati con ricorso all'istituto della compensazione urbanistica.

Art. 61 Applicazione del credito edilizio

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 36

Rif. Cartografia: Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto

Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica riconosciuta a seguito della realizzazione di interventi, quali:

- demolizione delle opere incongrue;
- eliminazione degli elementi di degrado;
- realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale;
- compensazione di cui all'articolo 37 della L.R. 11/2004.

Riqualficazione ambientale e credito edilizio di cui all'art. 36 della L.R. 11/2004, sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di ripristino e riqualficazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio e al riordino delle zone agricole, mediante la demolizione di opere incongrue, l'eliminazione degli elementi di degrado, o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale.

Questi interventi, ove ne ricorrano le circostanze, determinano un credito edilizio ovvero una quantità volumetrica riconosciuta, liberamente commerciabile, utilizzabile con le modalità e negli ambiti definiti dal Piano degli Interventi.

Il P.A.T., ai sensi dell'art. 36 della L.R. 11/2004, individua gli immobili incongrui cui rendere eventualmente applicabile il credito edilizio, quali:

- gli allevamenti zootecnici intensivi non compatibili con il contesto insediativo, cui attribuire un credito edilizio per la dismissione dell'immobile;
- le attività produttive non compatibili con la zona o il tessuto insediativo contiguo, cui attribuire un credito edilizio per la dismissione dell'immobile e l'eventuale trasferimento dell'attività all'interno degli ambiti espressamente destinati agli insediamenti produttivi;
- gli immobili insediati sul territorio agricolo in ambiti di interesse paesaggistico ed ambientale, che inibiscono la percezione e la comprensione dello spazio aperto,

cui applicare un credito edilizio per la realizzazione di opere di mitigazione e/o di riqualificazione paesaggistica e ambientale.

Direttive

Il P.I., ai sensi dell'art. 36 della L.R. 11/2004, determina le modalità di utilizzo del credito edilizio, sia negli interventi edilizi diretti (demolizione con o senza ricostruzione, ampliamento degli edifici esistenti e nuove costruzioni), sia negli interventi di trasformazione edilizia soggetti a comparto urbanistico o P.U.A, sulla base delle prescrizioni di cui al punto successivo.

La misura dei crediti edilizi, espressa in cubatura o in superficie, corrisponde al rapporto tra il valore di mercato dell'immobile da trasformare/realizzare e il valore delle quantità urbanistiche commisurate a detto valore. Il P.I. determinerà i parametri di correlazione tra valore e quantità tenuto conto delle destinazioni d'uso e della localizzazione degli interventi.

Per ogni ambito soggetto alla disciplina del credito edilizio il P.I. prevede una scheda urbanistica che definisce:

- a) la localizzazione dell'intervento, gli obiettivi da perseguire e i criteri da rispettare nella successiva progettazione di dettaglio;
- b) la quantificazione del credito, da determinarsi ai sensi del presente articolo precisandone le destinazioni d'uso.

I crediti edilizi sono annotati in un apposito registro riportante:

- dati anagrafici del titolare del ben assoggettato alla formazione del credito e di eventuali terzi cessionari;
- la quantificazione del credito in relazione alla sede di utilizzo;
- i termini temporali di utilizzo.

Prescrizioni

Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare, individuando gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti edilizi.

Il P.I. determina il valore del credito edilizio da attribuire agli immobili da demolire, secondo criteri che tengano conto della tipologia e destinazione d'uso dell'immobile, della vetustà, dello stato di conservazione, e dell'interesse pubblico sotteso alla demolizione dell'immobile.

Qualora sia necessario, si applicano le previsioni della compensazione urbanistica.

Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente, le opere realizzate in violazione delle norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, non possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio.

In sede di P.I. dovrà essere predisposto il registro dove annotare i crediti edilizi.

Il credito edilizio acquisito può essere utilizzato in qualsiasi A.T.O., fatto salvo quanto previsto all'art. 29 in relazione alle aree di edificazione diffusa.

Affinché il credito sia utilizzabile, il recupero ambientale mediante demolizione e la costruzione del nuovo volume dovranno essere contenuti in un unico procedimento edilizio ed autorizzativo. Il credito ha efficacia ad avvenuta demolizione del volume interessato.

Le aree cedute a seguito di perequazione o compensazione sono destinate ad accogliere, secondo le indicazioni del P.I. e compatibilmente con le caratteristiche delle aree:

- crediti edilizi;
- opere ad uso pubblico;
- dotazioni urbanistiche;
- edilizia residenziale pubblica.

È fatta salva l'applicazione della normativa regionale vigente nelle more di approvazione del P.I.

Art. 62 Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zona con destinazione diversa da quella agricola

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13 comma 1; art. 50 comma 1; art. 36 comma 1

Rif. Cartografia: Tav. d04 02 Carta della SAU

Contenuto

Il P.A.T. ha determinato la superficie agricola utilizzata (S.A.U.) trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola: essa può interessare una superficie complessiva non maggiore a **ha 14,68**, calcolata secondo le modalità indicate nel provvedimento (Atti di Indirizzo della Regione Veneto) riferiti alla L.R. 11/2004, art. 50, comma 1, lettera c).

L'adeguamento a nuove eventuali disposizioni regionali per quantificare la S.A.U. trasformabile in zone diverse da quella agricola, previa delibera di recepimento del Consiglio Comunale, costituirà variante automatica alla superficie agricola utilizzata (S.A.U.) trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola quantificata al comma precedente.

	S.T. (ha)	S A U (ha)	SAU / ST	Sup. trasform. (%)	Sup. trasform. (m ²)
Intero territorio	1.587,2244	1.129,9185	71,19%	1,30	146.889

Direttive

Il P.I. predispone un apposito registro di controllo della S.A.U. trasformata, nel rispetto dei seguenti principi:

- le variazioni della S.A.U. registrate sono quelle che interessano la S.A.U. individuata nella tavola agronomica;
- la conferma delle previsioni ricadenti in z.t.o. di P.R.G.C. diverse dalla z.t.o. E del P.R.G.C. previgente, comprese eventuali varianti in corso di approvazione che risultino coerenti con il P.A.T., non comporta variazione della S.A.U.;
- la conversione in S.A.U. con classificazione agricola di un'area avente diversa destinazione, potrà consentire la trasformazione urbanistica con destinazione diversa da quella agricola di un'analogha superficie, nel rispetto della disciplina di Piano;
- l'abbandono di terreni coltivati indicati nella tavola agronomica non determina automatico aumento della S.A.U. trasformabile;
- il riuso degli ambiti di escavazione per la realizzazione di bacini di laminazione, discarica, boschi di pianura, non comporta sottrazione di S.A.U.

Art. 63 Tutela e valorizzazione degli edifici ricadenti in contesti storici o comunque aventi interesse storico-culturale

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 40

Rif. Cartografia: Tav. 2 Carta delle Invarianti

Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto

Il P.A.T. riconosce gli edifici di tutela al fine di garantire un'adeguata valorizzazione e riqualificazione.

L'individuazione di tali manufatti e le modalità di tutela e valorizzazione sono precisate dal P.I. nel rispetto delle direttive che seguono.

Direttive

Il P.I. deve condurre un'attenta ricognizione sia sui fabbricati già schedati, anche se non individuati dal P.A.T., come beni ambientali dal previgente Piano, sia sulla

permanenza di tutti gli edifici censiti almeno a partire dal Catasto di impianto Austriaco in quanto testimonianza dell'originario sistema insediativo, e quelli realizzati successivamente che presentino caratteristiche meritevoli di conservazione perché espressione di particolari movimenti di architettura o in quanto riproponenti forme di architettura tradizionale.

A ciascun fabbricato, o sua porzione, così individuato sarà assegnato un grado di tutela in relazione ai valori storici, architettonici, ambientali e culturali a prescindere dalla specifica qualità architettonica; il P.I., previa verifica di tutti gli interventi già previsti, uniforma le categorie di intervento previgenti ai gradi di tutela sotto descritti. L'intervento edilizio ammesso, nel rispetto delle definizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i. (resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 29 del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42) dovrà risultare conforme al grado di protezione attribuito.

Grado 1 - Edifici storico ambientali notevoli di cui agli artt. 10 e 11 del D.lg.vo n. 42/2004 e s.m.i.

Riguarda gli edifici e i manufatti di riconosciuto valore storico, architettonico e ambientale, gli edifici monumentali, le chiese e i complessi religiosi, gli edifici che costituiscono elementi fondativi e di identificazione del centro urbano e del suo territorio, ancorché si tratti di vincolo indiretto.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato valore culturale e architettonico, degli ambienti interni;
- conservazione e ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio nelle parti di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali nelle altre parti;
- consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto; Nell'intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli elementi originari e solo in caso di impossibilità si potrà ricorrere a materiali analoghi e compatibili;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili.

Grado 2 - Edifici storici di notevole interesse storico, paesaggistico ed ambientale di cui all'art. 136 del D.lg.vo n. 42/2004 e s.m.i.

Riguarda edifici e manufatti - di pregio architettonico, aventi elementi di particolare qualità (aspetto compositivo, elementi decorativi), di valore ambientale, culturale, tipologico e documentario, integri o con possibilità di recuperare i caratteri originali mediante limitati interventi edilizi.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei parametri esterni e qualora risultino di documentato valore culturale degli ambienti interni; sono consentiti anche interventi di ricomposizione o riproposizione filologica dei prospetti modificati nel tempo, purché le modifiche e le nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio;
- conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
- consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto; nell'intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli elementi di pregio originari;
- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta minima dei locali 2,55 m;

- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili.

Grado 3 - Edifici di interesse ambientale e paesaggistico

Riguarda gli edifici e i manufatti con qualità proprie non rilevanti ma che presentano, verso lo spazio pubblico o l'ambiente circostante, un valore storico-documentale legato alla tradizione e alla cultura locale e di immagine ambientale, edifici lungo le strade di borgo, edifici dei nuclei storici extraurbani.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato valore culturale degli ambienti interni; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo purché le modifiche e le eventuali nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio;
- conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
- consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto;
- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta minima dei locali 2,55 m;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili;
- è consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.

Grado 4 - Edifici che ancorché di architettura povera, risultano essere caratteristici della cultura locale

Riguarda gli edifici e i manufatti che mantengono sostanzialmente inalterati rispetto all'impianto originario, l'aspetto esteriore ed i caratteri morfologici e tipologici ai quali si riconosce un valore storico/documentale legato alla tradizione e alla cultura locale e di immagine ambientale, edifici rurali, e con valori di unitarietà architettonica e di impianto urbano di matrice rurale.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni, sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo purché le modifiche e le eventuali nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio anche in relazione al contesto edificato o ambientale;
- possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali;
- consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto;
- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta minima dei locali 2,55 m;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- eventuali tamponature delle parti aperte (fienili, e simili) dovranno essere effettuati con tecniche che consentano la leggibilità dell'organismo edilizio

originario anche dopo l'intervento, ricorrendo ad esempio all'uso di materiali leggeri quali legno o vetro;

- è consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.

Grado 5 - Edifici di epoca recente o che hanno subito interventi di trasformazione che non rendono più riconoscibile l'impianto originario

Riguarda gli edifici e i manufatti di epoca recente o che hanno subito interventi di trasformazione che non rendono più riconoscibile l'impianto originario che dovranno essere ricondotti a forme tipologiche più congruenti con il carattere storico del contesto.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- ristrutturazione edilizia totale con ridefinizione dell'impianto planivolumetrico;
- sostituzione edilizia anche con accorpamento di volumi pertinenziali legittimi finalizzato a ridare unitarietà agli originali spazi liberi;
- demolizione senza ricostruzione per i manufatti in contrasto con l'ambiente.

Grado 6 – Demolizione senza ricostruzione

Riguarda gli edifici e i manufatti che costituiscono elementi di degrado rispetto al contesto.

Per questi edifici si prevede la demolizione senza ricostruzione; nel caso di costruzioni legittime tale intervento comporta il riconoscimento di un credito edilizio.

Il PI, previa ricognizione degli interventi già previsti, uniforma le categorie di intervento previgenti ai gradi di tutela sopra descritti.

Il P.I. dovrà prevedere apposita schedatura degli interventi in cui sono previsti ampliamenti planimetrici e/o altimetrici, valutando le conseguenti modifiche allo skyline esistente.

Destinazioni d'uso dei fabbricati assoggettati a grado di protezione

Per i fabbricati non ricadenti in zone agricole, sono ammesse le destinazioni d'uso proprie di ciascuna zona, purché compatibili con l'esigenza primaria di tutelare il manufatto coerentemente al grado di tutela assegnato.

Per i fabbricati ricadenti in zona agricola, salvo diversa indicazione del P.I., è sempre ammesso il loro recupero ai fini residenziali, ritenendo prioritario per l'interesse pubblico la conservazione del manufatto piuttosto che la conferma dell'originaria destinazione d'uso; nel caso di riconversione degli annessi rustici non più funzionali, viene vietata la possibilità di costruire nuovi annessi rustici nell'area di pertinenza del fabbricato oggetto di trasformazione e nel fondo di riferimento, fatte salve le prerogative di cui agli artt. 44 e 45 della LR 11/04 e s.m.i. riferite al complesso dei fabbricati aziendali.

Prescrizioni e vincoli

In applicazione a quanto previsto dall'art. 40, comma 3 lett. c) della L.R. 11/2004, gli edifici oggetto di tutela individuati come invarianti nel P.A.T., possono essere assoggettati dal P.I. a grado di tutela n. 1 o n. 2.

Fino all'adeguamento del P.I. con previsioni conformi alle direttive, sono confermate le vigenti tipologie di intervento.

Art. 64 Interventi di miglioramento, di ampliamento o di dismissione delle attività produttive in zona impropria

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Contenuto

Il P.A.T. definisce le seguenti direttive per la disciplina delle attività produttive in zona impropria da affrontare in sede di P.I.

Direttive

Il P.I., sulla base dei criteri di cui al previgente P.R.G.C., assume, integra e/o modifica la schedatura delle attività produttive in zona impropria, e detta criteri e norme per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione – anche con ricorso all'istituto del credito edilizio – in coerenza con le presenti norme.

Il P.A.T., in conformità al comma precedente, detta specifiche norme per le attività produttive in zona impropria ricadenti negli ambiti di edificazione diffusa.

In tali ambiti, in fase di redazione del P.I., l'Amministrazione Comunale può riconoscere eventuali altre attività non individuate e schedate nel P.R.G.C. vigente come attività produttive in zona impropria, assoggettandole ad apposita schedatura, conformandosi ai seguenti criteri:

- deve esistere alla data di adozione del P.A.T.;
- deve configurarsi quale ampliamento dell'attività realizzata mediante mutamento di destinazione d'uso di manufatti esistenti, purché non comporti modifiche della sagoma e/o del volume;
- non rientri tra le categorie di attività insalubri e non sia considerata azienda a rischio di incidente rilevante.

Il P.I. può prevedere forme di incentivazione alla delocalizzazione dell'attività in zone appropriate.

Il P.I. individua gli edifici soggetti a demolizione parziale o totale in contrasto con gli obiettivi previsti dal presente articolo, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

Le attività produttive in zona impropria potranno essere ricollocate negli ambiti cui il P.A.T. attribuisce specifiche destinazioni d'uso compatibili.

Prescrizioni

Fino all'adeguamento del P.I. con previsioni conformi alle direttive, sono fatte salve le previsioni del P.R.G.C. vigente, per la parte non in contrasto con il P.A.T.

Ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, dovrà essere redatta apposita Valutazione di Incidenza Ambientale.

Art. 65 Localizzazione delle grandi strutture di vendita e dei parchi commerciali

Rif. Legislativo: *P.T.C.P.*

LR n.11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art.13 comma 1, lettera j)

L.R. n.15/2004

Contenuto

Le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali, come definiti dalla vigente legislazione regionale in materia di commercio sono considerati di interesse provinciale.

Il P.A.T. non ha individuato aree per l'insediamento di grandi strutture di vendita, riservando al P.I. tale possibilità, conseguente all'eventuale raggiungimento di accordi territoriali fra gli enti e gli operatori interessati, nel generale obiettivo della perequazione e dell'equilibrio territoriale della tradizionale rete di vendita, secondo le linee guida che saranno concordate.

Direttive

L'attuazione delle previsioni di aree destinate al commercio è subordinata alla disponibilità prevista dalla L.R. 15/2004 sul Commercio.

L'eventuale individuazione di ambiti per l'insediamento di strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 1000 m², anche formate da più strutture costituenti parco commerciale, dovrà essere verificata nel rispetto dei seguenti aspetti:

- a) compatibilità ambientale:
 - condizioni di coerenza rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali del contesto dell'insediamento;
 - inquinamento acustico derivante dalla valutazione di emissioni di traffico;
 - inquinamento atmosferico derivante dalla valutazione sullo stato di incidenza del traffico generato dall'insediamento;
 - tutela delle risorse ambientali rispetto alla morfologia del territorio in coerenza con i parametri della componente idrogeologica e geomorfologica;
- b) compatibilità insediativa:
 - grado di integrazione dell'insediamento con le altre funzioni di tipo urbano, ovvero aree a servizi, residenziali e produttive;
 - garanzie sulla sostenibilità socio-economica e valorizzazione urbana e sociale dei centri storici maggiori e minori, anche attraverso l'individuazione di risorse da destinare allo sviluppo del tessuto commerciale degli stessi;
 - localizzazione dell'insediamento con particolare riferimento al tipo di area (dismessa, sottoutilizzata, degradata, ecc.) ed al tipo di intervento proposto (ristrutturazione, recupero, demolizione e ricostruzione, ecc.);
- c) compatibilità relazionale:
 - collocazione dell'insediamento in coerenza con i progetti infrastrutturali di livello regionale e provinciale;
 - grado di accessibilità dell'insediamento con la viabilità sovracomunale;
 - grado di accessibilità dell'insediamento con la rete del trasporto pubblico locale e dei percorsi ciclopeditoni;
 - effetti ed impatti generati dall'insediamento sulla rete viabilistica locale e relativa valutazione sulla capacità di carico;
- d) qualità progettuale ed architettonica dell'insediamento:
 - valutazione di opere di mitigazione e compensazione;
 - valutazione degli standard urbanistici di progetto: aree destinate al verde pubblico e aree destinate a parcheggio;
 - valutazione degli elementi di arredo urbano;
 - valutazione di sperimentazione di tecniche costruttive ecocompatibili, soprattutto connesse alla tutela della risorsa idrica;
- e) localizzazione negli Ambiti Territoriali Omogenei: il P.A.T. ritiene ammissibile l'individuazione di grandi strutture di vendita esclusivamente negli A.T.O. n. 1.1 "Caldogno-Capovilla" e 2.1 "Pomaroli" che presentano condizioni di collegamento ottimale alla viabilità sovracomunale.

Prescrizioni

In assenza dell'adeguamento al P.A.T. si applica la disciplina e normativa vigente.

Art. 66 Sostenibilità in edilizia

Rif. Legislativo: direttiva 2002/91/CEE

D.Lgs. 192/05

L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio

Contenuto

Coerentemente con gli obiettivi generali del PAT di incentivare la realizzazione di edilizia con contenuti di risparmio energetico e sostenibilità ambientale, perseguendo il principio della qualità architettonica, il P.I. indica le misure per migliorare la qualità dell'abitare e per migliorare il rendimento energetico degli edifici.

Il P.I. incentiva l'edilizia di qualità ecosostenibile, ricorrendo anche all'istituto del credito edilizio, prevedendo premi in termini volumetrici ed economici, fermo restando la possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale dell'uso del convenzionamento e di procedure di evidenza pubblica:

- privilegiando gli insediamenti a basso grado di impatto con i vincoli, le invarianti e le tutele previste dal P.A.T., e prevedendo l'adozione di idonee misure mitigative e/o compensative;
- favorendo l'inserimento paesaggistico e ambientale degli interventi e delle opere mediante l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;
- favorendo l'utilizzo di tecnologie di risparmio energetico, di fonti di energia rinnovabile ai sensi della Direttiva Europea 2002/91/CE, di metodi di progettazione bioenergetica, di materiali biocompatibili;
- riconoscendo l'impegno a migliorare l'isolamento termico ed acustico degli edifici, ad ottenere la certificazione energetica degli edifici, a realizzare il recupero delle acque piovane.

Per il riconoscimento degli incentivi, il P.I. dovrà prevedere obiettivi raggiungibili e misurabili, standards oggettivi e predeterminati, controlli efficaci per la verifica degli impegni assunti dai soggetti attuatori e clausole cogenti per l'eventuale inadempimento, in grado di annullare i profitti illegittimamente acquisiti per effetto degli incentivi concessi, fatte salve le sanzioni di legge.

Il PI dovrà subordinare la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, alla stipula di un accordo procedimentale ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 241/90 e s.m.i., che renda contrattualmente vincolanti gli obiettivi, gli standard di qualità, i controlli e le penali per inadempimento.

Direttive

Il P.I. indica le misure di sostenibilità ambientale in edilizia definendo:

- ambito di applicazione delle misure sostenibili, specifiche per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione e per gli interventi sul patrimonio esistente, distinte per settore residenziale e produttivo, e per tipologia d'uso pubblica e privata;
- le misure applicative obbligatorie e quelle volontarie;
- le condizioni di incentivazione e gli incentivi da adottare nell'applicazione delle misure, sotto forma di:
 - crediti edilizi in termini volumetrici;
 - favorevoli condizioni per l'accorpamento e/o ampliamento dei volumi;
 - riduzione degli oneri amministrativi;
 - scomputo di superficie e di volume;
 - etichette di certificazione di qualità.

Inoltre il P.I. deve indicare i requisiti prestazionali ed i metodi di verifica delle misure di sostenibilità per :

- **edificio** ► misure necessarie a ridurre il consumo di energia e fissa i valori limite del fabbisogno annuo di energia primaria;
- **energia** ► misure volte all'impiego di fonti rinnovabili ed alla riduzione di quelle non rinnovabili:
 - per le fonti energetiche rinnovabili individua le tipologie, gli impieghi e le possibili forme di convenzionamento per l'attuazione e la gestione;
 - per l'acqua definisce le azioni volte alla riduzione dei consumi ed al recupero dell'acqua meteorica;
- **spazi esterni** ► misure che permettono la riduzione delle temperature superficiali, migliorano il comfort esterno e la sicurezza degli utenti:
 - per il verde privato fissa le regole per massimizzare l'ombreggiamento estivo degli spazi esterni, delle pareti e della copertura degli edifici, e le possibili forme di accordo per l'esecuzione;
 - per gli spazi ed i parcheggi pubblici indica le norme per massimizzare l'ombreggiamento estivo;
 - definisce tipologie di materiali idonei ad aumentare la permeabilità del suolo;
 - per i percorsi pedonali e ciclistici specifica la tipologia necessaria a garantire il minor impatto acustico e visivo, e la maggior sicurezza degli utenti;

- **certificazione** ► misure atte ad assicurare la qualità dell'edificato e dell'efficienza energetica.

Il P.I. indicherà, alla luce della normativa regionale e statale in materia e garantendo la piena tutela dei valori e dei vincoli di tipo naturalistico, paesaggistico e monumentale, le modalità per l'installazione di impianti a energia solare o fotovoltaici.

Il P.I. potrà inoltre individuare progetti speciali di rilevanza comunale o sovracomunale destinati all'accoglimento di strutture tecnologiche finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili quali: campi fotovoltaici, impianti alimentati a biomassa per la produzione di energia e insediamenti agricoli e agroindustriali finalizzati alla produzione di biocombustibili; tali progetti potranno essere oggetto di Accordi ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 e s.m.i. e dovranno rispondere alle indicazioni previste negli strumenti urbanistici sovraordinati vigenti.

Prescrizioni e vincoli

La formazione dei crediti edilizi e le altre forme incentivanti di cui al presente articolo, vengono accreditate successivamente all'approvazione dello specifico regolamento.

Art. 67 Inquinamento luminoso

Rif. Legislativo: L.R. del 7 agosto 2009 n.17

Contenuto

Per inquinamento luminoso si intende ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte.

Prescrizioni e vincoli

Il P.A.T. assume le finalità di cui alla L.R. del 7 agosto 2009 n.17 *"Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici"*.

Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.

Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi ed aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.

È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.

Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.

L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service, è prescritto lo spegnimento entro le ore 24,00 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.

E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e, in particolare, verso la volta celeste.

Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali.

Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).

E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.

Il P.I. definirà nel dettaglio le disposizioni atte a conseguire le finalità delle norme vigenti.

Art. 68 Inquinamento da gas radon

Rif. Legislativo: D.G.R.V. del 18 gennaio 2002 n. 79

Contenuto

Il radon è un gas nobile radioattivo, presente naturalmente nel suolo, nelle rocce, nelle falde acquifere e in alcuni materiali da costruzione. In quanto gas è in grado di muoversi e fuoriuscire dal terreno (o dai materiali in cui si trova) e propagarsi facilmente nell'ambiente. Mentre in spazi aperti viene diluito e disperso rapidamente, in ambienti chiusi, come le abitazioni, può accumularsi raggiungendo talvolta concentrazioni elevate. In genere, il terreno è la fonte principale di immissione del gas.

Prescrizioni e vincoli

Atteso il livello di riferimento del gas Radon, esposto nel Rapporto Ambientale, gli insediamenti residenziali dovranno prevedere idonee azioni finalizzate ad una significativa riduzione dei valori dell'agente inquinante secondo le indicazioni contenute nella D.G.R.V. 79/2002 (ed allegati alla delibera).

Art. 69 Procedura dello sportello unico

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, artt. 14 e 15

D.P.R. 160/2010 (dal 30 settembre 2011)

D.G.R.V. del 15 marzo 2010, n. 832

Contenuto

Il P.A.T. assume i criteri generali di riferimento per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui al D.P.R. 447/98 (D.P.R. 160/2010 dal 30 settembre 2011), con le precisazioni che seguono:

- l'estensione dell'area interessata dal progetto non può eccedere le esigenze produttive prospettate dall'azienda nel progetto stesso;
- deve essere garantito il rispetto degli standard urbanistici per le parti oggetto di intervento;
- deve essere verificato l'integrale rispetto delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici e di settore sovracomunali. Sono fatte salve solo deroghe all'altezza massima dei fabbricati motivate da esigenze legate all'attività o all'utilizzo di particolari impianti;
- è necessario convenzionare le opere di urbanizzazione relative all'intervento;
- è necessario prevedere ogni altro intervento utile per mitigare l'impatto ambientale dell'attività produttiva;
- per gli interventi nei centri storici è necessario valutare che il progetto non sia in contrasto con la disciplina igienico-sanitaria e con le caratteristiche morfologiche del contesto in cui si inserisce;
- è da escludere la possibilità di applicare le procedure di cui all'art. 5 del DPR 447/98 (D.P.R. 160/2010 dal 30 settembre 2011) ai casi di progetti che occupino aree destinate a servizi che incidono sul dimensionamento del piano, sottraendole in tal modo ad aree pubbliche o di interesse pubblico;
- sono fatte salve eventuali norme più restrittive in applicazione della legislazione vigente e di sue modifiche o integrazioni.

Prescrizioni

Gli ampliamenti dovranno avvenire nel rispetto degli ambiti di cui al capo Sistema dei valori storici-architettonici e al capo Sistema paesaggistico ambientale delle presenti norme.

In particolare non potranno compromettere:

- i contesti figurativi e le pertinenze delle ville di interesse provinciale e dei complessi soggetti a vincolo monumentali;
- il funzionamento della rete ecologica;
- le visuali lungo i tratti panoramici
- la rete dei percorsi paesaggistici e di interesse storico.

E' da escludere la possibilità di:

- ampliare l'area interessata dal progetto oltre le esigenze produttive prospettate nel progetto;
- interessare aree destinate a servizi che incidono sul dimensionamento del piano;
- interessare gli impianti inadeguati e le strutture precarie o inadatte allo svolgimento di attività produttive.

E' necessario:

- verificare l'integrale rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 41 delle Norme Tecniche del P.T.R.C. 1991 sull'intero territorio del Comune e delle altre indicazioni contenute nella pianificazione di livello regionale e provinciale;
- verificare la compatibilità con le zone di tutela e le zone di vincolo;
- garantire il rispetto degli standard urbanistici;
- convenzionare le opere di urbanizzazione relative all'intervento.

In ogni caso dovranno essere controllati gli impatti ambientali e paesaggistici e previste adeguate misure di mitigazione.

Sono richiamate le misure di compensazione di cui all'art. **60**.

Non costituiscono variante al P.A.T. le applicazioni della procedura di Sportello Unico previste dal D.P.R. 07/09/2010 n. 160 e s.m.i., che assicurano:

- il rispetto delle presenti Norme;
- la compatibilità dei nuovi processi di trasformazione del suolo con il quadro di invariants, fragilità e tutele previsti dal P.A.T.;
- gli obiettivi di sostenibilità del P.A.T. evidenziati nella V.A.S.;
- il rispetto dei vincoli imposti dalla pianificazione territoriale sovraordinata.

CAPO VIII – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Art. 70 Mitigazioni

Rif. Legislativo: *Direttiva 2001/42/CE
L.R. 11/2004 - Norme per il Governo del Territorio, art. 4,
DGR n. 16 del 11.02.2005, DGR n. 3262 del 24.10.2006*

Rif. VAS Rapporto ambientale – Le misure di mitigazione

Contenuto

In base alle indicazioni che emergono dalla VAS attraverso un'analisi accurata di quelle azioni che evidenziano impatti negativi, vengono individuate possibili misure di mitigazione.

Per azione di mitigazione si intende un'opera che sia in grado di ridurre al massimo i danni agli habitat ed alle specie. In questo caso si accetta che un certo impatto negativo si possa verificare, ma al tempo stesso si opera affinché questo sia ridotto o minimizzato il più possibile.

Le opere per le quali si possono indicare misure di mitigazione sono in particolare quelle finalizzate a riequilibrare il territorio assoggettato a infrastrutture o ad attività produttive particolarmente impattanti.

Tra i principi intrinseci, relativi alla scelta delle opere mitigative più opportune, figurano la necessità di garantire la funzionalità degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione delle biocenosi autoctone e la tutela dell'integrità del paesaggio agrario.

Direttive

Per consentire il perseguimento della qualità visiva e paesaggistica, la scelta delle misure si è ispirata ed è stata integrata dalla considerazione delle identità dei luoghi, sia con riferimento ai paesaggi preesistenti e attuali sia con riferimento alle caratteristiche progettuali ed alla tipologia degli interventi proposti dal Piano.

Inoltre, le misure individuate tutelano ed evidenziano le diverse identità dell'area, tutelano le riserve genetiche e cercano di conservare un tessuto naturalistico diffuso, con relativa funzionalità eco-sistemica, sono ispirate dal voler integrare i valori naturali e quelli storici e tradizionali.

Nelle tabelle seguenti si elencano, per ciascuna tematica ed in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale, le opportune misure di mitigazione individuate per ridurre gli impatti negativi sull'ambiente conseguenti le scelte del Piano, indicando puntualmente le aree interessate, la normativa di riferimento e le relative competenze.

ARIA

Obiettivo: Contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera

Sistema	Misure di mitigazione	ATO ed Aree interessate	Riferimento normativo e competenze
Sistema residenziale, servizi, compresi i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi ed il sistema infrastrutturale	Le previsioni del PAT relative ai nuovi assi viari di collegamento consentono di migliorare la qualità dell'aria dell'ambiente urbano.	ATO 1.1– Caldogno - Capovilla	Art. 39 – Infrastrutture di maggior rilevanza
	Per quanto concerne la rete dei percorsi ciclabili, il PAT da un lato punta a rafforzare il sistema delle piste ciclabili mettendole in rete con i percorsi paesaggistici della zona agricola.	ATO 1.2 Cresole - Rettorgole	Art. 40 Infrastrutture di collegamento in programmazione
	Maggiore attenzione verrà rivolta alla qualità del costruire, attraverso una valutazione più rigorosa delle opere edilizie pubbliche e private, per quanto concerne l'inserimento ambientale, l'impatto idrogeologico, l'uso di materiali innovativi ed il rispetto del verde esistente.	ATO 4.2 Pianura centrale, delle risorgive	Art. 41 – Mobilità lenta - Percorsi ciclabili Art. 66 Sostenibilità in edilizia

	<p>Il PAT, con l'obiettivo della tutela e riqualificazione ambientale, favorirà la realizzazione di interventi edilizi che riducano al minimo i consumi energetici e che, usando tecnologie ecocompatibili, favoriscano lo sviluppo sostenibile.</p> <p>Il PAT dovrà prevedere una zona di mitigazione a verde per la mitigazione delle emissioni derivanti dalla vicinanza del contesto urbanizzato industriale, esistente e previsto, con le aree residenziali.</p>		<p>Competenza: Provincia, Comune</p>
--	---	--	--------------------------------------

ACQUA

Obiettivi: *Tutela dei corsi d'acqua e delle risorgive; tutela delle risorse idropotabili e promozione del risparmio idrico*

Sistema	Misure di mitigazione e/o di compensazione	ATO ed Aree interessate	Riferimento normativo e competenze
<p>Sistema residenziale, servizi, compresi i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi ed il sistema infrastrutturale</p>	<p>Tutti gli interventi di insediativi previsti dal PAT dovranno essere preceduti o affiancati dalla realizzazione del collettamento alla rete fognaria per convogliare gli scarichi delle acque reflue di origine civile nel sistema fognario. Manutenzione della rete fognaria esistente al fine di verificare lo stato di funzionamento e, qualora necessario, realizzare gli eventuali interventi di potenziamento della rete e degli impianti di depurazione. Tutte le misure di mitigazione dovranno essere concordate con l'ente competente del servizio idrico integrato, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle acque.</p> <p>Adozione di tecnologie rivolte al risparmio idrico, recupero delle acque piovane e contabilizzazione dell'acqua potabile, previste dal PAT all'interno del nuovo regolamento comunale edilizio ecosostenibile.</p> <p>Gli interventi previsti nei piani attuativi relativi alle aree di nuova edificazione devono prevedere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di rete di distribuzione idrica interna distinta tra potabile e sanitaria (predisposizione per acquedotto duale); - realizzazione di circuito di captazione e riutilizzo delle acque piovane <p>Per quanto concerne le problematiche legate al rischio di esondazione e di ristagno idrico si rimanda al sistema Suolo e Sottosuolo. Per quanto concerne la tutela dell'area SIC, si rimanda a quanto emerso nella Valutazione di Incidenza Ambientale ed al sistema Biodiversità, flora, fauna e Patrimonio Paesaggistico.</p> <p>Per quanto concerne la tutela dei corsi d'acqua e delle sorgenti e pozzi ad uso idropotabile per i quali è prevista una fascia di rispetto, il PAT rimanda alla specifica normativa di riferimento.</p>	<p>ATO 1.1– Caldogno - Capovilla</p> <p>ATO 1.2 Cresole - Rettorgole</p> <p>ATO 4.2 Pianura centrale, delle risorgive</p>	<p>Art. 17 – Elementi generatori di vincolo e rispettive fasce di rispetto</p> <p>Art. 66 Sostenibilità in edilizia</p> <p>Competenze: Comune Per la corretta dotazione infrastrutturale la competenza è dell'Ente Gestore della rete acquedottistica e fognaria</p>

SUOLO E SOTTOSUOLO

Obiettivo: Prevenzione e messa in sicurezza dai rischi geologici e idrogeologici

Sistema	Misure di mitigazione e/o di compensazione	ATO ed Aree interessate	Riferimento normativo e competenze
Sistema residenziale, servizi, compresi i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi ed il sistema infrastrutturale	<p>Per garantire una corretta gestione del territorio, volta alla salvaguardia del patrimonio ambientale, alla sicurezza del territorio e alla tutela delle opere edilizie e infrastrutturali, il PAT dispone che in relazione del grado di idoneità dell'area interessata dall'intervento saranno necessari indagini geognostiche ed idrogeologiche finalizzate a verificare l'idoneità del suolo all'edificazione. All'interno delle aree a compatibilità a condizione, il PAT opera una suddivisione in funzione dei principali elementi di criticità (presenza o meno di pericolosità /rischio idraulico, presenza o meno di attività estrattiva, condizioni idrogeologiche, profondità della falda dal p.c. e caratteristiche geotecniche dei terreni, individuando per ciascuna sottozona gli interventi possibili, le prescrizioni ed i vincoli all'edificazione.</p> <p>In ogni caso, qualunque sia il grado di idoneità dell'area in cui ricade l'intervento di trasformazione è necessario che siano definiti il modello geologico e la caratterizzazione geotecnica dei terreni, nonché le caratteristiche idrogeologiche ed idrauliche.</p> <p>Gli interventi di trasformazione del territorio dovranno rispettare le direttive, vincoli e prescrizioni contenute nella "Valutazione di compatibilità idraulica" allegata al PAT e le eventuali indicazioni e prescrizioni integrative fornite dagli Enti esaminatori competenti.</p> <p>Il PAT individua i possibili interventi e le specifiche misure di mitigazione per le aree soggette a dissesto idrogeologico (aree esondabili o a ristagno idrico) e per le zone che potrebbero interferire con le risorgive.</p> <p>Il PAT individua inoltre gli ambiti in zona agricola entro il quale è inibita la nuova edificazione con riferimento alle aree di salvaguardia del T. Timonchio e F. Bacchiglione</p>	<p>ATO 1.1– Caldogno - Capovilla</p> <p>ATO 1.2 Cresole - Rettorgole</p> <p>ATO 4.2 Pianura centrale, delle risorgive</p>	<p>Art. 14 Aree a rischio idraulico ed idrogeologico in riferimento al PAI</p> <p>Art. 22 Compatibilità geologica Art. 22.1 Aree idonee a condizione Art. 22.2 Sotto classificazione delle aree idonee a condizione Art. 22.3 Aree non idonee</p> <p>Art. 23 Aree soggette a dissesto idrogeologico Art. 23.1 Aree esondabili ed aree a ristagno idrico Art. 23.2 Aree di risorgiva. Risorgive puntiformi e diffuse lungo i corsi d'acqua</p> <p>Art. 24 Zone di tutela</p> <p>Art. 25 Compatibilità idraulica</p> <p>Art. 34 Limiti fisici della nuova edificazione</p> <p>Competenza: Comune, Consorzio di Bonifica, Genio civile, Autorità di Bacino</p>

BIODIVERSITÀ, FAUNA E FLORA E PATRIMONIO PAESAGGISTICO

Obiettivo: Tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche e ambientali e degli ambiti e degli elementi significativi del paesaggio agrario

Sistema	Misure di mitigazione e/o di compensazione	ATO ed Aree interessate	Riferimento normativo e competenze
Sistema residenziale, servizi, compresi i contesti territoriali destinati alla realizzazione di	<p>Gli ambiti che ricadono in aree soggette a vincolo paesaggistico (aree di notevole interesse pubblico e corsi d'acqua) dovranno rispettare le prescrizioni e vincoli di tutela, ai sensi del D.Lgs 42/2004.</p> <p>Gli ambiti che interessano ambiti naturalistici</p>	<p>ATO 1.1– Caldogno - Capovilla</p> <p>ATO 1.2 Cresole - Rettorgole</p>	<p>Art. 8 Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 – aree di notevole pubblico, corsi d'acqua</p>

<p>programmi complessi ed il sistema infrastrutturale</p>	<p>di livello sovraordinato dovranno attenersi a quanto definito dalla normativa sovraordinata. Per alcuni ambiti di sviluppo in direzione della campagna aperta, il PAT individua i limiti fisici all'espansione in maniera tale da mantenere un varco aperto verso il paesaggio rurale, nonché i coni visuali che segnalano l'esigenza di tutelare vedute di elevato valore ambientale e paesaggistico.</p> <p>La progettazione definitiva di alcuni ambiti di sviluppo insediativo ed infrastrutturale (cfr. par. 9.13 e 9.14 del Rapporto Ambientale), dovrà contenere la relazione di valutazione di incidenza ambientale che individuerà, ove necessario, tutte le misure di mitigazione degli effetti sul SIC, habitat di specie e specie conseguenti gli interventi previsti.</p> <p>Per tutelare gli ambiti naturalistici che possono essere direttamente ed indirettamente interessati dagli interventi di trasformazione insediativa previsti, il PAT individua e tutela con prescrizioni e vincoli gli elementi costituenti la rete ecologica locale ed i corridoi individuati dal PTRC.</p>	<p>ATO 4.2 Pianura centrale, delle risorgive</p>	<p>Art 14 Ambiti naturalistici di livello regionale</p> <p>Art. 35 Limiti fisici all'espansione</p> <p>Art. 46 Coni visuali</p> <p>Art. 50 Rete ecologica locale</p> <p>Art. 51 Corridoi ecologici del PTRC</p> <p>Competenza: Comune, Regione</p>
---	--	--	--

SALUTE UMANA

Obiettivi:

Garantire il benessere dei cittadini rispetto alle fonti di emissione elettromagnetiche

Contenere l'inquinamento luminoso

Sistema	Misure di mitigazione e/o di compensazione	ATO ed Aree interessate	Riferimento normativo e competenze
<p>Sistema residenziale, servizi, compresi i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi ed il sistema infrastrutturale</p>	<p>Anche se dalla valutazione delle scelte, non vi sono interferenze negative provocate dagli impianti radio base esistenti, mentre vi è un unico ambito di sviluppo residenziale (ambito 16, cfr. par. 9.10 del Rapporto Ambientale) che ricade parzialmente all'interno della fascia di rispetto degli elettrodotti.</p> <p>L'inquinamento luminoso dovrà essere controllato ai sensi della LR del 07 agosto 2009 n. 17.</p> <p>Gli insediamenti residenziali dovranno prevedere idonee azioni finalizzate ad una riduzione dei valori di gas radon secondo le indicazioni contenute nella DGVR n. 79/2002.</p>	<p>ATO 1.1– Caldogno - Capovilla</p> <p>ATO 1.2 Cresole - Rettorgole</p> <p>ATO 4.2 Pianura centrale, delle risorgive</p>	<p>Art. 17 – Elementi generatori di vincolo e rispettive fasce di rispetto</p> <p>Art. 66 Sostenibilità in edilizia</p> <p>Art. 67 Inquinamento luminoso</p> <p>Art. 68 Inquinamento da gas radon</p> <p>Competenza: Comune ARPAV</p>

Art. 71 Verifica di sostenibilità e monitoraggio

Rif. Legislativo: *Direttiva 2001/42/CE*

L.R. 11/2004 - Norme per il Governo del Territorio, art. 4, DGR n. 16 del 11.02.2005, DGR n. 3262 del 24.10.2006

Rif. VAS

Rapporto ambientale – Il Sistema di monitoraggio

Contenuto

Secondo quanto previsto dalla Direttiva 2001/42/CE (art. 10), il P.A.T stabilisce un sistema di monitoraggio capace di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano, di definire in che misura le azioni effettivamente realizzate abbiano

contribuito a consolidare l'assetto strategico individuato dal P.A.T. stesso e se esse si siano mantenute coerenti con i principi di sostenibilità.

Direttive

Gli indicatori necessari per il primo tipo di monitoraggio si definiscono "indicatori descrittivi" e fanno riferimento al set di indicatori utilizzati nell'elaborazione del Quadro Conoscitivo, messi a disposizione dalla Regione Veneto. Nello specifico, gli indicatori che verificano l'evoluzione dello stato di qualità dell'ambiente sono, all'interno del quadro conoscitivo, quelli resi disponibili da ARPAV.

A questi si aggiungono gli indicatori necessari per il secondo tipo di monitoraggio, ovvero gli "indicatori prestazionali" o "di controllo". Questi indicatori hanno l'obiettivo di verificare lo stato di attuazione degli interventi strategici rispetto alle priorità stabilite nel piano. Perché gli interventi strategici siano concreti è importante:

- stabilire il livello di coinvolgimento dei vari attori (Enti territoriali, soggetti privati, associazioni di categoria, ecc.) alle azioni previste dal piano;
- verificare le modalità di raggiungimento delle azioni previste negli strumenti sottoscritti tra gli Enti pubblici e i soggetti privati interessati all'attuazione degli interventi (accordi, intese, ecc.); incentivi messi in atto dalle Amministrazioni coinvolte; risorse finanziarie attivate o attivabili nei tempi previsti di attuazione dell'intervento, etc.

In questo caso il raggiungimento di certi valori non dipende esclusivamente dalle azioni di piano ma anche da variabili esogene non controllabili dal piano. Pertanto per la valutazione di efficacia, in questa fase di sperimentazione non è verosimile pensare di raggiungere un preciso valore soglia ma è importante andare nella direzione ricercata, per il raggiungimento delle scelte strategiche.

Il "Rapporto ambientale" riporta gli indicatori prestazionali scelti dall'Amministrazione per monitorare l'attuazione e la sostenibilità delle scelte di piano.

In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi, nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano, per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Prescrizioni e vincoli

L'Amministrazione Comunale attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni, ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere ogni tre anni specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.

Nella fase di attuazione del P.A.T. tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.

I report di monitoraggio devono essere resi pubblici e contenere:

- i dati relativi alle misure/controlli effettuati;
- gli effetti probabili identificati durante il monitoraggio;
- le eventuali misure di mitigazione proposte per ridurre gli impatti negativi.

Le opere e gli interventi di mitigazione dovranno essere realizzati contestualmente alla realizzazione delle azioni strategiche di Piano che sono origine degli effetti negativi.

	INDICATORI	U.m.	FONTE dei dati per la costruzione dell'indicatore	Note/periodicità monitoraggio
MATRICE ARIA	Qualità dell'aria - concentrazione inquinanti (PM10, benzene, etc.) in atmosfera	varie	ARPAV	(con laboratorio mobile posizionato in ambito comunale)
	Misure di risanamento della	caratteristiche	Regione - Provincia - Comune	annuale
	n. autorizzazioni emissioni in atmosfera	n., caratteristiche, ubicazione	Provincia	annuale/quinquennale
	Veicoli in transito nelle infrastrutture principali	n.	Regione - Provincia - Comune	annuale
MATRICE ACQUA	Dati e studi disponibili relativi alla qualità delle acque dei corpi idrici(superficiali e sotterranei) presenti in ambito comunale	varie	Vari (ARPAV, Provincia, etc)	annuale
	Episodici contaminazione (riguardanti falde, pozzi e corsi d'acqua)	n. - localizzazione, caratteristiche	Comune - ASL - ARPAV	annuale
	Presenza e stato delle risorgive	n. e caratteristiche	Comune, Provincia	annuale
SOTTOSERVIZI, ACQUEDOTTO E FOGNATURE	Popolazione servita da acquedotto	ab, %	Ente Gestore	annuale
	Perdite dalla rete acquedottistica	%	Ente Gestore	annuale
	Consumi Idrici delle utenze civili /industriali/ agricole	mc/a, mc/g/ab	Ente Gestore - Consorzio di Bonifica	annuale
	Popolazione allacciata alla rete fognaria	ab, %	Ente Gestore	annuale
SUOLO E SOTTOSUOLO	Suolo urbanizzato totale/superficie comunale	%	Comune	annuale
	Suolo agricolo/superficie comunale	%	Comune	annuale
	Suolo agricolo appartenente alle classi di capacità d'uso I / totale suolo agricolo	%	Comune	annuale
	Superficie coinvolta da interventi di riconversione e ristrutturazione urbanistica rispetto al totale delle aree previste dal PAT	%	Comune	annuale
	Numero di interventi di demolizione di edifici incongrui o elementi di degrado rispetto al totale degli episodi individuati dal PAT	%	Comune	annuale
	Superficie di miglioramento della qualità territoriale attraverso il riordino della zona agricola rispetto al totale delle aree previste dal PAT	%	Comune	annuale
	Attività estrattive	n., estensione ambito, caratteristiche, stato	Comune, Provincia, Regione	annuale

BIODIVERSITA'	Dotazione di verde pubblico (totale e pro capite)	mq ed ubicazione	Comune	annuale
	Interventi di potenziamento degli elementi vegetazionali lungo i corsi d'acqua (connessi all'implementazione dei corridoi ecologici)	caratteristiche e descrizione degli Interventi	Comune	
	Funzionalità dei corridoi ecologici		Comune	annuale
	Numero di interventi di valorizzazione della naturalità degli ambiti naturalistici	n.	Comune	annuale
	Numero di by-pass lungo la maglia infrastrutturale che garantiscono la continuità ecologica	n.	Comune	annuale
PAESAGGIO, BENI TUTELATI, PATRIMONIO CULTURALE	Richieste autorizzazione paesaggistica	n. e ubicazione	Comune - Provincia - Regione	annuale
	Fenomeni di degrado paesaggistico all'interno degli ambiti naturalistici e le aree di interesse naturalistico	n., ubicazione, caratteristiche	Comune	annuale
	Fenomeni di degrado paesaggistico o nuova edificazione negli ambiti agricoli integri, ancora liberi dal fenomeno dell'edificazione diffusa	n., ubicazione, caratteristiche	Comune	annuale
	Fenomeni di degrado paesaggistico relativi agli elementi di pregio architettonico presenti in ambito comunale (con particolare riferimento alle Ville Venete) e al contesto paesaggistico/territoriale in cui tali elementi di pregio risultano inseriti	n., ubicazione, caratteristiche	Comune	annuale
	Numero di interventi di recupero di edifici caratterizzati da condizioni di obsolescenza fisica e/o funzionale nei centri storici	n., ubicazione	Comune	annuale
RUMORE	Classificazione acustica (valori misurati per la redazione del Piano di Zonizzazione Acustica e successivi aggiornamenti)	Localizzazione e descrizione delle aree	Comune	annuale
	Dati relativi alla rumorosità delle strade in particolare vicine agli ambiti edificati ad uso residenziale	Localizzazione e descrizione delle aree	Comune, ARPAV, Provincia	annuale
	Interventi di bonifica acustica	n., ubicazione e tipologia	Comune - Provincia - ARPAV	annuale
ELETTRO-MAGNETISMO	Sorgenti di inquinamento elettromagnetico e elementi vulnerabili posti in prossimità degli stessi (abitazioni, scuole, etc.)	n., caratteristiche	ARPAV, Enti Gestori	annuale
	Lunghezza (m) degli elettrodotti interrati nei nuovi insediamenti	m	Comune, Enti Gestori	annuale
INQUINAMENTO LUMINOSO	Controllo emissioni - fonti verso la volta celeste	n., ubicazione, caratteristiche	Comune	annuale
	Emissioni legate agli Impianti di illuminazione pubblica	n., ubicazione, caratteristiche	Comune	annuale

RISCHI PER LA POPOLAZIONE	Fenomeni di allagamento in occasione di intense precipitazioni	n., caratteristiche ubicazione, danni a persone, cose, animali, superficie allagata	Comune, Consorzi di Bonifica, Protezione Civile	ad ogni evento
	Popolazione residente potenzialmente interessata da fenomeni connessi con Il rischio industriale	n., localizzazione, tipologia di rischi	Comune, Protezione Civile	annuale
	Percentuale popolazione esposta a rischio da radon e CEM	%	ARPAV	annuale
	Interventi edilizi che prevedono tecniche costruttive cautelali per la salvaguardia dall'esposizione a radiazioni ionizzanti	n.	Comune	annuale
POPOLAZIONE	Residenti	n.	Comune, Regione Veneto	annuale
	Alloggi sfitti - disabitati	n., caratteristiche	ISTAT, Comune	ad ogni aggiornamento ISTAT
	Volume destinato alla residenza	mc	Comune	annuale
	Famiglie	n.	Comune	annuale
	Saldo naturale-migratorio	n.	Comune	annuale
	Rapporto tra numero di stranieri residenti/popolazione totale	%	Comune	annuale
	Attuazione sup. espansioni residenziali	mq, mc	Comune	annuale
	Edifici rispondenti a criteri di sostenibilità rispetto al totale dei nuovi edifici	%	Comune	annuale
	Rapporto tra estensione di aree interessate da interventi di recupero del centro storico e ambiti in adiacenza ad esso, rispetto al totale della superficie del centro storico	%	Comune	annuale
	Numero di nuovi alloggi derivanti da interventi sull'esistente	n.	Comune	annuale
	Rapporto tra il numero di persone residenti entro un raggio di 500 m. da esercizi commerciali di prima necessità ed il numero totale dei residenti	%	Comune	annuale
	Rapporto tra il numero di persone residenti entro un raggio di 300 m. da attrezzature o spazi aperti di uso pubblico >5000 mq e la popolazione totale	%	Comune	annuale
DOTAZIONI PUBBLICHE	Richieste di edilizia pop. (n. totali e soddisfatte)	n., caratteristiche	Comune	semestrale
	Iscrizioni scolastiche	n.	Comune	annuale
	Aree pubbliche di socializzazione	n., ubicazione, caratteristiche	Comune	annuale
	Aree verdi attrezzate pubbliche (aree attrezzate: presenza panchine e giochi per bambini, tavoli ping-pong, tavoli per il pic-nic campi di calcetto e basket, etc.)	n., ubicazione, caratteristiche	Comune	annuale

ATTIVITA' PRODUTTIVE	"Equipaggiamento verde" delle aree produttive (aree verdi, presenza alberi, filari, siepi, etc.)	Caratteristiche quantitative (mq verde/mq totale, n. elementi vegetazionali presenti, etc.) e qualitative (caratteristiche)	Comune	annuale
	Aziende con sistemi di gestione ambientali	n., settore, tipologia, % sul totale	Comune	annuale
	Aziende e superfici ad agricoltura biologica	ubicazione e tipologia	Comune	annuale
	Intensità agricola (area utilizzata per agricoltura intensiva)	mq	Comune	annuale
TRASPORTO E MOBILITA'	Parco veicolare circolante	n° di veicoli per categoria	Autoritratto ACI	biennale
	Tratte viabilistiche e punti maggiormente critici per incidentalità	ubicazione e caratteristiche	Comune - Polizia Stradale	biennale
	Mobilità ciclabile e pedonale	km, ubicazione, tipologie	Comune	Biennale
	Numero di interventi volti al miglioramento della viabilità	n.	Comune	annuale
ENERGIA	Consumi gas metano	mc/ab/anno	Ente gestore	annuale
	Consumi energia elettrica	kWh/ab/anno	Ente gestore	annuale
	Produzione locale di energia da fonte rinnovabile	n., ubicazione, tipologia, kW/anno	Comune - gestori	mensile/annuale
RIFIUTI	Produzione di rifiuti procapite	t/(ab*anno)	ente gestore	annuale
	% Raccolta differenziata	t/anno	ente gestore	annuale

TITOLO V – NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 72 Entrata in vigore del P.A.T.

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 18

Con l'approvazione del P.A.T. il P.R.G. assume il ruolo di P.I. per le parti compatibili.

Le previsioni introdotte nel P.A.T., a seguito del recepimento delle previsioni degli strumenti di livello superiore adottati, sono da ritenersi efficaci se conformate in sede di approvazione degli stessi strumenti di livello superiore. Dalla adozione del P.T.R.C., o di sue eventuali varianti, e fino alla loro entrata in vigore, e comunque non oltre 5 anni dalla data di adozione, il Comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni ed i vincoli contenuti nei Piani.

Il rapporto tra il P.R.G. ed il P.A.T. viene definito di:

Compatibilità:

- quando le norme di zona del P.R.G.C. sono compatibili con il P.A.T. sia perché attuano quanto previsto, sia perché in ogni caso non ne impediscono la futura attuazione;
- quando il P.A.T. indica parametri urbanistici inferiori a quelli del P.R.G. a condizione che siano rispettati i parametri del P.A.T.

Compatibilità condizionata:

- quando le norme di zona del P.R.G. sono compatibili con il P.A.T., ma l'attuazione degli interventi deve essere preceduta da una progettazione urbanistica di dettaglio mediante P.I. e P.U.A. che consenta un'esatta valutazione degli aspetti urbanistici e funzionali;
- quando l'attuazione degli interventi, anche se non contrastante con il P.A.T., deve essere preceduta da una normativa che stabilisca le modalità e i parametri. Fino all'approvazione del P.I. adeguato al P.A.T., sugli immobili ricadenti in ambiti a compatibilità condizionata sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), e c) comma1 art. 3 DPR 380/2001.

Contrasto:

- quando le norme di zona del P.R.G. sono incompatibili con il P.A.T. per il tipo di zona;
- quando l'attuazione del P.R.G.C. senza le previsioni del P.I. impedirebbe in futuro il conseguimento degli obiettivi generali e/o specifici di P.A.T. Fino all'approvazione del P.I. adeguato al P.A.T., sugli immobili ricadenti in ambiti in contrasto sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), e c) comma1 art. 3 DPR 380/2001.

Fino alla redazione del primo P.I. all'interno della "città consolidata" valgono le norme del P.R.G.C. vigenti al momento dell'approvazione del P.A.T., per quanto compatibile con il P.A.T. stesso.

Per gli edifici già oggetto di schedatura puntuale da parte del vigente P.R.G.C., restano confermati gli interventi e le destinazioni d'uso previste fino alla nuova disciplina del P.I. da redigersi con le modalità di cui ai precedenti artt. **54** e **63**.

Art. 73 Misure di salvaguardia

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 29

Le misure di salvaguardia trovano applicazione per un periodo transitorio intercorrente fra la data di adozione del P.A.T. e quella di approvazione del medesimo.

Nel periodo transitorio l'esame delle domande edilizie ed urbanistiche deve essere effettuato:

- a) negando le autorizzazioni che si sarebbero negate anche prima dell'adozione del P.A.T.;
- b) sospendendo ogni autorizzazione se il progetto allegato alla richiesta non è conforme al P.A.T. adottato;
- c) rilasciando le autorizzazioni se il progetto allegato alla richiesta ha contemporaneamente due requisiti:
 - non incorre in nessun motivo di diniego;
 - è conforme al P.A.T. adottato.